



**Geraldina Boni**

(ordinario di Diritto canonico e Storia del diritto canonico nell'Università di  
Bologna *Alma Mater Studiorum*, Dipartimento di Scienze Giuridiche)

**La riforma del processo canonico di nullità matrimoniale: il complicarsi  
progressivo del quadro delle fonti normative \***  
(*parte prima*)

**SOMMARIO: PARTE I: DAI SINODI DEI VESCOVI SU MATRIMONIO E FAMIGLIA AI DUE 'MOTU PROPRIO' DI PAPA FRANCESCO - 1. I Sinodi dei Vescovi del 2014 e del 2015 quali 'contesti interpretativi' delle leggi pontificie. Alcune riflessioni sull'ermeneutica delle norme relative alle procedure di nullità matrimoniale - 2. Le *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Mitis iudex dominus Iesus* e il diritto processuale codiciale - 3. La scelta dello strumento formale - 4. 'Singolarità' della pubblicazione/promulgazione ... - 5. (*segue*) ... e della stessa fase preparatoria - 6. Il proemio e la *Ratio procedendi* - PARTE II: IL COMPLICARSI PROGRESSIVO DEL QUADRO DELLE FONTI - 1. Il dilemma interpretativo circa l'abrogazione ovvero la deroga del *Motu Proprio Qua cura* e circa la 'sopravvivenza' dei tribunali regionali italiani. Le Risposte particolari del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e le 'indicazioni' del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica - 2. (*segue*) La dichiarazione della *mens legislatoris* del 4 novembre 2015 - 3. (*segue*) Il Rescritto pontificio (*ex audientia SS.mi?*) del 7 dicembre 2015 - 4. (*segue*) Il 'tavolo di lavoro' Santa Sede-Conferenza Episcopale Italiana istituito da Papa Francesco il 1° giugno 2016. La *mens legislatoris* del 12 marzo 2016 - 5. *Vademecum* applicativi (?) - 5.1. L'Istruzione *Dignitas connubii* - 5.2. Il «Sussidio applicativo del *Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*» della Rota Romana del gennaio 2016 (e il *Rescriptum ex audientia SS.mi* del 22 gennaio 2016) - 5.3. Un'appendice: la Lettera Circolare della Segnatura Apostolica *Inter munera* del 30 luglio 2016 - PARTE III: PROSPETTIVE DI RAZIONALIZZAZIONE - 1. Verso una soluzione quanto più possibile rapida delle questioni interpretative aperte: l'approdo a una tendenzialmente stabile 'conclusione' della riforma del processo e dell'ordinamento giudiziario ecclesiale - 2. La produzione di norme nella Chiesa: una ponderata *ars legiferandi* e una garantista distinzione delle funzioni quali essenziali esigenze di legalità e non di mero legalismo. Pubblicazione, promulgazione e divulgazione: una necessaria revisione.**

**PARTE I**

**DAI SINODI DEI VESCOVI SU MATRIMONIO E FAMIGLIA  
AI DUE 'MOTU PROPRIO' DI PAPA FRANCESCO**

**1 - I Sinodi dei Vescovi del 2014 e del 2015 quali 'contesti interpretativi' delle leggi pontificie. Alcune riflessioni sull'ermeneutica delle leggi pontificie relative alle procedure di nullità matrimoniale**



Nel Concistoro dedicato ai problemi della famiglia riunito a Roma il 20-21 febbraio 2014 si era alzata qualche voce di biasimo e qualche recriminazione per l'operato dei tribunali ecclesiastici, considerato poco pastorale, lontano dalle persone nonché troppo lento<sup>1</sup>: senza ora entrare nel merito della fondatezza o no delle accuse, certo da varie parti - sia pur, va rilevato, sovente non del tutto addentro all'ambiente e, quindi, parzialmente disinformate o comunque adulterate da inestirpabili luoghi comuni<sup>2</sup> - in questi ultimi anni si sono deplorate le lungaggini, le

---

\* Il contributo, sottoposto a valutazione, costituisce il testo, completato delle note, della relazione svolta al XLIV Incontro di Studio e approfondimento sul Codice di Diritto Canonico "La riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio" (Borca di Cadore, BL, 3-7 luglio 2017). Esso sarà pubblicato nel volume che raccoglie gli atti dell'Incontro.

Sui problemi sostanziali di interpretazione della normativa di riforma del processo canonico di nullità matrimoniale ci permettiamo di rinviare ai lavori che abbiamo pubblicato negli ultimi due anni, ai quali (e alla bibliografia in essi contenuta) si riferiscono i richiami nel corso del testo: **G. BONI**, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte prima)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechurchiese.it](http://www.statoechurchiese.it)), n. 9 del 2016, 7 marzo 2016, pp. 1-78; **EAD.**, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda)*, *ivi*, n. 10 del 2016, 14 marzo 2016, pp. 1-76; **EAD.**, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte terza)*, *ivi*, n. 11 del 2016, 21 marzo 2016, pp. 1-82; **EAD.**, *Alcune riflessioni sulla riforma del processo di nullità matrimoniale*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXXIII (2016), n. 2, p. 281 ss.; **EAD.**, *L'efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis iudex (parte prima)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 2 del 2017, 6 febbraio 2017, pp. 1-112; **EAD.**, *L'efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis iudex (parte seconda)*, *ivi*, n. 5 del 2017, 13 febbraio 2017, pp. 1-68; **EAD.**, *Riforma del processo di nullità matrimoniale e questioni emergenti in tema di exequatur delle sentenze canoniche*, in *Le sfide delle famiglie tra diritto e misericordia. Confronti ad un anno dalla riforma del processo di nullità matrimoniale nello spirito dell'Amoris laetitia*, a cura di P. Palumbo, Giappichelli, Torino, 2017, p. 113 ss.; **EAD.**, *Alcune considerazioni sulle possibili difficoltà insorgenti nell'exequatur in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Mitis iudex*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, I, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2017, p. 181 ss.; **EAD.**, *2015-2017: la recente vita dei tribunali regionali italiani, delle loro fortune e avversità*, in corso di pubblicazione negli *Studi in onore di Mario Tedeschi*.

<sup>1</sup> Cfr. **W. KASPER**, *Bibbia, eros e famiglia. La creazione esclude tassativamente le teorie del gender. Uomo e donna sono congiuntamente e nella cellula familiare futuro, virtù sociale, ricerca della felicità*, in *Il foglio*, 1° marzo 2014. Cfr. anche **ID.**, *Considerazioni conclusive sul dibattito*, in *Il Vangelo della famiglia*, Queriniana, Brescia, 2014, p. 65 ss.

<sup>2</sup> Esordisce in un suo intervento dopo la riforma del processo il Prefetto della Segnatura Apostolica **D. MAMBERTI**, "Quam primum salva iustitia" (c. 1453). *Celeridad y justicia en el proceso de nulidad matrimonial renovado*, in *Ius communionis*, IV (2016), p. 184: "Hablare hoy sobre la celeridad en los procesos. Un eminente colaborador mío me decía al respecto que este tema constituye un reflejo condicionado. Con él sucede lo mismo que

2



inefficienze, gli elevati costi delle procedure di nullità. Inevitabile, dunque, che echi di queste lagnanze risuonassero al Sinodo dei Vescovi convocato in III Assemblea Generale Straordinaria per l'ottobre (dal 5 al 19) del 2014 e incardinato su *Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione*. Dai documenti preparatori filtra un qualche malessere<sup>3</sup>: rinveniamo riferimenti alla dichiarazione di nullità del matrimonio sia nell'*Instrumentum laboris*<sup>4</sup>, sia nelle due relazioni intermedie, nella *Relatio ante disceptationem*<sup>5</sup> - poi nelle presentazioni di alcuni Padri sinodali - e in quella *post disceptationem*<sup>6</sup> - quindi nelle discussioni dei gruppi minori -, per giungere al documento conclusivo<sup>7</sup>.

---

con el conductor de automóviles en Roma, que está habituado a tocar el claxon en el semáforo para pedir al conductor que está delante que se dé prisa, que incluso cuando es él quien está el primero ante el semáforo, toca el claxon y después arranca. Así sucede también con el canonista: en cuanto se toca el tema de los procesos, surge el lamento por la lentitud de los procesos”.

<sup>3</sup> Malessere anch'esso più o meno fondato: secondo **M.J. ARROBA CONDE**, *Le "Litterae motu proprio datae" sulla riforma dei processi di nullità matrimoniale: prima analisi. Alcuni aspetti delle nuove norme sulle cause di nullità del matrimonio*, in *Apollinaris*, LXXXVIII (2015), p. 556, nelle risposte date al questionario in preparazione al Sinodo dei Vescovi del 2014 «successivamente sintetizzate nell'*Instrumentum laboris*”, vi era un'analisi spietata dell'attività dei Tribunali. Un'analisi che, conoscendo lo sforzo che compiono gli operatori dei Tribunali, ritengo ingiusta, per quanto fosse un riflesso molto condiviso di un problema che bisognava affrontare»; **ID.**, *L'esperienza sinodale e la riforma del processo matrimoniale*, relazione svolta in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016 del tribunale ecclesiastico regionale sardo, consultabile *online* sul sito ufficiale del medesimo, ovvero anche, come relazione tenuta all'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Regionale Beneventano il 14 aprile 2016, pubblicata quale Appendice del volume *Matrimonio e processo per un nuovo umanesimo. Il M.P. Mitis iudex dominus Iesus di Papa Francesco*, a cura di P. Palumbo, Giappichelli, Torino, 2016, p. 129 ss., da cui citeremo: “La profezia, che riguarda tutti i fedeli, è stata espressa in forma di denuncia sull'attività dei tribunali ecclesiastici, posta in luce nelle risposte al questionario preparatorio della prima assemblea, sostitutivo degli abituali *Lineamenta*. Tale strategia ha permesso di ascoltare con maggiore facilità la voce di tutti i fedeli e non solo quella dei distinti episcopati. Benché tale valutazione della attività giudiziale non si possa ritenere del tutto certa e, in certi casi, nemmeno giusta, dalle risposte emergeva che qualcosa non funzionava, nonostante la buona volontà e i sacrifici degli operatori” (*ivi*, pp. 132-133).

<sup>4</sup> Del 26 giugno 2014: cfr. i nn. 98-102; per una sintesi dei contenuti in relazione al processo di nullità matrimoniale si veda **R. RODRÍGUEZ CHACÓN**, *Antecedentes, estructura y valor jurídico en el sistema normativo canónico de los dos motu proprio de 15 agosto de 2015 y sus normas anejas*, in *Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco*, a cura di M.E. Olmos Ortega, Editorial Dykinson, Madrid, 2016, p. 22.

<sup>5</sup> Datata 6 ottobre 2014: cfr. il n. 3; anche qui per una sintesi e una segnalazione dei punti trattati più rilevanti si veda **R. RODRÍGUEZ CHACÓN**, *Antecedentes, estructura y valor jurídico*, cit., p. 26.

<sup>6</sup> Del 13 ottobre 2014: cfr. la III parte, segnatamente nn. 43-44.

<sup>7</sup> Per una ricostruzione dettagliata in relazione al nostro tema cfr. ancora **R.**



Così nella *Relatio finalis* del 18 ottobre 2014 si leggeva rispettivamente ai numeri 48-49:

“Un grande numero dei Padri ha sottolineato la necessità di rendere più accessibili ed agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità. Tra le proposte sono stati indicati: il superamento della necessità della doppia sentenza conforme; la possibilità di determinare una via amministrativa sotto la responsabilità del Vescovo diocesano; un processo sommario da avviare nei casi di nullità notoria. Alcuni Padri tuttavia si dicono contrari a queste proposte perché non garantirebbero un giudizio affidabile. Va ribadito che in tutti questi casi si tratta dell'accertamento della verità sulla validità del vincolo. Secondo altre proposte, andrebbe poi considerata la possibilità di dare rilevanza al ruolo della fede dei nubendi in ordine alla validità del sacramento del matrimonio, tenendo fermo che tra battezzati tutti i matrimoni validi sono sacramento”<sup>8</sup>; “Circa le cause matrimoniali lo snellimento della procedura, richiesto da molti, oltre alla preparazione di sufficienti operatori, chierici e laici con dedizione prioritaria, esige di sottolineare la responsabilità del Vescovo diocesano, il quale nella sua diocesi potrebbe incaricare dei consulenti debitamente preparati che possano gratuitamente consigliare le parti sulla validità del loro matrimonio. Tale funzione può essere svolta da un ufficio o persone qualificate (cfr. *Dignitas Connubii*, art. 113, 1)”.

Questa sollecitazione dei Vescovi per la ricerca di antidoti ai vizi lamentati è pertanto parzialmente confluita nei *Lineamenta* approntati in vista del Sinodo successivo in Assemblea Ordinaria che, per volere del Sommo Pontefice, si sarebbe celebrato l'anno seguente.

In qualche modo allertato dalle inquietudini dilaganti il Romano Pontefice aveva però già costituito *ex novo* nell'agosto del 2014, cioè prima ancora che avesse luogo nell'aula sinodale la discussione dell'*Instrumentum laboris*, una Commissione per predisporre la riforma del processo di nullità matrimoniale<sup>9</sup>: essa, ci si attendeva - quasi come era

---

**RODRÍGUEZ CHACÓN**, *Antecedentes, estructura y valor jurídico*, cit., p. 20 ss.

<sup>8</sup>La risoluzione ha ottenuto 143 *placet* e 35 *non placet*.

<sup>9</sup>Speciale Commissione che doveva “preparare una proposta di riforma del processo matrimoniale, cercando di semplificarne la procedura, rendendola più snella e salvaguardando il principio di indissolubilità del matrimonio”: *Nota del 27 agosto 2014*: cfr. comunicato della Sala Stampa della Santa Sede del 20 settembre 2014, consultabile all'indirizzo internet <http://press.vatican.va>; *Per la riforma del processo matrimoniale canonico*, in *L'osservatore romano*, 21 settembre 2014, p. 1. La nomina di un membro della Commissione (Francis G. Morrissey) è avvenuta in seguito su istanza della Conferenza Episcopale Canadese e non è stata ufficializzata: ha partecipato alle sessioni della Commissione dal gennaio 2015. Più recentemente è stata pubblicata la *Lettera di S.Em. il*

4



avvenuto per la Commissione per la revisione della codificazione piano-benedettina in rapporto alle intense sessioni di lavoro dei Padri del Concilio ecumenico Vaticano II<sup>10</sup> - avrebbe instaurato una fertile interrelazione col consesso episcopale in qualche modo 'istituzionalizzata' per desumere dai dibattiti sinodali, e segnatamente dalle conclusioni definitive alle quali si fosse approdati acquisendo un ampio e condiviso consenso dell'episcopato, avvertenze e direttive da tradurre in appropriate disposizioni giuridiche.

L'importanza dell'intervento correttivo del *Codex Iuris Canonici* (CIC) era ed è evidente. Infatti la normativa processuale matrimoniale, esito di una plurisecolare e raffinata sedimentazione giuridica, tocca un ambito cruciale per la *salus animarum* dei fedeli: e questo anche proprio in relazione alla tormentata *crux* dell'accesso dei divorziati risposati all'eucaristia, *uno* dei numerosi oggetti di riflessione da parte dei Vescovi convenuti a Roma (per quanto esasperato dai *mass media*). Tale normativa è quella di più estesa applicazione nelle aule di giustizia della Chiesa: e non di rado i pronunciamenti dei tribunali ecclesiastici sono riconosciuti

---

*Segretario di Stato Card. Pietro Parolin al Decano della Rota Romana, per la Costituzione della Commissione per la riforma del processo canonico, 11 settembre 2014, in Quaderni dello studio rotale, XXIII (2016), pp. 55-56. Un cenno alla costituzione della Commissione in FRANCESCO, Ad participes cursus de praxi canonica Tribunali Sacrae Romanae Rotae provecti, in A.A.S., CVI (2014), p. 864: "Nel Sinodo straordinario si è parlato delle procedure, dei processi, e c'è una preoccupazione per snellire le procedure, per un motivo di giustizia. Giustizia, perché siano giuste, e giustizia per la gente che aspetta, come Sua Eccellenza Mons. Decano ha appena detto. Giustizia: quanta gente aspetta per anni una sentenza. E per questo già prima del Sinodo ho costituito una Commissione che aiutasse per preparare possibilità diverse in questa linea: una linea di giustizia, e anche di carità, perché c'è tanta gente che ha bisogno di una parola della Chiesa sulla sua situazione matrimoniale, per il sì e per il no, ma che sia giusta". Tale Commissione ha evidentemente esaurito il suo compito: dunque, quando ne menzioniamo il Presidente ovvero i membri, è ovvio che sono, per così dire, ex-Presidente ovvero ex-membri.*

<sup>10</sup> Cfr., per tutti, quanto ricorda **G. FELICIANI**, *Le basi del diritto canonico*, nuova edizione, il Mulino, Bologna, 2002, p. 29: «Nel discorso pronunciato il 25 gennaio 1959 Giovanni XXIII annuncia, oltre alla prossima convocazione del Concilio, la sua intenzione di procedere alla revisione del Codice di diritto canonico. Il progetto trova pratica attuazione solo nel marzo 1963 con l'istituzione della "Pontificia Commissio Codici iuris canonici recognoscendo", che, nella sua prima riunione, pur riconoscendo l'opportunità di rinviare ogni attività formale alla conclusione dell'assise ecumenica, decide di dare immediatamente inizio ai lavori stabilendo un organico rapporto con la segreteria del Concilio per conoscere le questioni di carattere generale e disciplinare sollevate dai padri»; tra l'altro aggiunge: "Dopo la fine del Concilio la Commissione - che il 17 aprile 1964 era stata integrata da un corpo consultivo composto da quasi tutti i segretari delle Commissioni conciliari e da altri esperti in scienze teologiche e canonistiche - promuove una consultazione delle Conferenze Episcopali sollecitandone i *desiderata* circa la nomina di nuovi consultori e le modalità della revisione".



negli ordinamenti secolari. D'altronde era da tempo maturata la decisione di mutare tale disciplina, apportando a essa limature in vista di ottimizzarla specie affinché si procedesse (ancor più) *sedulo et cito*, evitando ogni mora, rendendo maggiormente agili le procedure. In effetti stava lavorando da un certo tempo a una possibile riforma anche un'altra Commissione all'interno del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, costituita sotto il pontificato di Benedetto XVI e ratificata da Francesco<sup>11</sup>; logico aspettarsi un coordinamento fattivo dell'operato dei due gruppi di esperti che si giovasse del più largo contributo tecnico-scientifico, arricchito dall'esperienza sul campo di non pochi dei canonisti coinvolti, sì da raggiungere il risultato migliore<sup>12</sup>.

Ma, con uno di quei colpi di scena cui il decisionismo del regnante Papa ci ha abituato ma che sempre spiazzano<sup>13</sup>, concluso il primo Sinodo e

---

<sup>11</sup> Cfr. **J. LLOBELL**, *Prospettive e possibili sviluppi della "Dignitas connubii". Sull'abrogazione dell'obbligo della doppia sentenza conforme*, in *Periodica*, CIV (2015), pp. 237-238, note 1 e 3; **ID.**, *Questioni circa l'appello e il giudicato nel nuovo processo matrimoniale. (Con brevi considerazioni sul "Tavolo di lavoro" per l'Italia)*, in *Ephemerides iuris canonici*, LVI (2016), p. 407 ss. (si veda anche **ID.**, *Cuestiones acerca de la apelación y la cosa juzgada en el nuevo proceso de nulidad del matrimonio*, in *Anuario de derecho canónico*, V [2016], p. 53 ss.), ove si sofferma sulla storia "piuttosto complessa" che «ha inizio poco tempo dopo la promulgazione della Istr. "Dignitas connubii" (25 gennaio 2005)» di tale Commissione (al Presidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi "si riconosceva un ruolo di collegamento" fra le due Commissioni: *ivi*, p. 408). Si vedano anche le annotazioni di **M.J. ARROBA CONDE**, *Le proposte di snellimento del processo nel recente Sinodo: valutazione critica*, relazione tenuta in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2015 del tribunale ecclesiastico regionale piemontese, consultabile *online*, p. 5; e di **L. SABBARESE**, *Presentazione*, in *Nuove norme per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, EDB, Bologna, 2016, p. 8, il quale informa che "presso il Pontificio consiglio per i testi legislativi erano al lavoro due Commissioni, una sui processi matrimoniali e una sul diritto matrimoniale, che hanno poi concluso i lavori contestualmente a quelli della Commissione speciale pontificia". Si veda infine *Communicationes*, XLV (2013), p. 313.

<sup>12</sup> Dopo la riforma il Segretario del Pontificio Consiglio per i testi legislativi **J.I. ARRIETA OCHOA DE CHINCHETRU**, *La renovación del derecho matrimonial canónico en el contexto del Sínodo de la familia*, in *Anuario de derecho canónico*, V (2016), pp. 16-17, informa: "Desde años atrás, por indicación de Benedicto XVI, nuestro Dicasterio está estudiando algunos aspectos de la disciplina matrimonial, sustancial y procesal, que el propio Pontífice había señalado. [...] /Como se sabe, el Santo Padre estableció además otra específica Comisión para revisar la disciplina procesal relativa a las causas de nulidad matrimonial, cuyos resultados adoptó el Pontífice para promulgar los dos motu proprio de 15 de agosto del pasado año. Sobre este punto tendremos ocasión de escuchar las Relaciones que seguirán en estos días; ahora querría decir tal solo que ambas Comisiones realizaron su trabajo de modo paralelo y que, en los aspectos sustanciales de mayor relieve, las conclusiones de la Comisión que redactó los dos motu proprio coincidían con las del Grupo de trabajo establecido en el Pontificio Consejo".

<sup>13</sup> Molti Autori sottolineano la sorpresa con cui sono stati accolti i due *Motu Proprio*:



quasi in una zona grigia di 'interregno'<sup>14</sup>, cioè nella pausa prima della riunione del secondo, il quale una volta 'precisato lo *status quaestionis* e raccolto testimonianze e proposte' doveva proprio 'cercare linee operative'<sup>15</sup>, Francesco ha 'emanato' le due *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Mitis iudex dominus Iesus* e *Mitis et Misericors Iesus*<sup>16</sup>: datate 15 agosto, divulgate l'8 settembre e che sono entrate in vigore l'8 dicembre 2015<sup>17</sup>.

---

"Decimos sorpresa ya que si bien oportunamente se habría anunciado la creación de una comisión de especialistas para la reforma de los procesos matrimoniales, se creía que los resultados de esta comisión se plasmarían tiempo después de finalizado el Sínodo de la familia, máxime teniendo en cuenta la parsimonia con que suelen desarrollarse los procesos de reforma legislativa en la Iglesia" (L. DE RUSCHI, *El processus brevior del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Una interpretación doctrinal*, in *Anuario argentino de derecho canónico*, XXI [2016], p. 170; e a p. 208: "De forma inesperada, el día 7 de septiembre [...]"); E. GLAUBITZ, *L'attuazione del Motu Proprio "Mitis Iudex" nell'esperienza dei tribunali ecclesiastici tedeschi*, in *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a cura di L. Musso, C. Fusco, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2017, p. 187: «La velocità nel redigere le nuove norme e nel pubblicare i due Motu Proprio prima della seconda riunione del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia dà l'impressione di essere un "Schnellschuss" - come si dice in tedesco -, "un gesto precipitoso"».

<sup>14</sup> Scrive R. RODRÍGUEZ CHACÓN, *Antecedentes, estructura y valor jurídico*, cit., p. 33, anche in nota 29: "No puede menos que considerarse altamente significativo el hecho de que la decisión de reformar los procesos matrimoniales canónicos y la difusión de los dos MMPP de 2015 se hayan producido en el interregno que media entre el *Instrumentum laboris* de 2015 y el inicio de la XIV Asamblea general ordinaria del Sínodo, anticipándose a la discusión y finalización. [Por lo mismo, cabe preguntarse si no habría sido útil esperar a la conclusión del Sínodo, a fin de incluir en las normas proyectadas las eventuales reflexiones que la Asamblea hubiera podido hacer sobre las materias allí concernidas]".

<sup>15</sup> Così il *Documento preparatorio* del Sinodo dei Vescovi, III Assemblea Generale Straordinaria, 15 novembre 2013 (leggibile in rete all'indirizzo [www.vatican.va](http://www.vatican.va)): «L'importanza del tema emerge dal fatto che il Santo Padre ha deciso di stabilire per il Sinodo dei Vescovi un itinerario di lavoro in due tappe: la prima, l'Assemblea Generale Straordinaria del 2014, volta a precisare lo "status quaestionis" e a raccogliere testimonianze e proposte dei Vescovi per annunciare e vivere credibilmente il Vangelo per la famiglia; la seconda, l'Assemblea Generale Ordinaria del 2015, per cercare linee operative per la pastorale della persona umana e della famiglia».

<sup>16</sup> Questa, dunque, la corretta formulazione: *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Mitis iudex dominus Iesus quibus canones Codicis Iuris Canonici de causis ad matrimonii nullitatem declarandam reformantur* e *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Mitis et misericors Iesus quibus canones Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium de causis ad matrimonii nullitatem declarandam reformantur*. Anche noi, però, come molti altri, nella trattazione faremo riferimento ai *Motu Proprio Mitis iudex* e *Mitis et misericors Iesus*, essendosi oramai diffusa nell'uso corrente tale terminologia e creando confusione l'utilizzo di un'altra (rinviando al prosieguo quanto alle categorie formali): e anzi il nostro riferimento principale sarà alle modifiche al Codice per la Chiesa latina, con qualche rapido e incidentale riferimento - laddove significativo - a quelle relative al Codice per le Chiese cattoliche orientali (non



Pertanto tale autonoma iniziativa del Sommo Pontefice non si può negare che in qualche modo abbia sottratto ai Vescovi la materia del dibattito: se infatti l'accordo era unisono quanto all'obiettivo, divaricazioni anche consistenti si registravano sui mezzi con cui attingerlo, come si evince dalla lettura anche solo del documento finale del primo Sinodo e da quanto se ne era distillato<sup>18</sup> nell'*Instrumentum laboris*<sup>19</sup> che avrebbe dovuto costituire la base degli apporti del secondo<sup>20</sup>. E se certo i Vescovi non potevano inoltrarsi troppo nel 'dettaglio giuridico' del processo matrimoniale<sup>21</sup>, pure il *focus* della riforma poteva essere meglio centrato:

---

riteniamo peraltro sia corretto e rispettoso asserire che "la disciplina vigente nella Chiesa latina [...] costituisce il prototipo su cui si modella anche quella concernente le Chiese Orientali": **G. BELFIORE**, *I processi di nullità matrimoniale nella riforma di Papa Francesco*, Studio Teologico San Paolo, Catania [Edizioni Grafiser - Troina], 2017, p. 3).

<sup>17</sup> **A. CATTANEO**, *Le nuove norme sulla nullità matrimoniale*, in *Studi cattolici*, LIX (2015), n. 657, p. 764, ricorda la più volte sottolineata «scelta "mariana" delle date: i due motupropri hanno la data del 15 agosto (Assunzione della Madonna), sono stati pubblicati l'8 settembre (Nascita di Maria) ed entreranno in vigore l'8 dicembre (Immacolata)». Ma giuridicamente la pubblicazione non coincide con la divulgazione. Su promulgazione, pubblicazione, divulgazione, entrata in vigore ci soffermeremo nel prosieguo.

<sup>18</sup> Come sintetizza **R. RODRÍGUEZ CHACÓN**, *Antecedentes, estructura y valor jurídico*, cit., p. 29, "Con la denominación de *Lineamenta*, el texto de la *Relatio Synodi* de 2014 fue transmitido el 12 de diciembre de 2014, agregándole un *Questionario*, esto es una serie de preguntas sobre la recepción del documento sinodal y sobre la profundización de los temas allí tratados, con el fin de preparar el que sería el *Instrumentum laboris* de la siguiente XIV Asamblea general, ya ordinaria, del Sínodo, a celebrar en 2015"; a tale Autore rinviamo anche per alcuni attenti rilievi circa tali *Lineamenta*.

<sup>19</sup> Si vedano, nella Parte III, i nn. 114-117: per una sintesi cfr. **R. RODRÍGUEZ CHACÓN**, *Antecedentes, estructura y valor jurídico*, cit., p. 31, il quale riferisce anche degli interventi nella conferenza stampa del 23 giugno 2015 per la presentazione dell'*Instrumentum laboris* medesimo.

<sup>20</sup> Così pressoché letteralmente **J. (JORGE) OTADUY**, *Sin cambios doctrinales*, in *La razon*, 9 settembre 2015 che concludeva: «No habrá que esperar, sin embargo, a las deliberaciones que se escuchen en el aula para conocer las opiniones dominantes sobre el particular, porque el Papa Francisco ya ha tomado opción y ha promulgado el "motu proprio" "Mitis iudex Dominus Iesus", sobre la reforma del proceso canónico para las causas de nulidad del matrimonio en el Código de Derecho Canónico». Si sofferma sulla "diversificazione delle posizioni" dell'episcopato **G. RABINO**, *Riflessioni sull'origine sinodale del processus brevior coram Episcopo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 33 del 2017, p. 7 ss.

<sup>21</sup> Cfr. **G. RABINO**, *Riflessioni sull'origine sinodale*, cit., pp. 10-11: «Fra le supposizioni in tal senso potrebbe sembrare convincente quella che vede nella scelta papale una prudente sottrazione di una così delicata e complessa materia agli inevitabili umori di un'assemblea in contraddittorio, ossia alla "viva brace" del confronto dialettico. Ed è in continuità con la tradizione ecclesiastica riconoscere come, su simili temi, non possa essere sufficiente l'*auctoritas* del corpo episcopale, essendo imprescindibili una



senza contare che “inevitabilmente questa tempistica ha reso meno evidente il valore del sinodo come contesto della riforma”<sup>22</sup>.

Il Papa ha dunque emanato un atto “qui par sa forme met l’accent sur le pouvoir législatif suprême et personnel du Souverain Pontife, même s’il y est dit que c’est un service que rend l’évêque de Rome à ses confrères évêques dans un esprit de collegialité”<sup>23</sup>. E se ci soffermeremo in seguito partitamente sulla ‘modalità’ prescelta per varare nella Chiesa tale epocale riforma legislativa, qui notiamo, sulla scorta dell’autorevole canonista francese, come quel ‘*Motu Proprio*’ che fiancheggia le *Litterae Apostolicae* possa certo non sciogliere ma almeno allentare il *trait d’union* con la consultazione sinodale, almeno *prima facie* e tenendo appunto conto proprio della sottolineatura che si imprime all’impulso esclusivo del Successore di Pietro. Nel senso che quel legame con i ‘rappresentanti’ dell’episcopato<sup>24</sup> adunati nella sede sinodale, il quale pure in seguito si è ripetutamente esaltato, si appanna e scolora, catalizzando la riforma, per così dire, piuttosto nell’orbita dell’esercizio del primato e del supremo potere legislativo del *servus servorum Dei* che in quella della

---

preparazione specifica e una dimestichezza personale con le questioni che si vanno a esaminare. Eppure, proprio nell’ottobre del 2014 uno dei membri del *coetus*, Paolo Moneta, dichiarava: “l’indicazione è di muoverci celermente, in modo che la nostra proposta di riforma sia pronta per essere sottoposta al parere del Sinodo ordinario dei vescovi che si svolgerà nell’ottobre del 2015”. Pare pertanto che in principio dei lavori si pensasse, effettivamente, a un coinvolgimento dell’Assemblea Ordinaria dell’anno seguente nel cammino della riforma, secondo un calendario che tuttavia, per qualche motivo, è stato poi disatteso».

<sup>22</sup> **M.J. ARROBA CONDE**, *L’esperienza sinodale e la riforma*, cit., p. 135, che prosegue anche nella pagina successiva: “Il contesto è il primo criterio per interpretare il testo delle norme (can. 17); l’oscuramento di esso ha di fatto provocato l’esagerato richiamo ad altri due criteri: la *mens legislatoris*, ultimo tra i criteri indicati nel riferito canone (con il rischio di provocare derive positiviste), e quello della *prassi comune e costante della Curia Romana*, criterio dato dal can. 19 per i casi di *lacuna legis* e, comunque, di improbabile esistenza rispetto a una legge appena entrata in vigore”. Su tali posizioni di Arroba ci soffermeremo anche in seguito.

<sup>23</sup> **P. TOXÉ**, *La réforme des procès en nullité de mariage en droit canonique latin selon le motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *La réforme des nullités de mariage, une étude critique*, a cura di C. Dounot, F. Dussaubat, Artège Lethielleux, Paris, 2016, pp. 90-91.

<sup>24</sup> Peraltro su rappresentanza/rappresentatività in rapporto al Sinodo dei Vescovi, su cosa debba intendersi per *repraesentatio*, su rappresentatività dell’episcopato cattolico e rappresentatività del Collegio dei Vescovi, nonché su collegialità episcopale, sinodalità e partecipazione del popolo di Dio sempre in rapporto a questo istituto/istituzione cfr. le recenti puntualizzazioni di **É. KOUVEGLO**, *Il Sinodo dei Vescovi nella vita e nel diritto della Chiesa. Tra “collegialità episcopale” e “sinodalità”*, in *Apollinaris*, LXXXVIII (2015), p. 637 ss., che ripercorre altresì i dibattiti al riguardo. In generale su questi concetti nella Chiesa ci permettiamo di rinviare a **G. BONI, A. ZANOTTI**, *Sul contributo del diritto canonico al dibattito riguardo la democrazia*, in *Archivio giuridico*, CCXXXVI (2016), pp. 3-82.



corresponsabilità episcopale. Tra l'altro, sia rimembrato per inciso, il Sinodo dei Vescovi non assembla la *maior pars fratrum nostrorum* [del Papa: N.d.A.] *in episcopatu*<sup>25</sup> come la costruzione di una frase del *Motu Proprio Mitis iudex* non sintatticamente del tutto limpida potrebbe far intendere<sup>26</sup>: una frase, peraltro, assente nel *Motu Proprio* di modifica del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (CCEO)<sup>27</sup>. In tale senso corrobora altresì

---

<sup>25</sup> Nel proemio, ricordando che i Vescovi hanno sollecitato processi più rapidi e accessibili, nella nota 4 apposta al termine della frase si riporta: "Cf. Relatio Synodi, n. 48". Il Papa fa riferimento al Sinodo in Assemblea Straordinaria. Per l'istituto del Sinodo dei Vescovi nel *Codex Iuris Canonici* cfr. cann. 342 ss. del *Codex Iuris Canonici* (secondo il quale il Sinodo dei Vescovi è un'assemblea di Vescovi i quali, scelti dalle diverse regioni dell'orbe, si riuniscono in tempi determinati per favorire una stretta unione fra il Romano Pontefice e i Vescovi stessi, e per prestare aiuto con i loro consigli al Romano Pontefice nella salvaguardia e nell'incremento della fede e dei costumi, nell'osservanza e nel consolidamento della disciplina ecclesiastica e inoltre per studiare i problemi riguardanti l'attività della Chiesa nel mondo). Si vedano recentemente i contributi di **M. MIELE**, *Papa Francesco e gli sviluppi del metodo sinodale*, e **P. VALDRINI**, *Il Sinodo dei Vescovi nel pontificato di Papa Francesco*, in *Famiglia e matrimonio di fronte al Sinodo. Il punto di vista dei giuristi*, a cura di O. Fumagalli Carulli, A. Sammassimo, Vita e pensiero, Milano, 2015, rispettivamente p. 317 ss. e p. 477 ss.

<sup>26</sup> Cfr. **A. BECCIU**, *Una prassi antica. La centralità del Vescovo nei processi matrimoniali*, in *L'osservatore romano*, 5 novembre 2015, p. 5: "Tra i criteri fondamentali che hanno guidato l'opera di riforma del processo canonico, auspicata dalla maggioranza dei Vescovi, i quali hanno sollecitato - nelle recenti Assemblee sinodali - processi più rapidi ed accessibili, emerge con forza la figura ed il ruolo che assume il Vescovo diocesano, come stabilito da Papa Francesco con i due *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* e *Mitis et misericors Iesus*, che hanno riformato il processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio sia nella Chiesa Latina che nelle Chiese Orientali".

<sup>27</sup> Il Sinodo dei Vescovi è menzionato nel can. 46 del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (CCEO), il quale dispone, al paragrafo primo, che nell'esercitare la sua funzione, il Romano Pontefice è assistito dai Vescovi che gli possono dare una collaborazione in varie maniere tra le quali vi è il Sinodo dei Vescovi; gli sono inoltre di aiuto i padri Cardinali, la Curia Romana, i Legati pontifici, come pure altre persone e anche varie istituzioni secondo le necessità dei tempi; tutte queste persone e istituzioni adempiono l'incarico loro affidato in nome e con l'autorità dello stesso, per il bene di tutte le Chiese secondo le norme stabilite dal Romano Pontefice stesso. Per il paragrafo secondo la partecipazione dei Patriarchi e di tutti gli altri gerarchi, che presiedono le Chiese *sui iuris*, nel Sinodo dei Vescovi è regolata da norme speciali date dallo stesso Romano Pontefice. Si è stabilito che il Sinodo dei Vescovi sia in Assemblea Generale Ordinaria sia in Assemblea Generale straordinaria comprenda i Patriarchi, gli Arcivescovi maggiori e i Metropoliti fuori dei patriarcati delle Chiese cattoliche di rito orientale, mentre quello riunito in assemblea speciale comprenda i Patriarchi, gli Arcivescovi maggiori e i Metropoliti fuori dei patriarcati delle Chiese cattoliche di rito orientale, come pure coloro che rappresentano sia le Conferenze Episcopali di una o più nazioni sia gli istituti religiosi, purché tutti appartengano alle regioni per le quali il Sinodo dei Vescovi è stato convocato. Diversi i Sinodi dei Vescovi delle Chiese cattoliche orientali, come ricorda **G. MORI**, *Strutture di governo e autonomia delle Chiese particolari*, in



*l'incipit* che questa volta invece associa, assai emblematicamente, i due *Motu Proprio*, quello per la Chiesa latina e quello per le Chiese orientali, grondante di reminiscenze bibliche sul *munus petrinum* di potente forza evocativa<sup>28</sup>, a tenore del quale, per stare alla lettera del *Mitis iudex* - con leggere diversità dal *Mitis et misericors Iesus* che non tangono il profilo ora in esame -, 'Il Signore Gesù, Giudice clemente, Pastore delle nostre anime, ha affidato all'Apostolo Pietro e ai suoi Successori il potere delle chiavi per compiere nella Chiesa l'opera di giustizia e verità; questa suprema e universale potestà, di legare e di sciogliere qui in terra, afferma, corrobora e rivendica quella dei Pastori delle Chiese particolari, in forza della quale essi hanno il sacro diritto e davanti al Signore il dovere di giudicare i propri sudditi'<sup>29</sup>.

Nella successiva Relazione finale del Sinodo dei Vescovi riunito nella XIV Assemblea Generale Ordinaria nel 2015 non si è potuto far altro che prendere atto della superiore risoluzione:

«Per tanti fedeli che hanno vissuto un'esperienza matrimoniale infelice, la verifica dell'invalidità del matrimonio rappresenta una via da percorrere. I recenti *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* e *Mitis et Misericors Iesus* hanno condotto a una semplificazione delle procedure per la eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale. Con questi testi, il Santo Padre ha voluto anche "rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati" (MI, preambolo, III). L'attuazione di questi documenti costituisce dunque una grande responsabilità per gli Ordinari diocesani, chiamati a giudicare loro

---

**G. MORI, D. SALACHAS**, *Ordinamenti giuridici delle Chiese cattoliche orientali*, il Mulino, Bologna, 2000, p. 83: "la sinodalità nella tradizione orientale è manifestazione di attività di governo derivante dalla collegialità episcopale e posta al servizio della comunione tra le Chiese. Qui si pone, dal punto di vista dei rapporti ecumenici, un problema anche di confusione terminologica. Perché nella tradizione latina, pur trovando in essa spazio la nozione teologica di sinodalità, dal punto di vista giuridico questa si traduce in istituti in gran parte di tipo consultivo"; cfr. anche **G. NEDUNGATT**, *Sinodalità nelle Chiese cattoliche orientali secondo il nuovo Codice*, in *Concilium*, XXVIII (1992), p. 100 ss.

<sup>28</sup> Peraltro su questi riferimenti scritturali cfr. le precisazioni di **R. MINNERATH**, *Les références doctrinales dans le Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *Revue de droit canonique*, LXVII/1 (2017), pp. 94-96.

<sup>29</sup> Questo il testo in latino: "Mitis Iudex Dominus Iesus, Pastor animarum nostrarum, Petro Apostolo eiusque Successoribus potestatem clavium concedidit ad opus iustitiae et veritatis in Ecclesia absolvendum; quae suprema et universalis potestas, ligandi nempe ac solvendi his in terris, illam Ecclesiarum particularium Pastorum asserit, roborat et vindicat, cuius vi iidem sacrum ius et coram Domino officium habent in suos subditos iudicium faciendi". Precisiamo qui che le traduzioni in italiano del *Motu Proprio Mitis iudex* che riportiamo tra apici alti in questa trattazione sono tratte dal testo presente nel sito ufficiale della Santa Sede, segnalando le variazioni intervenute.



stessi alcune cause e, in ogni modo, ad assicurare un accesso più facile dei fedeli alla giustizia. Ciò implica la preparazione di un personale sufficiente, composto di chierici e laici, che si consacrino in modo prioritario a questo servizio ecclesiale. Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale (cfr. MI, Art. 2-3)» (n. 82)<sup>30</sup>.

Campeggia pertanto anzitutto l'interrogativo se i due *Motu Proprio* del Romano Pontefice abbiano, oltre che soddisfatto le preoccupazioni esternate, anche ascoltato i suggerimenti provenienti dall'episcopato raccolti nel Sinodo del 2014: il quale, si è constatato, aveva sì caldeggiato un qualche aggiustamento, ma senza preferire una via, e con l'avvertimento a non mettere mai a repentaglio il "giudizio affidabile" in vista dell'"accertamento della verità" attraverso la "preparazione di sufficienti operatori, chierici e laici con dedizione prioritaria"<sup>31</sup>. O se non abbia preso ancora una volta il sopravvento il Sinodo dei *media* che - come già avvenne con il Concilio Vaticano II<sup>32</sup> - hanno messo in bocca ai Vescovi *desiderata* insussistenti verso una radicale trasfigurazione della normativa processuale: oltre che, come tutti rimembreranno, inscenato cospirazioni nonché cruente, del tutto fantasiose, guerre intestine.

Asserire quasi trionfalmente che i *Motu Proprio* esaudiscono *ad unguem* le aspettative e gli aneliti dell'episcopato, e al contempo che essi procedono senza scosse e cesure nel solco del magistero precedente solo perché rispondono alla domanda di snellire e velocizzare i processi pare ingenuamente incensatorio. Nessuno agognava un processo interminabile, tortuoso e involuto: né mai forse è avvenuto nella storia della Chiesa, per

---

<sup>30</sup> *Relatio finalis* (24 ottobre 2015) della XIV Assemblea Generale Ordinaria svoltasi dal 4 al 25 ottobre, *La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo* (cfr. anche il n. 53).

<sup>31</sup> Rileva sul punto cautamente **M. DEL POZZO**, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, Edusc, Roma, 2016, p. 25: "I Padri, coscienti dell'onerosità e complessità dei compiti affidati, hanno manifestato in pratica la loro soddisfazione e consapevole collaborazione. / La panoramica sinteticamente proposta manifesta che l'iniziativa legislativa del Romano Pontefice si inserisce in un contesto ecclesiale già abbastanza disposto e preparato. Le direttive della semplificazione e della celerità sono state costantemente ribadite nelle ultime riunioni dell'episcopato. Le linee principali della riforma inoltre non si discostano troppo dalle aspirazioni o proposte avanzate".

<sup>32</sup> Più volte lo ha sottolineato **BENEDETTO XVI**, da ultimo nel *Discorso in occasione dell'incontro con i parroci e il clero di Roma* del 14 febbraio 2013, in *Insegnamenti di Benedetto XVI*, IX, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2014, p. 230 ss.



lo meno del Novecento<sup>33</sup>, ove si accumulano le istanze per l'efficienza e la celerità della giustizia<sup>34</sup>. Non è questo, infatti, il punto, ma si tratta di vedere come la meta, già postasi del resto (e invero non disattesa) dalla codificazione del 1983<sup>35</sup>, sia stata raggiunta.

Certo è che la messa in pratica delle innovazioni davvero consistenti apportate al diritto processuale matrimoniale, a partire da quelle assai incisive sulla stessa *pars* statica del medesimo, e poi peculiarmente l'avvio *processus brevior* che vede come insostituibile protagonista della decisione sulla validità del connubio il Vescovo diocesano, sta creando non poche difficoltà proprio all'episcopato<sup>36</sup>. E ciò

---

<sup>33</sup> Si sofferma largamente sulla costante preoccupazione riguardo alla celerità dei processi di nullità matrimoniale (specie palesata nel Concilio Vaticano II e nel Sinodo dei Vescovi del 1967), e segnatamente sull'evoluzione delle soluzioni giuridiche a partire dal *Codex Iuris Canonici* del 1917 fino alla recente riforma **C. LÓPEZ SEGOVIA**, *La confirmación de la sentencia en el M. P. Mitis Iudex Dominus Iesus. Elementos de continuidad*, in *Anuario de derecho canónico*, V (2016), p. 123 ss. Ma "La preocupación de la Iglesia por favorecer una administración de justicia rápida ha sido una constante a lo largo de su historia": **L. DE RUSCHI**, *El processus brevior del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., p. 171, che si diffonde sul punto.

<sup>34</sup> Cfr. **O. FUMAGALLI CARULLI**, *Celerità della via giudiziaria e pastorale di prossimità nella riforma del processo matrimoniale canonico*, in *JusOnline*, n. 2/2016, p. 24: "Sia ben chiaro: la celerità nel risolvere il dubbio se i due sono o no validamente coniugati non è novità dei nostri tempi. Può dirsi esigenza perseguita in modo più o meno prioritario lungo i secoli della bimillennaria storia della Chiesa".

<sup>35</sup> Cfr. **D. BAMUENE SOLO**, *Il Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus: alcune riflessioni canonistiche*, in *Veritas et jus*, VI (2015), p. 67: "La garanzia della celerità nell'amministrazione della giustizia è stato uno dei principi ispiratori della revisione dell'intero codice del 1983. Non si può non dare atto che la legislazione del 1983 aveva mirato a una organizzazione del processo ordinario tale da consentire che *iustitia celeriter administretur*".

<sup>36</sup> **G. RABINO**, *Riflessioni sull'origine sinodale*, cit., pp. 1-24, dopo un'accurata disamina dei testi sinodali, afferma che "Non si può concludere [...] in favore di un'effettiva *origine sinodale* dell'ultima riforma dei processi di nullità matrimoniale", in particolare, «se va riconosciuto come il biennio sinodale sia stato parte del contesto generale di "incubazione" della riforma dei processi matrimoniali, nel caso dell'affidamento del *processus brevior* alla decisione finale del Vescovo diocesano occorre invece prendere atto di come il Pontefice non abbia agito in armonia con reali sollecitazioni "dal basso" o con gli auspici dei Padri sinodali *omnino approbantes*, bensì autenticamente *motu proprio*» (*ivi*, pp. 23-24). Ancora recentemente, invece, Papa **FRANCESCO**, *Discorso del Santo Padre ai partecipanti al Corso promosso dal Tribunale della Rota Romana*, 25 novembre 2017, consultabile *online* nel sito ufficiale della Santa Sede, ha affermato con riferimento alle due Lettere Apostoliche: "Questi due provvedimenti sono scaturiti da un contesto sinodale, sono espressione di un metodo sinodale, sono l'approdo di un serio cammino sinodale. Di fronte alle questioni più spinose che riguardano la missione evangelizzatrice e la salvezza delle anime, è importante che la Chiesa recuperi sempre più la prassi sinodale della prima comunità di Gerusalemme, dove Pietro insieme con gli altri Apostoli



per una congerie di ragioni: dalla redazione a volte non perfetta e anzi difettosa di alcuni disposti, alla cronica deficienza di fondi e soprattutto di personale professionalmente qualificato (per erigere tribunali diocesani competenti in materia matrimoniale che i *Motu Proprio* sembrano 'prediligere'), la quale certo non si è miracolosamente dileguata all'improvviso; ma anche per una innegabile impreparazione dei Vescovi del mondo, per lo più colti alla sprovvista da questa loro pressoché inedita responsabilità giudiziaria<sup>37</sup>, per la quale si devono rapidamente e alacramente attrezzare<sup>38</sup>. Ma non di questo ci occupiamo nella presente sede. Credo tuttavia si possa rilevare come, al di là del questionario indirizzato alle Chiese particolari in previsione della riunione dei Sinodi dei Vescovi<sup>39</sup>, i quali invero avevano un programma immenso e

---

e con tutta la comunità sotto l'azione dello Spirito Santo cercavano di agire secondo il comandamento del Signore Gesù".

<sup>37</sup> Sull'inconsistenza dei tentativi di esaltare il Vescovo giudice in prima persona (segnatamente nel *processus brevior*) come glorioso ritorno alle origini del ministero episcopale e quindi come un naturale sviluppo nella tradizione giuridica della Chiesa si veda la precisa e documentata ricostruzione storica (con indicazione di ulteriore letteratura) di **G. RABINO**, *Ipse Episcopus iudex: ritorno alla tradizione canonica?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 26 del 2017, pp. 1-43, ove si conclude: «Il culmine dello sviluppo storico che si è preso in esame - l'art. 22 § 2, DC - rappresenta dunque un evidente punto di frizione con il III criterio fondamentale del *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* da cui si sono prese le mosse. Spesso trascurato nei commenti successivi alla promulgazione della novella, quando non inteso solamente come una sorta di "limite" da superare, questo articolo dell'Istruzione voluta da Giovanni Paolo II non costituiva certo un corpo estraneo inserito nel tessuto dello *ius Ecclesiae*, bensì - al contrario - il logico punto d'arrivo di un percorso plurisecolare che, anche (o soprattutto?) per loro consapevole iniziativa, aveva progressivamente indotto i pastori delle Chiese locali a non esercitare più di persona l'ufficio di giudici nelle cause giudiziarie (specie matrimoniali), riservandosi i compiti di provvedere alle nomine degli operatori giudiziari e di vigilare sull'operato di questi (come del resto negli ambiti, pur di cruciale importanza, della formazione dei candidati al sacerdozio e dell'amministrazione economica della diocesi). [...] /È dunque evidente come la prospettiva della nuova disciplina si discosti dal cammino che si è cercato di presentare in queste pagine» (*ivi*, pp. 40-41).

<sup>38</sup> Cfr., per l'Italia, **L. ACATTOLI**, *Disagio tra Vescovi e Papa*, in *Il regno. Attualità*, LXI (2016), pp. 319-320, che riporta tra virgolette le frasi direttamente pronunciate da Vescovi da lui intervistati (di cui non riporta il nome). Tra le lamentele diffuse tra i Vescovi la seguente: il Papa «"Nella riforma del processo di nullità ha posto il Vescovo come giudice unico e ora vengono da me - povero - come se io potessi affrontare ogni caso: è lei il giudice, l'ha detto il papa. E tutti vogliono il processo breve"» (*ivi*, p. 320).

<sup>39</sup> Come ricorda **R. RODRÍGUEZ CHACÓN**, *Antecedentes, estructura y valor jurídico*, cit., p. 20, il *Documento preparatorio* del Sinodo in Assemblea Straordinaria, «incluía en su apartado III un *questionario* que en su número 4, bajo el título "Sulla pastorale per far fronte ad alcune situazioni matrimoniali difficili", en la letra f), invitaba a los consultados a pronunciarse sobre lo siguiente: /"f) lo snellimento della prassi canonica in ordine al



pregnante, ben eccedente la questione della giustizia, dedicando quindi al punto specifico un'attenzione circoscritta, forse proprio la rilevanza della riforma che andrà a ripercuotersi non lievemente sulle diocesi (e non solo) disseminate nel mondo meritasse una consultazione più capillare e insieme focalizzata: realizzata segnatamente, una volta raccolti gli 'umori della base', per così dire, presso coloro ai quali è addossata la responsabilità dei processi e presso coloro che se ne sobbarcano *de facto*. Naturalmente attraverso il concorso delle Conferenze Episcopali e con l'assistenza vigile del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il dicastero che più di ogni altro dovrebbe essere edotto delle condizioni concrete in cui opera la giustizia ecclesiale nelle varie zone della cristianità<sup>40</sup>.

Allo stato attuale alla profilassi deve sostituirsi la terapia, laddove necessaria: essenziale pertanto sarà un *check-up* assai minuzioso a due anni dall'entrata in vigore dei due *Motu Proprio*, per sondarne la zelante attuazione ovvero l'insabbiamento, per calcolare i vantaggi conseguiti ovvero censire i problemi emergenti o anche, eventualmente, con realismo e oggettività, misurare le storture e i danni che dovessero già essersi verificati. Un'occasione sarà la compilazione della relazione sullo stato e l'attività che i tribunali dovranno effettuare in ottemperanza alla Lettera Circolare della Segnatura *Inter munera* del 30 luglio del 2016, divulgata alla fine dello stesso anno<sup>41</sup> che la ha reimpostata alla luce dei cambiamenti

---

riconoscimento della dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale potrebbe offrire un reale contributo positivo alla soluzione delle problematiche delle persone coinvolte? Se sì in quali forme?»; una domanda, invero, formulata un po' retoricamente.

<sup>40</sup> Come noto la Segnatura, 'oltre ad esercitare la funzione di supremo tribunale, provvede alla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa' (art. 121 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus* [PB] di **GIOVANNI PAOLO II**, 28 giugno 1988, in *A.A.S.*, LXXX [1988], p. 841 ss.; cfr. anche can. 1445 § 3 CIC; art. 35 della *Lex propria* della Segnatura medesima del 2008: cfr. **BENEDETTO XVI**, *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Antiqua ordinatione quibus Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae Lex propria promulgatur*, 21 giugno 2008, *ivi*, C [2008], p. 513 ss.); a essa compete anche, secondo la formulazione dell'art. 124 PB, di '1° esercitare la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia e prendere misure, se necessario, nei confronti degli avvocati o dei procuratori; / 2° giudicare circa le petizioni rivolte alla Sede Apostolica per ottenere il deferimento della causa alla Rota Romana; / 3° prorogare la competenza dei tribunali di grado inferiore; / 4° concedere l'approvazione, riservata alla Santa Sede, del tribunale di appello, come pure promuovere e approvare l'erezione di tribunali interdiocesani'.

<sup>41</sup> È comparsa infatti nel novembre/dicembre 2016 sul sito ufficiale della Santa Sede la Lettera Circolare *Inter munera* del 20 luglio 2016, Protocollo n. 51712/16 VT, [www.vatican.va](http://www.vatican.va); disponibile sul web anche la modulistica plurilingue relativa al rapporto da compilare sulla situazione dei tribunali ecclesiastici, nella Chiesa latina e nelle Chiese orientali - *Relatio Annualis de Statu et Activitate Tribunalium pro Ecclesia Latina; Relatio Annualis de Statu et Activitate Tribunalium pro Ecclesiis Orientalibus*: con traduzione in varie



normativi sopraggiunti. Rimaniamo infatti persuasi che ciò che occorre ed è mancata, distorcendo in qualche misura diagnosi e prognosi delle pur innegabili difficoltà, e che occorre a tutt'oggi, per ulteriori ragioni viepiù amplificata, sia una penetrante opera di informazione a tutto tondo sulla realtà dei processi di nullità matrimoniale. Prima della riforma essa avrebbe contribuito a sfatare certe mistificanti e false 'leggende nere' sui tribunali ecclesiastici, raffigurati a tinte fosche come forche caudine dai decorsi biblici e dagli esiti aleatori che hanno pregiudicato la percezione collettiva al riguardo, così comprimendo e disincentivando l'accesso a un servizio a favore del popolo di Dio<sup>42</sup>. Oggi invece consentirebbe di comprendere l'impatto che i due *Motu Proprio* hanno avuto sui pastori e sulle comunità a essi commedate, ponendosi in ascolto delle loro voci per provvedere a emende e rettificazioni che si dimostrassero improrogabili. Perché se è vero che la dottrina si è con slancio impegnata nello studio dei provvedimenti legislativi mirando a suggerire soluzioni scientificamente testate agli interrogativi insorgenti, anche e anzi soprattutto dalla prassi giungeranno *inputs* che sarebbe disennato ignorare.

Tornando rapidamente ai Sinodi dei Vescovi dai quali siamo partiti nella nostra disamina, va notato come in una precoce (ai primi di ottobre 2015) intervista il Presidente della Commissione che aveva redatto le leggi con enfasi dichiarava: "I due motupropri sono frutto del cammino sinodale ed espressione autentica della collegialità episcopale"<sup>43</sup>. E non pochi canonisti insistono sulla stretta, obbligatoria connessione che a livello interpretativo si dovrebbe instaurare tra la novella pontificia del 2015 e le "riflessioni maturate durante i lavori dell'Assemblea straordinaria del Sinodo dei Vescovi"<sup>44</sup>, ovvero altresì gli esiti di tutti e

---

lingue, non in italiano -, con le relative istruzioni - Istruzioni per la compilazione della *Relatio annualis de statu et activitate Tribunalium*: anche qui con traduzione in varie lingue, non in italiano -. Le *Litterae circulares de Statu et activitate Tribunalium* sono state poi pubblicate in *A.A.S.*, CVIII (2016), pp. 948-953.

<sup>42</sup> Cfr. **C.M. MORÁN BUSTOS**, *Retos de la reforma procesal de la nulidad del matrimonio*, in *Ius canonicum*, LVI (2016), p. 13.

<sup>43</sup> **P.V. PINTO**, *Speranza e non paure. Intervista al Decano della Rota Romana sul nuovo processo matrimoniale*, in *L'osservatore romano*, 8 ottobre 2015, p. 7. Si vedano peraltro le puntualizzazioni di **R. MINNERATH**, *Les références doctrinales*, cit., pp. 101-102, sulle differenze tra collegialità e sinodalità.

<sup>44</sup> **M.J. ARROBA CONDE**, *Le "Litterae motu proprio datae" sulla riforma dei processi*, cit., p. 555, che prosegue nella pagina successiva: «ritengo che questo sia un dato ermeneutico di spessore, e che costituisca inoltre una circostanza specialissima che incide nella formazione stessa della Legge; è quindi d'obbligo prestare a essa la necessaria attenzione, altrimenti c'è il rischio di riflettere senza la dovuta aderenza alla realtà. Come circostanza più particolare ci si deve inoltre riferire alle risposte date al "Questionario" che sostituì gli abituali "Lineamenta" di preparazione per il Sinodo».



due i Sinodi dei Vescovi del biennio 2014-2015, i quali si prospetterebbero quale “Contesto obbligatorio nel senso ermeneutico stabilito dal can. 17”<sup>45</sup>: a volte anche esplicitamente invocando un parallelismo se non una specularità con il legame della codificazione del 1983 con il Concilio Vaticano II nel quale essa si innerva, secondo le vibranti e obbliganti ammonizioni di Papa Wojtyła<sup>46</sup> a partire dalla Costituzione Apostolica di promulgazione *Sacrae disciplinae leges*<sup>47</sup>. Così i *Motu Proprio* del 2015 andrebbero addirittura classificati come veri e propri ‘documenti sinodali’ provenienti non solo dal Papa ma dall’episcopato radunato appunto nel Sinodo<sup>48</sup>. Si spinge poi lo spettro dell’integrazione ermeneutica

---

<sup>45</sup> **M.J. ARROBA CONDE**, *L’esperienza sinodale e la riforma*, cit., p. 130, il quale esprime il “convincimento che il Sinodo nel suo insieme, non quindi solo l’assemblea del 2014, ma anche quella ordinaria del 2015, celebrata con i *motu proprio* già promulgati, ma non ancora vigenti, debba intendersi come contesto del cambiamento normativo. Contesto obbligatorio nel senso ermeneutico stabilito dal can. 17, ossia, in un senso analogo a quello che Giovanni Paolo II attribuì al Concilio, per riferirsi al contesto interpretativo del codice”. Cfr. anche **ID.**, *La experiencia sinodal y la reciente reforma procesal en el Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *Anuario de derecho canónico*, V (2016), p. 166 ss.; **M.J. ARROBA CONDE**, **C. IZZI**, *Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità del matrimonio. Dopo la riforma con il Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, San Paolo, Cinisello Balasamo (MI), 2017, p. 11 ss., e *passim*. Va detto che nel canone con “contextus” si dovrebbe intendere il contesto in qualche modo ‘interno’ alla legge (luogo ove si trova la norma all’interno di un corpo normativo più ampio o dell’intero sistema normativo); il riferimento al Sinodo potrebbe essere piuttosto, alla luce sempre del can. 17, una circostanza della legge antecedente e concomitante rispetto alla legge interpretanda.

<sup>46</sup> Cfr. **M.J. ARROBA CONDE**, *Le “Litterae motu proprio datae” sulla riforma dei processi*, cit., p. 556, nota 8: «Oserei affermare l’esigenza di un’obbligata “ermeneutica sinodale” costitutiva del “contesto” che permette di capire il “testo” delle Norme. Se il Concilio Vaticano II fu indicato da Giovanni Paolo II come il “contesto” per interpretare i concetti del CIC 1983, non è azzardato sostenere che le Assemblee sinodali del 2014 e 2015 siano il contesto della riforma dei Processi. Non ha invece molto senso in questa fase iniziale della vigenza delle nuove Norme richiamare presunte espressioni della “*mens Legislatoris*”, tra le altre ragioni, per l’inconsueta forma con cui si presenta il corpo normativo dove [...] oltre al Proemio e alla modifica del Canoni, si sono aggiunte altre Norme il cui obiettivo, dichiarato espressamente dal Legislatore, è proprio quello di esporre la sua “*mens*” per facilitare l’applicazione dei Canoni e integrarli, se fosse necessario». Tratteremo in seguito di altre varie ‘dichiarazioni della *mens legislatoris*’.

<sup>47</sup> Cfr. **GIOVANNI PAOLO II**, *Constitutio Apostolicae Sacrae disciplinae leges*, 25 gennaio 1983, in *A.A.S.*, LXXV (1983), II, pp. VII-XIV. Come già ricordato, appunto ad avviso di **M.J. ARROBA CONDE**, *La experiencia sinodal y la reciente reforma*, cit., p. 171, nota 18, la connessione tra i Sinodi e i *Motu Proprio* è “análoga a la indicada por Juan Pablo II respecto a CIC en la c. a. *Sacrae Disciplinae Leges*, cuya promulgación es ciertamente un acto pontificio pero expresivo de un sentir colegial”.

<sup>48</sup> **F. COCCOPALMERIO**, *Principi ispiratori del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *Tribunale Ecclesiastico Regionale Flaminio Bologna - Relazione annuale 2016*, Bologna, 16 febbraio 2017, p. 18: “La prima cosa da sottolineare è che sia il *Mitis iudex* che il m.p. che



all'Esortazione Apostolica post-sinodale *Amoris laetitia* promulgata da Papa Bergoglio il 19 marzo 2016<sup>49</sup>: d'altronde lo stesso Papa pare tracciare questo 'triangolo'<sup>50</sup>, se vogliamo usare il famoso tropo giovanneo-paolino<sup>51</sup>.

Sicuramente le apprensioni palesate dai Vescovi, e la premura di quello di Roma in particolare, non possono non costituire l'orizzonte di riferimento in primo luogo per la comprensione e in secondo luogo per l'esecuzione della novella, la quale in due punti (segnatamente il *Motu Proprio* relativo al *Codex Iuris Canonici*) richiama la III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi: nel proemio e nella breve premessa agli articoli della *Ratio procedendi*.

Si deve tenere conto, però, che i *Motu Proprio* stessi paiono solleciti nel fornire, del tutto autoreferenzialmente, un'intelaiatura concettuale di riferimento, a guisa di *legenda* delle previsioni legislative, esplicitandone la

---

riguarda i procedimenti di nullità delle Chiese orientali *sui iuris* sono due documenti sinodali perché provengono dal Sinodo dei Vescovi sulla famiglia, soprattutto nella sua prima fase di celebrazione, quella dell'ottobre 2014 perché lì - si potrebbero leggere i testi ma non abbiamo tempo di farlo - i Vescovi hanno veramente richiesto al Papa di modificare, nel senso che poi vedremo, la procedura per le dichiarazioni di nullità. Questo è da ricordare con molta attenzione: il testo è sinodale, non viene solo dal Papa, tanto meno viene dalla Commissione che l'ha preparato ma viene dall'episcopato radunato nel Sinodo dei Vescovi e Papa Francesco ha dato la risposta a questa domanda: allo scopo di velocizzare i processi dei quali stiamo trattando, Papa Francesco il 27 agosto 2014 ha costituito una Commissione apposita che studiasse possibili soluzioni".

<sup>49</sup> Cfr. **FRANCESCO**, Esortazione Apostolica post-sinodale *Amoris laetitia*, in *A.A.S.*, CVIII (2016), pp. 311-446.

<sup>50</sup> Cfr. **FRANCESCO**, *Discorso ai partecipanti al Corso sul processo matrimoniale*, 25 febbraio 2017, consultabile online all'indirizzo [www.vatican.va](http://www.vatican.va): «Quanto è stato discusso e proposto nel Sinodo dei Vescovi sul tema "Matrimonio e famiglia", è stato recepito e integrato in modo organico nell'Esortazione apostolica *Amoris laetitia* e tradotto in opportune norme giuridiche contenute in due specifici provvedimenti: il motu proprio *Mitis Iudex* e il motu proprio *Misericors Iesus*».

<sup>51</sup> Cfr. **GIOVANNI PAOLO II**, *Discorso per la presentazione ufficiale del nuovo Codice di Diritto Canonico*, 3 febbraio 1983, consultabile online all'indirizzo [www.vatican.va](http://www.vatican.va) (ovvero *Allocutio a Summo Pontifice in aula supra porticum Vaticanae basilicae habita, ad novum Codicem Iuris Canonici, paucis ante diebus promulgatum, publice exhibendum*, 3 febbraio 1983, in *A.A.S.*, LXXV [1983], I, p. 463): "Concludendo, vorrei disegnare dinanzi a voi, a indicazione e ricordo, come un ideale triangolo: in alto, c'è la Sacra Scrittura; da un lato, gli Atti del Vaticano II e, dall'altro, il nuovo Codice Canonico. E per risalire ordinatamente, coerentemente da questi due Libri, elaborati dalla Chiesa del secolo XX, fino a quel supremo e indeclinabile vertice, bisognerà passare lungo i lati di un tale triangolo, senza negligenze ed omissioni, rispettando i necessari raccordi: tutto il Magistero - intendo dire - dei precedenti Concili ecumenici e anche (omesse, naturalmente, le norme caduche ed abrogate) quel patrimonio di sapienza giuridica, che alla Chiesa appartiene".



*ratio*. Così, in maniera non molto consueta e anzi singolare nei testi legislativi, si esordisce, dopo qualche frase introduttiva, con una sorta di tavola prospettica - articolata in otto numeri<sup>52</sup>: la numerazione (romana) è invero assente nel *Motu Proprio Mitis et misericors Iesus* -, dei "fundamentalia criteria quae opus reformationis rexerunt". Segnatamente si menziona l'abrogazione dell'obbligo della doppia conforme, bastando la certezza morale raggiunta dal primo giudice a norma del diritto affinché le parti siano ammesse a nuove nozze; il giudice unico chierico sotto la responsabilità del Vescovo; "Ipse Episcopus iudex [...] speciatim [...] in processo breviori"; il processo più breve; il ripristino ("restituatur oportet") dell'appello alla sede metropolitana; il ruolo di supporto e aiuto delle Conferenze Episcopali "ad reformationem matrimonialis processus adimplendam", nonché l'auspicio alla gratuità delle procedure; l'appello alla Sede Apostolica.

Anche a un primo sguardo trapela l'eterogeneità delle enunciazioni: in alcune, patentemente, si condensano più che capisaldi orientativi, le più rilevanti innovazioni apprestate, delle quali peraltro si sunteggiano le motivazioni. Abbiamo seguito l'ordine che compare nel documento pontificio, il quale tramite la stessa formulazione letterale sembrerebbe additare quasi una sequenza gerarchica di importanza: infatti nel I si esordisce con un *imprimis* che, si è appuntato, è 'concettuale', nel senso che la possibilità dell'esecutività della prima sentenza dichiarativa della nullità sarebbe situata al primo posto per la sua preminenza<sup>53</sup>. Eppure non

---

<sup>52</sup> L'ottavo invero, 'Previsioni per le Chiese orientali', secondo cui 'Tenuto conto, infine, del peculiare ordinamento ecclesiale e disciplinare delle Chiese Orientali, ho deciso di emanare separatamente, in questa stessa data, le norme per riformare la disciplina dei processi matrimoniali nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali', non pare un criterio fondamentale, semmai una constatazione neppure indispensabile; e infatti ovviamente non compare nel *Motu Proprio Mitis et misericors Iesus* un riferimento alla disciplina per la Chiesa latina.

<sup>53</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Circa i motivi del M.p. "Mitis iudex" e il suo inserimento nel sistema delle fonti*, in *Ius et matrimonium II. Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a cura di H. Franceschi, M.Á. Ortiz, Edusc, Roma, 2017, p. 56: «L'importanza della possibilità dell'esecutività della prima sentenza dichiarativa della nullità è dimostrata dal fatto che essa costituisce il primo dei "criteri fondamentali che hanno guidato l'opera di riforma". E tale priorità non riguarda semplicemente la "posizione" (uno degli otto "criteri" enumerati nel Proemio del MI doveva pur essere il primo ...), ma è anche "concettuale": "È parso opportuno, anzitutto [*imprimis*] ..."». N. SCHÖCH, *Giustizia e misericordia nella riforma del processo di nullità matrimoniale ordinario*, in *Le sfide delle famiglie tra diritto e misericordia. Confronti ad un anno dalla riforma del processo di nullità matrimoniale nello spirito dell'Amoris laetitia*, cit., p. 85, nota però che "non sembra che sull'obbligo della doppia sentenza conforme vi sia stata una particolare discussione nell'aula sinodale".



si può troppo ingigantire tale graduatoria: se forse si può ammettere che la sufficienza di una sola sentenza in favore della nullità esecutiva sia modifica di grande influsso per la celerizzazione delle cause di nullità matrimoniali spronata appassionatamente dai Vescovi, nondimeno crediamo non si possa negare che, sul piano teologico ed ecclesiologico, altri 'criteri', come quello sulla centralità, nell'esercizio della potestà giudiziale, dell'ufficio capitale del Vescovo<sup>54</sup> o che esalta il *munus provinciae ecclesiasticae capitis* - pure se «colpisce che il Proemio V si esprima in termini di "ripristino" della Sede Metropolitana»<sup>55</sup>, essendo la maggior parte dei tribunali locali di appello tribunali metropolitani<sup>56</sup> -

---

<sup>54</sup> Si scrive anche nella premessa del *Motu Proprio Mitis et misericors Iesus*: 'In questa prospettiva, importantissimo è il ministero del Vescovo, il quale, secondo l'insegnamento dei Padri orientali, è giudice e medico, poiché l'uomo, ferito e caduto (*peptokós*) a causa del peccato originale e dei propri peccati personali, divenuto infermo, con le medicine della penitenza ottiene da Dio la guarigione e il perdono e viene riconciliato con la Chiesa. Il Vescovo infatti - costituito dallo Spirito Santo come figura di Cristo e al posto di Cristo ("*eis typon kai tòpon Christou*") - è anzitutto ministro della divina misericordia; pertanto l'esercizio della potestà giudiziale è il luogo privilegiato in cui, mediante l'applicazione dei principi della "oikonomia" e della "akribeia", egli porta ai fedeli bisognosi la misericordia risanatrice del Signore'.

<sup>55</sup> **M.J. ARROBA CONDE**, *L'esperienza sinodale e la riforma*, cit., p. 141; **M.J. ARROBA CONDE**, **C. IZZI**, *Pastorale giudiziaria e prassi processuale*, cit., p. 80, ove anche nella nota 61 si aggiunge: "Si attribuisce alla sede metropolitana un valore simbolico, la sinodalità, che appartiene piuttosto all'ufficio personale del Metropolita, al quale si affida l'appello contro le sentenze emanate da un Vescovo suffraganeo nel processo *brevior*". Recita il *Mitis iudex*: "Appellatio ad Sedem Metropolitanam restituatur oportet, quippe quod munus per saecula stabile, tamquam provinciae ecclesiasticae capitis, insigne perstat synodalitatis in Ecclesia". Nel *Mitis et misericors Iesus* si afferma per converso: "Appellatio ad Sedem Metropolitanam, utpote ad munus provinciae ecclesiasticae capitale, per saecula stabile, insigne est primigeniae synodalitatis in Ecclesiis orientalibus speciei, ideoque sustinenda fovendaque est" ("L'appello alla Sede Metropolitana, come ufficio capitale della provincia ecclesiastica, stabile nei secoli, è un segno distintivo della primigenia forma della sinodalità nelle Chiese orientali, che deve essere sostenuto e incoraggiato").

<sup>56</sup> Più radicale la critica di **G.P. MONTINI**, *De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus*, I/2. Pars statica addenda post Litteras Apostolicas motu proprio datas *Mitis Iudex Dominus Iesus*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Romae, 2017, pp. 119-120: «Il testo del principio non è di facile comprensione sia in relazione alla normativa del Codice sia in relazione alla *ratio* in esso formulata sia in relazione al testo dei canoni del *MIDI*. /In relazione al Codice non si sostiene: il can. 1438, n. 1 enuncia chiaramente il medesimo principio [...]. / In relazione alla *ratio* non si sostiene in quanto l'istituzione del metropolita non è segno di sinodalità, bensì di gerarchia. La provincia ecclesiastica, e più specificatamente il *coetus* dei Vescovi suffraganei, il concilio particolare e, oggi, la conferenza episcopale regionale o, in alcuni casi, nazionale, questi sì sono segno di sinodalità. O, al limite, se si vuole tutto concedere, sono questi ultimi *insigna synodalitatis* secondo la *mens* del concilio Vaticano II. / In



non possono non reputarsi di notevole, e forse maggior peso, nell'economia complessiva, ultimamente soteriologica, dell'ordinamento canonico: oltre che essere recepiti, per dir così, *sine bello*, mentre la cancellazione dell'obbligo della doppia conforme ha sollevato qualche timore.

In base a quest'elenco la dottrina - e non solo<sup>57</sup> - ha enucleato quelle che sarebbero le stelle polari più luminose, per così dire, da seguire, riassumendole in alcuni motti simbolici: valorizzazione del Vescovo diocesano, pastorale di prossimità, celerità e semplicità delle procedure, economicità ovvero contrazione dei costi se non totale gratuità. Altri ancora hanno altresì attinto alle parole introduttive che precedono gli stessi *fundamentalia criteria* per allegare, oltre alla *salus animarum*<sup>58</sup> e al *bonum christifidelium* che sempre devono rilucere *in Ecclesia*, il principio della difesa dell'indissolubilità del vincolo coniugale<sup>59</sup>, la riduzione della 'distanza fisica e morale' dei fedeli dalle strutture giuridiche ecclesiali e il privilegio della via giudiziale<sup>60</sup> scartando quella amministrativa<sup>61</sup>.

---

relazione al testo dei canoni *MIDI* non si sostiene, in quanto l'appello alla sede metropolitana (rectius: al *tribunal metropolitanum*) è limitato dalla clausola che si legge al can. 1673 § 6: "*salvis praescriptis cann. 1438-1439 et 1444*", ossia dalla normativa attuale e, ovviamente, dalla normativa speciale che rimane in vigore».

<sup>57</sup> Il **TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA**, nel *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano, gennaio 2016, pp. 9-12, di cui tratteremo in seguito, ha identificato quattro "Capisaldi della riforma": "La centralità del Vescovo nel servizio della giustizia [...] La sinodalità nel servizio pastorale della giustizia [...] Procedure più semplici e agili [...] La gratuità delle procedure".

<sup>58</sup> **H. WARNINK**, *Il motu proprio Mitis iudex*, in *Concilium*, LII (2016), p. 117, riconduce le "otto proposizioni, che dirigono la riforma del processo di annullamento", al "principio generale della salvezza delle anime".

<sup>59</sup> Per **A. GIORDANO**, *Il processo brevior avanti al Vescovo attraverso ORil prisma della giurisdizione contenziosa*, in *Archivio giuridico*, CCXXXVII (2017), p. 169, "Che la difesa dell'indissolubilità del vincolo integri il principio cardine della riforma discenderebbe non solo dal tenore del mandato pontificio [...] e dalle dichiarazioni rese, alla stregua di interpretazione autentica, dal Pontefice, nella conferenza stampa durante il volo di ritorno dagli Stati Uniti del 27 settembre 2015, ma anche dalla lettera del *Proemio* [...]". Come vedremo, le 'interpretazioni autentiche' dei *Motu Proprio* del 2015 del Pontefice si stanno moltiplicando.

<sup>60</sup> Cfr. **F. DANEELS**, *A first approach to the reform of the process for the declaration of nullity of marriage*, in *The Jurist*, LXXVI (2016), p. 123 ss.

<sup>61</sup> "Quod fecimus vestigia utique prementes Decessorum Nostrorum, volentium causas nullitatis matrimonii via iudiciali pertractari, haud vero administrativa, non eo quod rei natura id imponat, sed potius postulatio urgeat veritatis sacri vinculi quammaxime tuendae: quod sane praestant ordinis iudicarii cautiones". Su questa affermazione nonché sul "sentido general del rechazo de la *vía administrativa*" da parte dei *Motu Proprio* rinviando alla puntuale trattazione di **J. MIRAS**, *La confirmación de la vía judicial para las causas de nulidad del matrimonio en el m.p. Mitis Iudex*, Conferencia en el



Comunque, al di là di qualche esigua differenza terminologica nell'identificazione sinottica e di qualche lieve divario nella 'classificazione', appaiono chiare le linee maestre sulle quali la riforma è stata imbastita e che devono pilotarne la concretizzazione nella Chiesa. Dunque su questo versante può mietersi un consenso pacifico, alimentato dalla piena condivisibilità di quanto Papa Francesco, saldamente ancorato alla tradizione della Chiesa, pone in risalto. Così si può sottoscrivere che "I principi di redazione del *Motu Proprio*, elencati nell'Introduzione del documento in otto punti, risultano criteri obbligatori per l'interpretazione del testo (cfr. can. 17), poiché esprimono lo scopo della legge e la linea governativa generale del legislatore, cioè la *mens legislatoris*"<sup>62</sup>. Più ostico, però, scendere dall'empireo ideale per arguire le ripercussioni effettive di questi principi generali, soprattutto di quelli vergati con una certa dose di (invero inevitabile) astrattezza e 'teoricità', laddove invece emergano nella pratica concreta incertezze di interpretazione e di applicazione: intendiamo cioè rimarcare come talora possa rivelarsi irto di difficoltà discernere quale sia la soluzione di un problema eminentemente tecnico che l'attuazione di norme specifiche può generare sulla griglia di questi criteri fondamentali, i quali, per la loro ampiezza, invero potrebbero essere piegati a opposte letture. Per fare qualche esempio, si dimostra non elementare sceverare se, nella regolazione minuta delle impugnazioni e delle questioni che in tale sede dovessero affiorare<sup>63</sup>, vada concessa la

---

XXVIII Curso de Actualización en Derecho Canónico, Facultad de Derecho Canónico, Universidad de Navarra, 12-13 de noviembre de 2015, consultabile all'indirizzo <http://dadun.unav.edu/handle/10171/39400>, p. 3 ss. (invero nel saggio non compaiono i numeri di pagina).

<sup>62</sup> P. ERDÖ, *Osservazioni sulla nuova regolamentazione del processo matrimoniale*, in *Periodica*, CV (2016), p. 624, che continua anche nella pagina successiva: «Nel presente articolo cerchiamo di confrontare questi "criteri fondamentali che hanno guidato l'opera della riforma" con il testo dei nuovi canoni riguardanti il processo matrimoniale e con le "Regole procedurali" che si trovano alla fine del *Motu Proprio* per presentare le novità principali che sono apparse nella regolamentazione dei processi di nullità matrimoniale».

<sup>63</sup> Osserva ad esempio, G. ERLEBACH, *Algunas cuestiones sobre la apelación en las causas de nulidad matrimonial*, in *Ius communionis*, V (2017), p. 79, con riferimento alla difficile interpretazione del disposto di cui al can. 1680 § 2 relativamente all'*appellatio mere dilatoria*: «la expresión "appellatio mere dilatoria" es nueva en el sistema del proceso de nulidad matrimonial. El Papa Francisco ha querido favorecer "la celeridad de los procesos y, no en menor medida, una adecuada simplificación, de modo que, a causa de un retraso en la definición del juicio, el corazón de los fieles que esperan la clarificación del propio estado no quede largamente oprimido por las tinieblas de la duda"; de este modo él mismo declara su intención en la parte introductoria del *Motu proprio Mitis Iudex*. Sin embargo, esta *mens* suya no es suficiente para determinar el contenido de la expresión "appellatio mere dilatoria", porque toda apelación es dilatoria, en el sentido de que comporta una prolongación del proceso en el tiempo, pero esto no ha sido motivo



precedenza alla *proximitas* anche solo puramente geografica sottesa a più d'uno dei criteri e informante quella *conversio ecclesiarum structurarum* in animo al regnante Pontefice<sup>64</sup>, ovvero debba in qualche modo esercitare una certa influenza l'accentuazione dell'*appellatio ad Apostolicae Sedis Tribunal ordinarium, seu Rotam Romanam*<sup>65</sup> (criterio fondamentale VII<sup>66</sup>). Ci si può chiedere poi se il II criterio sul giudice unico sottenda o no un invito a che esso divenga la regola piuttosto che l'eccezione<sup>67</sup>. Un criterio inoltre come il III, rubricato 'Lo stesso Vescovo è giudice'<sup>68</sup>, nonostante l'afflato

---

para abolir el derecho de apelación; es más [...] este derecho ha sido confirmado solemnemente, si no incluso reforzado, en el nuevo c. 1680 § 1».

<sup>64</sup> Cfr. la Risposta particolare del 12 gennaio 2015, Protocollo n. 15264/2015 (evidentemente c'è un errore di data nell'indicazione dell'anno che è il 2016) ove tra l'altro si afferma: "Il motu proprio *Mitis Iudex* sulla riforma del processo per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio, ha confermato la disciplina precedente (cfr. can. 1683 § 3 CIC) secondo la quale la Rota Romana rimane Tribunale di terza istanza per tutta la Chiesa (cfr. anche can. 1444 § 1, 2 CIC). Se lo ritiene opportuno resta, tuttavia, al Vescovo la possibilità di chiedere alla Segnatura Apostolica la cosiddetta Commissione Pontificia, cioè l'affidamento della causa in terza istanza a un tribunale diverso dalla Rota Romana per una giusta e ragionevole causa (cfr. art. 124 c.a. *Pastor bonus* e art. 115 *Lex propria* della Segnatura Apostolica). Questa possibilità è adesso avvalorata dai criteri che ispirano la suddetta riforma del processo matrimoniale in favore della vicinanza dei tribunali e del maggiore coinvolgimento del Vescovo nell'attività giudiziaria". Eppure nel corso del Sinodo in Assemblea Straordinaria si era avanzato il suggerimento di decentralizzare la terza istanza (cfr. *Instrumentum laboris* del 26 giugno 2014, n. 100: leggibile in [www.vatican.va](http://www.vatican.va)), non accolto dalla riforma.

Tutte le Risposte particolari del Pontificio Consiglio per i testi legislativi (meno una che è stata in seguito rimossa, come riferiremo) sono consultabili *online* nel sito ufficiale di tale dicastero: [www.delegumtextibus.va](http://www.delegumtextibus.va).

<sup>65</sup> Sembra inclinare nel senso che, almeno in alcuni casi, sia preferibile "appellare alla Rota Romana, invece che al tribunale ordinario di appello" **A. ZAMBON**, *Esecutività della sentenza e impugnazione*, testo provvisorio della relazione al XLIV Incontro di studio e approfondimento sul Codice di Diritto Canonico "La riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio", Borca di Cadore (BL), 3-7 luglio 2017, pp. 10-11 (si citano le pagine del dattiloscritto); motivatamente con riferimento alla figura del difensore del vincolo cfr. **G.P. MONTINI**, *Il difensore del vincolo e l'obbligo dell'appello*, in *Periodica*, CVI (2017), pp. 312-313, p. 336.

<sup>66</sup> Il quale recita: 'Conviene comunque che si mantenga l'appello al Tribunale ordinario della Sede Apostolica, cioè la Rota Romana, nel rispetto di un antichissimo principio giuridico, così che venga rafforzato il vincolo fra la Sede di Pietro e le Chiese particolari, avendo tuttavia cura, nella disciplina di tale appello, di contenere qualunque abuso del diritto, perché non abbia a riceverne danno la salvezza delle anime'. Ci chiediamo poi se tale criterio fondamentale sia applicabile anche in caso di *processus brevior coram episcopo*.

<sup>67</sup> Cfr. quanto osserva **R. MINNERATH**, *Les références doctrinales*, cit., pp. 104-105.

<sup>68</sup> Il quale stabilisce: 'Affinché sia finalmente tradotto in pratica l'insegnamento del Concilio Vaticano II in un ambito di grande importanza, si è stabilito di rendere evidente



generale che rifulge nelle sue proclamazioni, potrebbe essere ed è stato invocato in ordine alla disputata (e anzi aspramente combattuta tra fautori di impostazioni contrapposte) individuazione dei presupposti per accedere al *processus brevior* allo scopo di propugnare un loro ampliamento, con i pericoli che a quest'ultimo sono avvinti per la protezione dell'indissolubilità del matrimonio<sup>69</sup>. Al VI criterio si esortano le Conferenze Episcopali a rispettare assolutamente il diritto dei Vescovi di organizzare la potestà giudiziale nella propria Chiesa particolare<sup>70</sup>: ma,

---

che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati. Si auspica pertanto che nelle grandi come nelle piccole diocesi lo stesso Vescovo offra un segno della *conversione* ["*signum (...) conversionis*"] delle strutture ecclesiastiche, e non lasci completamente delegata agli uffici della curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale. Ciò valga specialmente nel processo più breve, che viene stabilito per risolvere i casi di nullità più evidente'. **A. BAMBERG**, *Justice, vérité et miséricorde au risque du mensonge*, in *Revue de droit canonique*, LXVII/1 (2017), p. 185, in qualche modo provocatoriamente afferma che invece dei casi semplici in cui la nullità è manifesta, "Si j'avais été le législateur j'aurais plutôt mis les affaires très difficiles entre les mains des évêques ceci en vue d'une mise en oeuvre effective des principes de *l'oikonomia* et de *l'akribeia* et d'une interaction optimale entre justice, vérité et miséricorde".

<sup>69</sup> Inoltre ci si è domandati se la competenza nel *processus brevior* in capo al vescovo diocesano potrebbe incidere anche sulle cause riservate al Santa Sede (ricordate altresì nel novellato can. 1672). E alla luce di quanto previsto nel Rescritto del 7 dicembre 2015 (di cui riferiremo in seguito), secondo il quale "Le leggi di riforma del processo matrimoniale [...] abrogano o derogano ogni legge o norma contraria finora vigente, generale, particolare o speciale, eventualmente anche approvata in forma specifica", ci si è chiesti: "¿Es posible que en las causas reservadas a la Santa Sede algunas sean tratadas mediante el proceso breve?"; rispondendo che, applicandosi le norme del *Mitis iudex*, "si no hay ulteriores concreciones normativas, la Rota Romana no puede resolver una causa de nulidad de su competencia (en primera instancia) cuando debe ser tratada según el proceso breve porque cumple los requisitos del c. 1683. Pero, además, en el Vicariato de Roma, de nuevo si no hay una subsiguiente intervención papal, pasan a ser atribuidas al Romano Pontífice en cuanto Obispo de Roma, las causas de nulidad que se deban sustanciar según el proceso breve" (**R. RODRÍGUEZ-OCAÑA**, *Mitis Iudex: fuero competente y sistema de apelaciones*, in *Ius canonicum*, LVI [2016], p. 111).

<sup>70</sup> Questo il testo: "Episcoporum Conferentiae, quas potissimum urgere debet apostolicus zelus in fidelibus pertingendis dispersis, officium praefatae *conversionis* participandae persentiant, et sartum tectumque servant Episcoporum ius potestatem iudicalem in sua particulari Ecclesia ordinandi. /Proximitatis inter iudicem et christifideles restauratio secundum enim exitum non sortietur, nisi ex Conferentiis singulis Episcopis stimulus una simul cum auxilio veniat ad reformationem matrimonialis processus adimplendam. /Una cum iudicis proximitate curent pro posse Episcoporum Conferentiae, salva iusta et honesta tribunalium operatorum mercede, ut processuum gratuitati caveatur et Ecclesia, generosam matrem se ostendens fidelibus, in re tam arcte animarum saluti cohaerente manifestet Christi gratuitum amorem quo salvi omnes facti sumus". Si afferma invece nel *Mitis et misericors Iesus*: 'I Sinodi delle Chiese



a parte un certo 'scetticismo'<sup>71</sup> che pare intridere il disposto (tra l'altro il *Motu proprio* ha ridotto alcune competenze delle Conferenze Episcopali<sup>72</sup>) e lo strano costrutto che sembra quasi sottendere (e deprecare) la perpetrazione di ostruzionismi o sabotaggi da parte dei *coetus episcoporum*<sup>73</sup>, non è di immediata percezione, come ancora osserveremo, in cosa consistano lo "stimulus" e l'"auxilium" che esse dovrebbero prestare ai Vescovi<sup>74</sup> né, alla luce altresì del diritto vigente, come vadano ripartite le competenze in ordine alla determinazione dei costi delle procedure e quindi delle spese processuali<sup>75</sup>.

Questo discorso vale a maggior ragione in relazione agli esiti dei due Sinodi dei Vescovi e dell'Esortazione Apostolica post-sinodale *Amoris*

---

orientali, che devono essere soprattutto spinti dall'ansia apostolica di raggiungere i fedeli dispersi, avvertano fortemente il dovere di condividere la predetta *conversione*, e rispettino assolutamente il diritto dei Vescovi di organizzare la potestà giudiziale nella propria Chiesa particolare. Il ripristino della vicinanza tra il giudice e i fedeli, infatti, non avrà successo se dai Sinodi non verrà ai singoli Vescovi lo stimolo e insieme l'aiuto a mettere in pratica la riforma del processo matrimoniale. /Insieme con la prossimità del giudice curino per quanto possibile i Sinodi, salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali, che venga assicurata la gratuità delle procedure, perché la Chiesa, mostrandosi ai fedeli madre generosa, in una materia così strettamente legata alla salvezza delle anime manifesti l'amore gratuito di Cristo dal quale tutti siamo stati salvati'.

<sup>71</sup> Così **B.J. BERKMANN**, *Più sussidiarietà nel diritto ecclesiale. Conferenze Episcopali e tribunali amministrativi*, in *Concilium*, LII (2016), p. 148.

<sup>72</sup> In materia di giudice unico e di giudici laici: cfr. il can. 1673 §§ 3-4 *versus* i cann. 1425 § 4 e 1421 § 2. Quanto alla norma relativa ai giudici laici **G.P. MONTINI**, *De iudicio contentioso ordinario*, cit., p. 114, rileva come l'innovazione "parrebbe mostrare insofferenza verso quelle Conferenze episcopali che finora non si erano avvalse della facoltà di permettere la nomina dei giudici laici nei tribunali interni al territorio della stessa Conferenza"; la stessa insofferenza la rinviene nell'innovazione concernente il giudice unico: cfr. *ivi*, p. 116.

<sup>73</sup> Cfr. **F. COCCOPALMERIO**, *Principi ispiratori*, cit., p. 22: "È interessante questo testo in cui ci si rivolge alle Conferenze Episcopali nel dubbio che ci sia una attività quasi in contrasto, e allora si chiede che le Conferenze Episcopali non contrastino ma favoriscano la volontà e il diritto dei Vescovi di organizzare un proprio tribunale".

<sup>74</sup> Cfr. **A. KY-ZERBO**, *Quel rôle pour les Conférences Épiscopales dans la mise en oeuvre du Motu Proprio Mitis Iudex?*, in *Revue de droit canonique*, LXVII/1 (2017), p. 151 ss.

<sup>75</sup> Ad esempio **P. ERDÖ**, *Osservazioni sulla nuova regolamentazione del processo matrimoniale*, cit., pp. 654-655, commenta, dopo avere illustrato la normativa precedente al riguardo: "Siccome finora non era prescritto che le spese processuali dei tribunali diocesani si definiscano a livello delle Conferenze Episcopali, il criterio VI del *Mitis Iudex* non è da considerare come una restrizione del diritto del Vescovo diocesano, poiché per una tale misura sarebbe necessaria una disposizione pontificia espressa"; e comunque: «Siccome il VI criterio del *Mitis Iudex* ha menzionato la gratuità come un desiderato da seguire "possibilmente" la disposizione pontificia non ha messo automaticamente fuori vigore tutte le tabelle di spese processuali finora vigenti».



*laetitia*. Per quanto afferisce in particolare al primo Sinodo del 2014 possiamo notare, pur senza inoltrarci in un'analisi circostanziata - che pur è stata fatta<sup>76</sup> -, come le osservazioni sulla disciplina del processo non siano scese mai a un livello di precisione giuridica apprezzabile. Ma soprattutto, quando si analizzano le sintesi riepilogative delle risposte al questionario del *Documento preparatorio* e delle opinioni dei Padri sinodali - paradigmatica la *Relatio post disceptationem* che ebbe tanta risonanza<sup>77</sup> - si staglia un ventaglio variopinto di proposte assai divaricate tra loro, sì che è arduo estrapolarne, in ordine proprio ai più avvertiti *puncta dolentes*, direttrici comunemente e concordemente approvate specie dai Vescovi, spaziandosi largamente quasi da un estremo all'altro<sup>78</sup>: dall'invito alla cautela e circospezione nella semplificazione dei processi fino a prospettare soluzioni, come la riconduzione della nullità matrimoniale al foro interno della coscienza ovvero l'amministrativizzazione della procedura canonica, che non solo si presentavano "notevolmente divergenti e non sempre maturate nei dettagli"<sup>79</sup>, ma che alla fine sono

---

<sup>76</sup> Cfr. ad esempio lo studio di **G. RABINO**, *Riflessioni sull'origine sinodale*, cit.

<sup>77</sup> Eloquente quanto riassume il Cardinale **P. ERDÖ**, Relatore generale del Sinodo Straordinario, nell'intervista di **A. CATTANEO**, *A proposito dei due Sinodi sulla famiglia*, in *Veritas et jus*, VI (2015), n. 10, p. 39, proprio a proposito di tale *Relatio*: «La sfida più grande è stata quella di esporre un pensiero che prendeva corpo a partire da 30-40 interventi: quale terminologia andava preferita? Cosa andava accentuato? Come esprimere stilisticamente il fatto che un'idea fosse emersa in 4 interventi e quell'altra in 40? A volte si poteva dire "molti propongono" o "alcuni dicono", ma questo non sempre era stilisticamente possibile. Sulla stesura del testo, ma anche su alcuni brani concreti, poteva accadere che il consenso non risultasse completo tra i partecipanti al lavoro. [...] Certamente ognuno avrebbe potuto dire che mancava il punto di vista espresso da alcuni o alcuni elementi, oppure che qualche pensiero fosse riassunto in italiano in un modo non chiaro e che non fosse esattamente corrispondente alle parole pronunciate nell'aula». E riguardo alla "proposta di introdurre la via amministrativa per dichiarare una nullità matrimoniale", il Cardinale afferma: "le diverse proposte formulate negli ultimi tempi circa questa materia non sembrano molto chiare" (*ivi*, p. 44).

<sup>78</sup> Cfr. **L. DE RUSCHI**, *El processus brevior del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., p. 202: "Como surge de la lectura de los textos puestos a consideración durante el sínodo de 2014, la celeridad y la facilitación en el acceso a los procesos matrimoniales aparece como una preocupación de la mayoría del episcopato mundial, no obstante encontremos diversos enfoques relativos a esta problemática: para algunos obispos, la simplificación de los procesos de nulidad del matrimonio, deseable en sí, podría ser percibida por la feligrésía como una suerte de flexibilización de la tutela del vínculo indisoluble y en consecuencia, la introducción del divorcio en la Iglesia".

<sup>79</sup> **P. ERDÖ**, *Osservazioni sulla nuova regolamentazione del processo matrimoniale*, cit., p. 624. Questo il discorso del Cardinale: "Ricordando le sessioni plenarie - la straordinaria del 2014 e l'ordinaria del 2015 - del Sinodo dei Vescovi possiamo constatare che le proposte di introdurre una via amministrativa per tali cause contenevano delle concezioni notevolmente divergenti tra di loro e non sempre maturate nei dettagli. Così



risultate essere assai distanti dalla via imboccata dal Sommo Pontefice, e, dunque, del tutto inidonee a fornire un qualche parametro esegetico. Tanto è vero che le proposte avanzate da provetti giuristi con comprovata esperienza pratica e pubblicate in una rivista canonistica durante la gestazione del Sinodo Straordinario del 2014 ovvero dopo la *Relatio Synodi* e il questionario apprestato in vista del Sinodo Ordinario dell'ottobre 2015, e che miravano a rispondere al quesito 'Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale?', tali proposte, appunto, sono totalmente difformi - spesso rovesciate rispetto agli snodi focali - dagli esiti cui è infine addivenuta la Commissione nominata dal Pontefice<sup>80</sup>.

---

riguardo l'applicazione della procedura amministrativa, non si è formata una chiara opinione maggioritaria". Ricordiamo che nell'*Instrumentum laboris* della XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, al n. 115, si affermava: "Circa la doppia sentenza conforme, larga è la convergenza in ordine al suo superamento, fatta salva la possibilità di ricorso da parte del Difensore del vincolo o di una delle parti. Viceversa non riscuote unanime consenso la possibilità di un procedimento amministrativo sotto la responsabilità del Vescovo diocesano, poiché alcuni ne rilevano aspetti problematici. Diversamente, c'è maggiore accordo sulla possibilità di un processo canonico sommario nei casi di nullità patente".

<sup>80</sup> Cfr. **E. ZANETTI**, *Risposte al questionario per il Sinodo - Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale?/1*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXVII (2014), p. 238 ss., il quale muoveva dal presupposto che anzitutto "vada chiarito che non si può pensare di risolvere la problematica pastorale delle persone separate, divorziate o risposate semplicemente facendo riferimento alle cause di nullità. [...] I casi di nullità sono [...] un'eccezione, possibile, ma pur sempre una piccola eccezione", e rilevava: "In modo drastico, da alcune parti si propone uno snellimento delle procedure delle cause di nullità approdando a un sistema diocesano, senza bisogno di una doppia conforme, ossia a un solo pronunciamento emanato da un singolo giudice diocesano; in tal modo si passerebbe di fatto da un sistema giudiziario a un sistema amministrativo", ma l'Autore si dichiarava contrario (*ivi*, pp. 238-239); anche **P. BIANCHI**, *Risposte al questionario per il Sinodo - Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale?/2*, *ivi*, p. 314 ss., condivideva "l'equivoco che confonde l'operato dei tribunali ecclesiastici come il mezzo precipuo per risolvere il problema dei divorziati risposati, con la conseguente ansia di renderne meno garantiste le procedure e di estendere l'ambito di applicazione dei motivi di nullità" (*ivi*, p. 314), e si esprimeva in senso contrario all'abolizione della necessità di una doppia sentenza conforme; **G.P. MONTINI**, *Risposte al questionario per il Sinodo - Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale?/3*, *ivi*, p. 463 ss., secondo il cui parere la celerità dei giudizi era soprattutto questione di risorse investite nei tribunali e nel reclutamento di personale preparato, non già di mutamenti nella normativa, dato che "davanti ai miei occhi è stato legittimamente celebrato in Italia un processo di nullità matrimoniale con giudizio ordinario, dalla presentazione del libello alla pubblicazione della sentenza, in nove giorni (SSAT, prott. nn. 40978/08 CP; 41010/08 VT)" (*ivi*, p. 467); per **T. VANZETTO**, *Risposte al questionario per il Sinodo - Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale?/4*, *ivi*,



Quanto poi alle conclusioni del Sinodo in Assemblea Ordinaria e all'*Amoris laetitia*, essi, 'protocollando' e ratificando in qualche modo le deliberazioni assunte e depositate nei provvedimenti normativi, si limitano a riflessioni certo intense e avvincenti, ma non eccessivamente adatte a soccorrere con prontezza gli operatori del diritto immersi nei non semplici, e anzi non di rado complicati, incagli che incontrano nell'esecuzione delle revisionate procedure matrimoniali. In rapporto al primo abbiamo già ricordato come esso saluti con apprezzamento la semplificazione delle procedure per la dichiarazione di nullità matrimoniale e il 'rilancio' del Vescovo come giudice tra i fedeli a lui affidati, evidenziando la grande responsabilità cui sono chiamati gli 'ordinari diocesani'<sup>81</sup>, anche per ciò che concerne la preparazione degli addetti da destinarsi a tali mansioni, compresa la predisposizione di un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare. Su quest'aspetto insiste anche il riferimento assai conciso, epigrafico se raffrontato alla lunghezza inusuale dell'Esortazione Apostolica, riservato ai due *Motu Proprio* nell'*Amoris laetitia*, al n. 244, ove

---

XXVIII (2015), p. 63, "Il vero problema non sta nell'urgenza di snellire una prassi, già di per sé snella se un adeguato numero di operatori permettesse che fosse rispettata, quanto nel promuovere una maggiore consapevolezza sul valore dei tribunali ecclesiastici considerati parte integrante della pastorale"; parimenti **M. MINGARDI**, *Risposte al questionario per il Sinodo - Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale?*/5, *ivi*, p. 191 ss., si esprimeva contro l'abolizione dell'obbligo della doppia sentenza conforme, argomentando, sulla base anche di dati dell'esperienza, come "il mantenimento del requisito della doppia decisione conforme incida significativamente sull'esito della causa, e sia importante per evitare il rischio - al di là delle intenzioni di chiunque, su cui non è lecito fare supposizioni e che vanno pregiudizialmente ritenute sincere - di avallare di fatto un divorzio cattolico" (*ivi*, p. 194), e contro il giudice unico (*ivi*, p. 195 ss.); **A. GIRAUDO**, *Risposte al questionario per il Sinodo - Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale?*/6, *ivi*, pp. 324-325, si pronunciava contro il Vescovo diocesano come giudice in prima persona: "Mi sembra giusto domandarsi come un Vescovo possa in prima persona acquisire tale preparazione e trovare il tempo non solo per conoscere le vicende oggetto delle cause a lui demandate, ma per mantenere il necessario approfondimento e aggiornamento, anche solo teologico e pastorale, e poi giuridico. /Ugualmente ci si può chiedere quali fattispecie rientrerebbero tra le cause di notoria nullità da affidarsi al Vescovo o a un processo sommario, salvo svuotare [...] la nullità del suo contenuto e la prassi processuale dei suoi elementi essenziali. Il rischio potrebbe essere quello di ingenerare profonde disparità tra i fedeli, di trasformare la dichiarazione di nullità nel semplice accertamento del fallimento delle nozze, di applicare in ambito cattolico una procedura non molto dissimile dalle dichiarazioni di ammissione alle nuove nozze da parte dei Vescovi della Chiesa ortodossa".

<sup>81</sup> Così letteralmente il documento.



il Papa echeggia, riportandole addirittura virgolettate, le parole della *Relatio finalis* dell'ultimo Sinodo.

Con questo non si vuole disconoscere che in alcuni casi il 'contesto sinodale' possa sovvenire utilmente: ad esempio la reiterata sottolineatura della formazione degli operatori nei Sinodi del 2014 e del 2015 dovrà far inclinare per un intransigente rigore nell'esigere una preparazione canonistica adeguata<sup>82</sup> laddove le norme dei *Motu Proprio* si prestino a *relaxationes*, per così dire, prendendo altresì risolutamente le distanze da certe successive 'derivate' (di cui riferiremo anche nel prosieguo) nel senso di una mitigazione e un 'annacquamento' degli *standards* di qualificazione professionale sinora imposti nei tribunali; del pari l'insistenza su un protratto e accurato accompagnamento pedagogico dei nubendi al matrimonio (il Papa ha parlato di un vero catecumenato che preceda l'ammissione alle nozze<sup>83</sup>) dovrebbe, in qualche modo corrispondentemente, rendere 'allergici' a una celerità estrema del processo che dichiari la nullità del matrimonio medesimo<sup>84</sup>. Ma per tutte le questioni di indole prettamente processuale e con elevato tasso di

---

<sup>82</sup> Cfr. infatti **M.J. ARROBA CONDE**, *La experiencia sinodal y la reciente reforma*, cit., specialmente p. 180 ss.; **M.J. ARROBA CONDE**, **C. IZZI**, *Pastorale giudiziaria e prassi processuale*, cit., pp. 24-25; e a p. 26: "non appare del tutto coerente con la mente dei padri sinodali la disposizione dell'art. 8 delle *Regole procedurali*"; cfr. anche pp. 58-59.

<sup>83</sup> Cfr. **FRANCESCO**, *Allocuzione alla Rota Romana*, 21 gennaio 2017, leggibile online all'indirizzo [www.vatican.va](http://www.vatican.va) («In questo spirito, mi sento di ribadire la necessità di un "nuovo catecumenato" in preparazione al matrimonio. Accogliendo gli auspici dei Padri dell'ultimo Sinodo Ordinario, è urgente attuare concretamente quanto già proposto in *Familiaris consortio* (n. 66), che cioè, come per il battesimo degli adulti il catecumenato è parte del processo sacramentale, così anche la preparazione al matrimonio diventi parte integrante di tutta la procedura sacramentale del matrimonio, come antidoto che impedisca il moltiplicarsi di celebrazioni matrimoniali nulle o inconsistenti»); **ID.**, *Discorso ai partecipanti al Corso sul processo matrimoniale*, 25 febbraio 2017, cit.

<sup>84</sup> Scrive **D. MAMBERTI**, "*Quam primum salva iustitia*" (c. 1453), cit., pp. 200-201: "La normativa sobre la celeridad del proceso de nulidad matrimonial no puede olvidar la comparación con la normativa sobre la admisión al matrimonio. Sería verdaderamente curioso que para la admisión al matrimonio voces insistentes pidan una preparación próxima cada vez comprometida, hasta llegar a prever la forma catecumenal, y para la declaración de nulidad del mismo matrimonio se pida una celeridad extrema. No se debe pasar por alto que no hay contradicción entre la forma judicial del proceso de nulidad matrimonial, con sus tempo y sus ritmos (interrogatorios, declaraciones, verificaciones, tiempos de espera), y el camino personal de toma de conciencia del naufragio del matrimonio con sus causas y sus responsabilidades. Lo que en el Aula del Sínodo a veces ha resonado como alternativa, puede ser integrado en la realidad, si el fiel participa en el proceso de modo personal y colaborador, y, de esta manera, al final del recorrido procesal se encuentra con la experiencia de un camino que tiene analogías sorprendentes con el camino penitencial".



complicazione tecnica è chimerico e illusorio fare assegnamento su una lettura attraverso il prisma delle acquisizioni delle assemblee sinodali che tra l'altro, per la loro aspecificità<sup>85</sup> e polivalenza, possono essere 'trascinate' in un senso ovvero in un altro, con salti logici che a volte possono apparire acrobatici.

Quello che si può asserire a suggello di questi primi spunti di riflessione è come comunque esse rafforzino la visione secondo la quale l'interpretazione delle norme canoniche debba sempre avvenire *in Ecclesia*: come quindi siano da ripudiare con fermezza impostazioni aridamente giuspositivistiche assolutamente avulse dallo 'spirito dell'ordinamento canonico'. L'approccio deve continuare però a essere genuinamente giuridico: "Facilitare la vita cristiana non significa prescindere dalla dimensione giuridica ma comprenderla integralmente senza ridurla alla

---

<sup>85</sup> Lo stesso **M.J. ARROBA CONDE**, *L'esperienza sinodale e la riforma*, cit., pp. 130-131, riconosce che occorre "riferirsi a certe opzioni o criteri maturati durante il sinodo, non di natura strettamente processuale", e che: "Sui processi di nullità i richiami fatti nella *Relatio* sinodale del 2014 non sono molti; appena due numeri: uno (48) sulle alternative proposte nella fase preparatoria dell'assemblea (di natura tecnica, anche se per motivazioni pastorali); l'altro (49) sull'importanza di una pastorale giudiziale più integrale, che includesse la necessità di migliorare la preparazione della causa e, di conseguenza, la necessità di aumentare la preparazione di più persone. Questo secondo aspetto era meno presente nei documenti pre-sinodali; fu il discernimento realizzato in assemblea sulla situazione del matrimonio e della famiglia a provocare una esplicita menzione. Nella *Relatio* sinodale del 2015, a riforma già promulgata, si ritorna sul tema in un solo numero (82), ripetendo il bisogno di maggior ancoraggio dei processi nei criteri pastorali maturati nell'esperienza sinodale nei confronti dei matrimoni in difficoltà, reiterando l'esigenza di attenzione specializzata e di dedizione prioritaria con un maggior numero di operatori". E altrove pure ammette: "Rispetto al matrimonio, sotto l'aspetto giuridico, e circa i processi di nullità, sono degni di nota gli sforzi fatti per unire in maniera più esplicita le riflessioni e valutazioni pastorali e le loro corrispondenti traduzioni canoniche, sebbene non in tutti gli ambiti si sia verificata detta unità con la stessa intensità. Al riguardo, è di tutta evidenza come non possano essere poste sullo stesso piano di trasformazione giuridica le eventuali ripercussioni sul diritto sostanziale delle riflessioni sinodali e quelle sul diritto processuale, tradotte ormai in legislazione positiva, ancora prima della seconda assemblea del 2015, con i *motu proprio* di Papa Francesco sulla riforma dei processi di nullità matrimoniale. [...] Sui processi di nullità, recentemente riformati da Papa Francesco secondo quanto era emerso nella precedente assemblea del 2014, l'ultima assemblea si è occupata poco, riducendosi gli interventi a ringraziare il Papa per avere valorizzato la dimensione pastorale dell'attività giudiziale. Un solo intervento si è mostrato piuttosto guardingo, richiamando una revisione dell'applicazione del *motu proprio* fra cinque anni. Gli altri interventi in materia si sono concentrati nell'avvenire sul bisogno di preparare più persone, chierici e laici, e di garantire la debita dedizione a questo servizio, sollecitando i Vescovi ad accompagnare l'effettiva messa in pratica della riforma" (**ID.**, *La recente esperienza sinodale in prospettiva canonica*, in *Commentarium pro religiosis et missionariis*, XCVI [2015], pp. 278-280).



Norma positiva e, al contempo, senza fare ricorsi al fondamento teologico del diritto canonico privi di sostegno teorico e concettuale comprensibile<sup>86</sup>. Approccio giuridico e, insieme, soggiungiamo, scientificamente critico: così mostrare - con toni pacati e 'senza strapparsi le vesti' - lacune e imperfezioni non è sedizione o disfattismo, e neppure "prospettiva meramente esegetica"<sup>87</sup>. Tutt'altro: è attitudine di diaconia, umile e ancillare ma non cortigianamente servile, al legislatore supremo affinché il diritto risponda sempre meglio alla sua funzione, la *lex* sia davvero *ius*.

## 2 - Le *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Mitis iudex dominus Iesus* e il diritto processuale codiciale

Come già si è potuto riscontrare, perimetriamo la nostra disamina alle *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Mitis iudex* relative al *Codex Iuris Canonici* per la Chiesa latina: nonostante una certa coincidenza delle previsioni delle 'gemelle' *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Mitis et misericors Iesus* afferenti al *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, vi sono comunque difformità non irrисorie per la ricognizione delle quali rinviando alla letteratura specialistica ogni giorno più cospicua<sup>88</sup>.

---

<sup>86</sup> M.J. ARROBA CONDE, *Le "Litterae motu proprio datae" sulla riforma dei processi*, cit., p. 554, nota 4.

<sup>87</sup> M.J. ARROBA CONDE, *Le "Litterae motu proprio datae" sulla riforma dei processi*, cit., p. 555: "L'incoraggiamento all'accoglienza positiva delle nuove Norme è quindi strettamente collegato a un richiamo per studiarle secondo i principi ermeneutici fatti propri dal nostro Ordinamento, fondamentalmente espressi ai Cann. 17 e 19 CIC. Tali principi non consentono di approcciarsi a questi *mm.pp.* in una prospettiva meramente esegetica, strappandosi le vesti di fronte a eventuali lacune o imperfezioni, senza sforzarsi nel ricercare la *ratio Legis* che soggiace alla Norma positiva. In ogni caso, è da augurarsi che le imperfezioni, che probabilmente sono presenti nel testo delle Norme, possano essere superate se diventano motivo di interpretazioni sbagliate nella prassi forense, lontane dal fine e dalle circostanze della Legge; questo è essenzialmente il compito interpretativo che, nei termini previsti dall'Ordinamento vigente, spetta al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi". Sul ruolo del suddetto Pontificio Consiglio ci soffermeremo in seguito.

<sup>88</sup> A parte il richiamo alla tradizione orientale nel proemio e il riferirsi alla strutturazione orientale (eparchia, Vescovo eparchiale, gerarca, ecc.), alcune difformità concernono, ad esempio, i giudici d'appello: cfr. D. SALACHAS, *Riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice dei Canonici delle Chiese Orientali (Lettera Apostolica Motu Proprio «Mitis et Misericors Iesus»)*, in *Ephemerides iuris canonici*, LVI (2016), *passim*. Scrive A.W. BUNGE, *Presentación del nuevo proceso matrimonial*, consultabile online all'indirizzo <http://www.awbunge.com.ar/Nuevo-Proceso-Matrimonial.pdf>, (anche in *Anuario argentino de derecho canónico*, XXI [2015], p. 73 ss.), pp.



In particolare nella codificazione per la Chiesa latina è stato integralmente sostituito<sup>89</sup>, cioè obrogato, il capitolo I (*De causis ad matrimonii nullitatem declarandam*) del titolo I (*De processibus matrimonialibus*) della parte III (*De quibusdam processibus specialibus*) del Libro VII<sup>90</sup>, conservando peraltro la numerazione anteriore<sup>91</sup>.

---

1-3: "Aquí me referiré especialmente a los procesos en la Iglesia latina, contenidos en el *Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, pero lo mismo puede aplicarse, *mutatis mutandis*, a los procesos en las Iglesias orientales, contenidos en el *Motu proprio Mitis et Misericors Iesus*, teniendo en cuenta que las diferencias, cuando existen, se refieren a la distinta estructura eclesial de una y otras. [...] /Las pequeñas diferencias entre uno y otro se encuentran no tanto en el mismo proceso, que es sustancialmente el mismo, sino en el modo de expresarlo jurídicamente, conforme a los dos ordenamientos jurídicos, el de la Iglesia latina y el de las Iglesias orientales católicas".

Per un dettagliato commento al *Motu Proprio Mitis et misericors Iesus* rinviamo alle osservazioni di **J.-P. SCHOUPE**, *Le motu proprio du pape François «Mitis et misericors Iesus»: la réforme du procès de déclaration de nullité de mariage dans le CCEO*, in corso di pubblicazione, il quale segnala alcune imprecisioni terminologiche (*ivi*, p. 3: si citano le pagine del dattiloscritto), problemi di armonizzazione e omogeneità di soluzioni (*ivi*, pp. 5-6, p. 13), possibili lacune (*ivi*, p. 9), dubbi sulla "possibilité de créer ou de maintenir des tribunaux pour plusieurs éparchies" (*ivi*, p. 19 ss.), ovvero sull'"appel au siège patriarcale et au siège apostolique" (*ivi*, p. 21 ss.); e di **P. GEFAELL**, *Nota al motu proprio "Mitis et misericors Iesus"*, in *Ius Ecclesiae*, XXVIII (2016), p. 63 ss., il quale pure nell'esordio segnala i rischi di "una redazione dei canoni e degli articoli letteralmente quasi identica" dei due *Motu Proprio* poiché "non bisogna dimenticare che spesso una norma letteralmente identica può comportare conseguenze giuridiche diverse perché riferita a un diverso contesto legale" (*ivi*, p. 64), e su alcuni rischi e questioni si sofferma specificamente in seguito: ad esempio tale Autore si domanda appunto se dopo il *Motu Proprio* l'organizzazione di alcuni tribunali orientali "vada cambiata o debba rimanere legittima" (*ivi*, p. 66), alla luce altresì della 'dichiarazione della *mens* del Pontefice' del 4 novembre 2015 di cui riferiremo in seguito, ed esamina i non pochi interrogativi aperti in ordine ai diversi tribunali, di primo e di secondo grado. Cfr. anche **J.M. SERRANO RUIZ, R. AL KABALAN**, *Quelques remarques sur le motu proprio Mitis et Misericors Iesus réformant la procédure canonique pour les causes de déclaration de nullité du mariage dans le Code des canons des Eglises orientales (CCEO)*, in *La réforme des nullités de mariage, une étude critique*, cit., p. 217 ss.; **H. ALWAIN**, *Les enjeux de l'application du Motu Proprio Mitis et Misericors Iesus par les tribunaux ecclésiastiques en Orient, spécialement au Liban*, in *Revue de droit canonique*, LXVII/1 (2017), p. 191 ss.; **A. TIRA**, *Osservazioni sulla lettera apostolica «Mitis et misericors Iesus» per la riforma dei processi di nullità matrimoniale disciplinati nel Codice dei Canoni delle Chiese orientali*, in corso di pubblicazione.

<sup>89</sup> Si soffermano sulla 'sostituzione normativa' **J.M. SERRANO RUIZ, R. AL KABALAN**, *Quelques remarques sur le motu proprio Mitis et Misericors Iesus*, cit., p. 219 ss.

<sup>90</sup> Per questo, nota **R. RODRÍGUEZ CHACÓN**, *Antecedentes, estructura y valor jurídico*, cit., p. 43, "la *obrogatio* che aquí se lleva *no* comporta una nueva regulación completa o global de los procesos para la declaración de la nulidad del matrimonio sino *sólo de las especialidades* propias de esa clase de procesos que se contienen en el capítulo I del Título I, de la parte III del Libro VII del CIC". Tale Autore, nel seguito del suo lavoro, elenca le coincidenze letterali dei nuovi canoni con i precedenti e poi illustra alcune ("pues no son



I novellati canoni si incastonano nel grembo del Libro *De processibus*. Il *Mitis iudex* “prevede quindici richiami esterni al disposto [...], per un totale di 48 canoni. Le citazioni si riferiscono prevalentemente al regime dei tribunali e delle impugnazioni (querela di nullità, appello e nuova proposizione della causa). In merito emerge *ictu oculi* l’opportunità di procedere alla riformulazione dei cann. 1423 (riguardante i tribunali interdiocesani) e 1644 (sul tribunale competente per il *novum examen*). Gli altri richiami espressi appaiono piuttosto puntuali o marginali. Il rinvio del canone conclusivo (can. 1691 § 2) alle norme sul contenzioso orale tra l’altro è solo per escluderne l’applicabilità”<sup>92</sup>. Ma al di là di ogni scarno conteggio, ci pare che i rimandi<sup>93</sup>, anche se la lettera dei canoni non ha subito correttivi, debbano comunque più che mai essere interpretati *cum grano salis*, sempre cioè attraverso la lente dei pilastri portanti della riforma del processo matrimoniale (si pensi, ad esempio, ai notevoli cambiamenti nella configurazione di ricorsi e impugnazioni): ciò che non sempre sarà elementare.

Per converso, e qui si profila un primo testuale *obex*, non si è contestualmente provveduto a correggere quei non pochi disposti del Codice di Diritto Canonico che si riferiscono all’uno o all’altro dei previgenti canoni 1671-1691, né se ne è annunciata la futura e auspicabilmente prossima correzione: come invece per la legge propria della Rota Romana<sup>94</sup>. Forse, taluno ha annotato, “Le législateur a dû penser que les canonistes seront capables de lire ces canons *mutatis mutandis*”<sup>95</sup>. Dunque ogni operatore del diritto dovrebbe essere in grado di gestire tale avvicendamento di canoni “junto con las modificaciones necesarias en otros cánones en cuanto se refieren al proceso

---

todas de la misma intensidad ni significado”: *ivi*, p. 44) delle varianti introdotte.

<sup>91</sup> Invece, «Con il *Motu proprio* “*Mitis et misericors Iesus*” (Gesù clemente e misericordioso), il Titolo XXVI del CCEO, Capitolo I, Articolo I: “*Le cause per la dichiarazione della nullità matrimoniale*” (cann. 1357-1377) è stato integralmente sostituito. Inoltre è stato aggiunto un nuovo paragrafo circa il processo matrimoniale più breve (*brevior*) davanti al Vescovo (cann. 1369-1373). Al *Motu proprio* “*Mitis et misericors Iesus*” sono aggiunte anche alcune “Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale” (artt. 1-21)»: **D. SALACHAS**, *Riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità*, cit., p. 488.

<sup>92</sup> **M. DEL POZZO**, *L’impatto della riforma sul diritto processuale vigente*, in *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., p. 66.

<sup>93</sup> Cfr. per alcuni rimandi anche **G.P. MONTINI**, *De iudicio contentioso ordinario*, cit., p. 67.

<sup>94</sup> Infatti il paragrafo 2 del criterio VII asserisce che ‘La legge propria della Rota Romana sarà al più presto adeguata alle regole del processo riformato, nei limiti del necessario’.

<sup>95</sup> **P. TOXÉ**, *La réforme des procès en nullité de mariage*, cit., p. 94, in nota.



matrimonial<sup>96</sup>. Eppure tale collezionamento sovente non è di immediata percezione, tutt'altro: sì che è sperabile ci si sia a Roma allertati per predisporre con cura e poi solertemente promulgare quegli 'accomodamenti' del *Codex* che sono indilazionabili.

Ma se, sia pure con una certa attenzione, si potrà provvedere con relativa facilità alle modifiche redazionali di puro *editing*, assai più arduo sarà rivedere l'impostazione complessiva di molti istituti contemplati dal Libro VII *De processibus* messa in qualche modo 'in crisi' dall'assai consistente modificazione delle procedure per la dichiarazione della nullità del matrimonio. È certamente vero che non bisogna 'matrimonializzare' il diritto processuale<sup>97</sup>: tuttavia la 'percentuale statistica', per così dire, di questi processi (anche senza l'impennata del *boom* inarrestabile che taluni avevano pronosticato a seguito dei cambiamenti apportati<sup>98</sup>) e la loro indubbia incidenza sull'intero sistema di tutela dei diritti nella Chiesa<sup>99</sup> rendono altresì indifferibile porre mano alla revisione, ad esempio, di istituti come la cosa giudicata o la *restitutio in integrum*<sup>100</sup>. In altri casi, poi, repertoriati dalla dottrina, sembra palese la "flagrante contradicción"<sup>101</sup> tra la normativa speciale del processo matrimoniale e quella generale del processo contenzioso ordinario; si pensi al ganglio dei ricorsi della fase introduttiva<sup>102</sup>, in particolare quello

---

<sup>96</sup> A.W. BUNGE, *Presentación del nuevo proceso matrimonial*, cit., p. 3.

<sup>97</sup> Cfr. le osservazioni di G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, cit., pp. 38-42.

<sup>98</sup> Se si consultano le relazioni dei Vicari giudiziali di quest'anno dei tribunali regionali/interdiocesani italiani per lo più si segnala, come si afferma in quella del Vicario giudiziale del tribunale ecclesiastico regionale piemontese, che "non si può e non si deve parlare di *boom* delle nullità" (*Relazione del Vicario Giudiziale*, E. SIGNORILE, *sull'attività del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese nell'Anno Giudiziario 2016*, p. 2, consultabile sul sito ufficiale del tribunale medesimo).

<sup>99</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Circa i motivi del M.p. "Mitis iudex"*, cit., p. 25.

<sup>100</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Questioni circa l'appello e il giudicato*, cit., p. 447: "La nuova legislazione sulle cause di nullità matrimoniale ha introdotto modifiche di rilievo che hanno stimolato significativi interrogativi ermeneutici, da non limitare agli istituti processuali direttamente coinvolti. Diversi, infatti, sono gli altri istituti interessati, come ad esempio la cosa giudicata o la *restitutio in integrum*, per i quali si auspica un doveroso rinnovamento, che li renda coerenti ai principi introdotti dalla nuova procedura: celerità, semplicità, prossimità, economia, ecc."

<sup>101</sup> J.L. LÓPEZ ZUBILLAGA, *El nuevo proceso ordinario de declaración de nulidad del matrimonio*, in *Ius communionis*, IV (2016), p. 268: "es evidente que existe una flagrante contradicción entre el nuevo c. 1676 y el 1505. Ciertamente el primero pertenece a la normativa especial del proceso canónico de nulidad de matrimonio y el segundo a la normativa general del proceso contenzioso ordinario, pero es claro que la normativa especial no puede contradecir la general sino explicitarla".

<sup>102</sup> Cfr. M. DEL POZZO, *Considerazioni sui ricorsi della fase introduttiva del giudizio matrimoniale nell'impianto del m. p. "Mitis iudex"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*,



contro la reiezione del libello (o la scelta del rito): antinomie che vanno sanate.

Tutto questo, come anche più oltre sosterremo, può indurre a ritenere che l'impatto della riforma, la quale ha invero sovvertito non pochi dei principi basilari<sup>103</sup> dell'ecosistema processuale<sup>104</sup>, debba riversarsi in maniera più dirompente sull'intera 'impalcatura' del Libro VII<sup>105</sup>: non pare infatti del tutto congruo che le cause di nullità matrimoniale siano impennate su criteri strutturali e procedurali propri - quanto all'organizzazione e all'adizione dei tribunali e all'inoltro del libello, per limitarci a due esempi - assai dissomiglianti da quelli che reggono gli altri processi nella Chiesa. Nel frattempo, nell'attesa di un intervento del legislatore supremo che non può essere temerariamente precipitoso e soprattutto allo scopo di soccorrerlo e indirizzarlo nell'opera di revisione, la scienza giuridica è stringentemente interpellata a scandagliare tutti i possibili risvolti del diritto processuale canonico che meritano un ripensamento e un riassetto a seguito dell'emanazione delle *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae* del 2015.

### 3 - La scelta dello strumento formale

*Motu Proprio* è un ablativo assoluto e non pare rappresentare una specifica tipologia normativa nettamente delimitata<sup>106</sup>, segnatamente oggi<sup>107</sup>: «Il

---

cit., n. 34 del 2016, 31 ottobre 2016.

<sup>103</sup> Sull'«incidenza e “incisività” della riforma» rinviamo alla chiara esposizione di **M. DEL POZZO**, *L'impatto della riforma sul diritto processuale vigente*, cit., p. 57 ss.

<sup>104</sup> L'espressione è di **J. LLOBELL**, *Le norme della Rota romana in rapporto alla vigente legislazione canonica: la «matrimonializzazione» del processo; la tutela dell'«ecosistema processuale»; il principio di legalità nell'esercizio della potestà legislativa*, in *Le «Normae» del Tribunale della Rota romana*, a cura di P.A. Bonnet, C. Gullo, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1997, p. 58.

<sup>105</sup> Libro che pure era considerato uno dei meglio riusciti del *Codex Iuris Canonici*: cfr. **G. LO CASTRO**, *Il mistero del diritto*, III, *L'uomo, il diritto, la giustizia*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 247.

<sup>106</sup> Cfr. la classificazione degli atti pontifici che delineava **J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE**, *Los actos pontificios como fuente del derecho canónico*, in *Ius canonicum*, XVI (1976), p. 259 ss., occupandosi anche dei '*motus proprii*' ("Los *motus proprii* aparecen indistintamente en razón de la intitulación, de la materia o el contenido y de la forma e incluso de ambos combinados": *ivi*, p. 261).

<sup>107</sup> Cfr. peraltro l'*excursus* storico (condotto peraltro col piglio polemico di quegli anni) di **A. BRUNIALTI**, *Motu proprio*, in *Enclopedia giuridica italiana*, X (parte II), Società editrice libraria, Milano, 1901, p. 528 ss., il quale si sofferma altresì sui contenuti e sulle "formole".



vero nome tecnico di questo genere di strumenti è, infatti, “*Litterae Apostolicae*”, con un plurale di solennità che stacca tali documenti da tutti quelli inferiori (per i quali si usa il singolare), ma non li equipara allo strumento normativo *generale ordinario* che è - e rimane - la “*Constitutio Apostolica*”»<sup>108</sup>. Dunque taluno ha criticato le traduzioni ‘in forma di «Motu Proprio»’ (in italiano ma anche in altre lingue)<sup>109</sup>: «ya que certamente esa no es una categoría “formal”»<sup>110</sup>.

E tuttavia va registrato che talora in passato sono stati pubblicati negli *Acta Apostolicae Sedis* atti normativi direttamente con l’intestazione ‘Motu Proprio’: ad esempio quello su cui indugeremo nel prosieguo, il *Motu Proprio Qua cura de ordinandis tribunalibus ecclesiasticis Italiae pro causis nullitatis matrimonii decidendis* di Pio XI dell’8 dicembre 1938<sup>111</sup>: anche se poi la *Sacra Congregatio de disciplina sacramentorum* ha emanato, il 10 luglio 1940, le *Normae exsequendis Litteris Apostolicis «Qua cura» die 8 dec. 1938 Motu Proprio datis*<sup>112</sup>. Inoltre, nelle pagine *web* del sito della Santa Sede in cui si riportano i documenti dei vari Papi, le ‘Lettere Apostoliche’ sono distinte dai ‘Motu Proprio’: ma da una rapida incursione su quelli dell’ultima terna di Pontefici - che d’altronde coprono un protratto arco temporale - risulta che nel comparto così nominato per Giovanni Paolo II e per Benedetto XVI si collezionano atti normativi che sono tutti *Litterae Apostolicae* eccettuati rispettivamente solo uno<sup>113</sup> e due<sup>114</sup> (mentre nello stuolo delle ‘Lettere Apostoliche’ figurano anche varie *Litterae Decretales*). In Francesco i *Motu Proprio* per lo più compaiono già nell’elenco degli atti assemblati sotto la ‘finestra’ ‘Lettere Apostoliche’: nei casi in cui non si è

---

<sup>108</sup> P. GHERRI, *Chiesa, diritto e periferie*, Roma, 19 gennaio 2017 - Società Dante Alighieri (relazione consultabile online all’indirizzo <http://gherripaolo.eu/orali/Chiesa-diritto-periferie.pdf>), p. 1.

<sup>109</sup> A volte invero si trova anche la traduzione Lettera Apostolica “Motu Proprio data”.

<sup>110</sup> R. RODRÍGUEZ CHACÓN, *Antecedentes, estructura y valor jurídico*, cit., p. 35, nota 33.

<sup>111</sup> Cfr. PIO XI, *Motu Proprio Qua cura de ordinandis tribunalibus ecclesiasticis Italiae pro causis nullitatis matrimonii decidendis*, 8 dicembre 1938, in *A.A.S.*, XXX (1938), p. 410 ss.

<sup>112</sup> Cfr. SACRA CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Normae exsequendis Litteris Apostolicis «Qua cura» die 8 dec. 1938 Motu Proprio datis*, in *A.A.S.*, XXXII (1940), p. 304 ss.

Nel sito ufficiale della Santa Sede il *Qua cura* non risulta fra gli atti di Pio XI, né tra i ‘Motu Proprio’ né tra le ‘Lettere Apostoliche’.

<sup>113</sup> Cioè il *Motu Proprio* con il quale viene promulgata la nuova Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, 26 novembre 2000.

<sup>114</sup> Cioè il *Motu Proprio* per l’approvazione e la pubblicazione del Compendio del Catechismo della Chiesa cattolica, 28 giugno 2005, e il *Motu Proprio “L’antica e venerabile Basilica”* per la Basilica di San Paolo fuori le Mura e per il suo complesso extraterritoriale, 31 maggio 2005 (entrambi senza la versione in latino).



dinanzi a *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae*, la dicitura 'Motu Proprio' non appare mai da sola a qualificare il tipo di documento, a volte non specificato (si tratta degli statuti di organismi curiali<sup>115</sup>). Mentre invece nell'indice degli *Acta Apostolicae Sedis* non si incolonna da solo il titolo 'Motu Proprio' nel sommario degli atti pontifici, almeno sempre per gli ultimi tre pontificati (a volte invece è avvenuto in quelli precedenti<sup>116</sup>).

Cercare cerveloticamente di trarre indicazioni precise da queste, forse non troppo premeditate, 'inventariazioni' ci pare inconcludente. D'altro canto, sulle *Litterae Apostoliche* finisce per fare aggio il 'binomio' *Motu Proprio* che significa grammaticalmente 'per propria iniziativa', senza stimolo, provocazione o istanza esterna. E proprio in rapporto a tale accentuazione taluno ha espresso perplessità in quanto "es claro que los textos no han sido elaborados personalmente por el Papa"<sup>117</sup>, pur soggiungendo: "aunque en esta oportunidad si cabe apreciar que la reforma ha obedecido a un impulso del Sumo Pontífice"<sup>118</sup>. Per parte nostra, abbiamo già accennato come la scelta di (*Litterae Apostolicae*) *Motu Proprio (datae)* da parte del Papa possa calamitare icasticamente, almeno per 'magnetismo ideale', la riforma, che pure nel preambolo del (solo) *Mitis iudex* non omette di rammentare gli *optata* dei partecipanti al Sinodo dei Vescovi appena riunito, nella personalissima responsabilità del Vicario di Cristo. Sotto tale angolatura si è anzi osservato, tracciando nettamente la separazione di competenze che in qualche modo si disegna al riguardo: "l'intenzione del *Mitis Iudex* è di esercitare con un provvedimento pontificio - per la salvezza delle anime - la missione della Chiesa di difendere l'unità della fede e della disciplina nei riguardi del matrimonio, perché esso è l'origine e la base della famiglia cristiana. La regolamentazione fondamentale del processo matrimoniale non diventa quindi compito delle autorità ecclesiastiche locali, bensì resta materia di legge pontificia unitaria. Da tali norme procedurali - e così anche dalle disposizioni del

---

<sup>115</sup> Peraltro in *Communicationes* si parla di *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae* anche per essi: cfr., ad esempio, *Litterae Apostolicae, die 22 mensis februarii 2015 Motu Proprio datae, quibus promulgantur: a) Statutum Consilii Sanctae Sedis Rebus Oeconomicis praepositi; b) Statutum Secretariae Sanctae Sedis Rebus Oeconomicis praepositi; c) Statutum Officii Revisoris Generalis*, in *Communicationes*, XLVII (2015), p. 25 ss.

<sup>116</sup> Cfr. la p. 426 dell'indice degli A.A.S., XXX (1938), ove è pubblicato il *Motu Proprio Qua cura*.

<sup>117</sup> R. RODRÍGUEZ CHACÓN, *Antecedentes, estructura y valor jurídico*, cit., p. 34, nota 35, il quale nella stessa nota alla pagina precedente aveva affermato: «También en esta ocasión he de mostrar mi perplejiad, esta vez relativa, por el uso de este término que significa "por propia iniciativa"».

<sup>118</sup> R. RODRÍGUEZ CHACÓN, *Antecedentes, estructura y valor jurídico*, cit., p. 35, nota 33.



presente *Motu Proprio* - i singoli Vescovi diocesani non possono dare alcuna dispensa"<sup>119</sup> (corsivi nell'originale).

Avvertiamo però che quanto ora abbiamo argomentato e appena di seguito argomenteremo è svolto a puro titolo di suggestione, essendo, come noto, "una tarea ardua clasificar la documentación de la Santa Sede (incluida la actual). No siempre es posible acomodar el género, la forma y el contenido de los documentos"<sup>120</sup>: e le classificazioni, come quella consueta in base ai *munera* papali<sup>121</sup>, non debbono in alcun modo essere rigidamente assolutizzate, non essendo possibile correlare tassativamente un contenuto sostanziale a una forma<sup>122</sup>. Così tradizionalmente<sup>123</sup>, come accennato, si sono sempre denominate date *Motu Proprio* quelle

---

<sup>119</sup> P. ERDÖ, *Osservazioni sulla nuova regolamentazione del processo matrimoniale*, cit., pp. 622-623.

<sup>120</sup> E. SASTRE SANTOS, *Documentos pontificios*, in *Diccionario general de derecho canónico*, obra dirigida y coordinada por J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, vol. III, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, p. 460.

<sup>121</sup> Sintetizza E. SASTRE SANTOS, *Documentos pontificios*, cit., p. 460: "Se avanza una clasificación de los documentos pontificios sobre el ejercicio de los *munera* pontificios y las competencias de la curia. Los caracteres internos del documento indican su género, los externos su forma. El *munus regendi* papal se ejerce mediante las *constitutiones apostolicae* que legislan y organizan el territorio. El adjetivo distingue la variedad de las *litterae*: las *decretales* de valor jurídico, las *encyclicae* sobre temas doctrinales, las *apostolicae motu proprio datae* para organizar la curia y tratar asuntos temporales de la Iglesia, las desnudas *apostolicae* presentan contenido vario. El *munus docendi* se ejercita mediante las *epistulae*: encíclicas, apostólicas y simples sin adjetivo. Las *exhortationes apostolicae* proponen la doctrina y sostienen las conclusiones del sínodo de los obispos. La enseñanza papal usa también de *allocutiones*, *nuntii*, *homiliae*... La forma externa de los documentos mantiene: la bula, el breve y el quirógrafo. Los *oracula vivae vocis*, recibidos *ex audientia Sanctissimi, facto verbo cum Sanctissimo*, rescriptos de audiencia, abren los actos administrativos de la curia; el CIC describe su variedad: decreto (cc. 29-34), rescriptos (cc. 59-75), privilegios (cc. 76-84), dispensas (cc. 85-93) estatutos y reglamentos (cc. 94-95)".

<sup>122</sup> Cfr. quanto asseriva P.A. D'AVACK, *Atti legislativi pontifici*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. IV, Giuffrè, Milano, 1959, p. 40: "poiché la plenitudo potestatis del pontefice non tollera vincoli o limiti formali e poiché manca pertanto ogni specifico requisito formale di validità per gli atti legislativi di sua diretta produzione, non si ha nell'ordinamento canonico alcuna norma precisa che ne regoli la produzione giuridica e che pertanto venga a stabilire tassativamente quali atti debbano rivestire una forma piuttosto che un'altra in relazione al loro rispettivo contenuto sostanziale e quindi quali atti debbano presentare la forma o della bolla o del breve o del chirografo o dell'*oraculum vivae vocis* e quali debbano essere emanati per mezzo di costituzioni o piuttosto di motupropri o di rescritti o di *instructiones*".

<sup>123</sup> Cfr. E. SASTRE SANTOS, *Documentos pontificios*, cit., p. 469: "El *Corpus Iuris Canonici* define los *decreta* (D.3 c.2; D.20 c.1), las *decretales epistolae* (D.19 c.1; D.20 c.1), e insinúa el *motu proprio* (VI 3.4.23-24)", e anche aggiunge: "Con Innocencio VIII (1484-1492) se afirmó la forma *motu proprio* que el rey de Francia rechazó por atentar contra las libertates galicanas".



disposizioni pontificie assunte spontaneamente, senza alcun tipo di coercizione, prescindendo da una previa consultazione, petizione o istanza: ovvero, se anche vi fosse stata una supplica o *prex*, sarebbero state ugualmente emanate per un interesse che poteva non combaciare con quello dell'orante<sup>124</sup>. Disposizioni inoltre che, peculiarmente se legislative<sup>125</sup>, insieme a tale caratteristica si differenziavano dalle leggi decretali per il tono più dimesso<sup>126</sup>. Solitamente

---

<sup>124</sup> Scriveva nel 1939 **O. GIACCHI**, *Motu proprio*, in *Nuovo digesto italiano*, vol. VIII, UTET, Torino, 1939, p. 785: "Nel diritto pontificio è anche in uso il *motu proprio*, e non soltanto per le concessioni cavalleresche o nobiliari, ma anche per determinati rescritti, che accordano provvedimenti su istanza o supplica dell'interessato. La clausola sta a significare che il Pontefice ha preso in considerazione la richiesta per spontanea sua deliberazione. [...] La clausola *motu proprio* dimostra che l'atto sarebbe stato egualmente emanato, anche senza la domanda del richiedente, sul fondamento di un interesse della Chiesa, che può coincidere con quello fatto valere dal richiedente o esserne diverso". Trattando degli atti della Santa Sede, notava su altro versante **A. DE LA FUYE**, *Actes du Saint-Siège*, in *Dictionnaire de droit canonique*, vol. I, Librairie Letouzey et Ané, Paris, 1935, c. 166: "Il faut bien noter que les expressions *motu proprio* par lesquelles les papes désignent leurs propres actes, ne sont nullement requises, pour qu'un acte appartienne entièrement au souverain pontife. Bien plus, elles pourraient tromper, en ce sens qu'elles désignent parfois des actes dont l'initiative et la rédaction doivent être attribuées complètement à une congrégation".

<sup>125</sup> Invero, segnala **J.A. ARAÑA**, *Motu proprio*, in *Diccionario general de derecho canónico*, obra dirigida y coordinada por J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, vol. V, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, p. 484, «En la actualidad la cláusula *motu proprio* sigue haciendo referencia a documentos pontificios de discutible naturaleza jurídica, pues no siempre resulta claro si se trata sustancialmente de una ley en sentido propio. En este sentido, por ejemplo, cabe preguntarse si es propiamente una ley la Carta apostólica en forma de *motu proprio* de Juan Pablo II, con fecha 26.XI.2004, mediante la que se confía el cuidado y la gestión de Instituto Pontificio "Notre Dame of Jerusalem Center" a la Congregación de los Legionarios de Cristo. Asimismo podría debatirse la naturaleza del *motu proprio* de Benedicto XVI para la aprobación y publicación del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica (28.VI.2005)».

<sup>126</sup> Cfr. **J.A. ARAÑA**, *Motu proprio*, cit., p. 484: "Tradicionalmente se han denominado actos dados *motu proprio* (M.P.) aquellas disposiciones del Romano Pontífice con formas menos solemne que la bula o el breve que, a diferencia de los que son motivados por una previa consulta o petición, se emiten sin que preceda una instancia o, si la hubo, sin que ésta sea el motivo de la disposición [...]. En el caso de que tratase de leyes, esta característica del *motu proprio* lo diferenciaba fundamentalmente de las leyes decretales". Cfr. **R. NAZ**, *Motu proprio*, in *Dictionnaire de droit canonique*, vol. VI, Librairie Letouzey et Ané, Paris, 1957, c. 957; **P.G. CARON**, *Motu proprio*, in *Novissimo digesto italiano*, vol. X, UTET, Torino, 1964, p. 976: l'espressione *motu proprio* "ha due significati. Essa serve a designare la clausola inserita talvolta nei rescritti [...], oppure indica alcuni atti legislativi emanati dal Sommo Pontefice, di sua iniziativa. Con ciò questi atti si distinguono dalle lettere decretali [...] promananti dal Papa in risposta ad una questione. / L'uso degli atti in forma di *motu proprio* è apparso sotto il pontificato di Innocenzo VIII (1484-92). [...] / Gli atti di questa specie contengono sempre, almeno in capo al dispositivo, l'espressione



“se trata de una ley escrita en papel ordinario (no en pergamino como las bulas), de estilo sobrio (con ausencia de fórmulas solemnes en el encabezado y en el remate del documento), sin un sello especial y tan sólo con la firma del Papa”<sup>127</sup>.

Ma in verità tali connotati dei *Motu Proprio* sono stati e possono essere più o meno accentuati e spiccati, essendo il Papa stesso che, volta a volta, li usa a piegarli al significato maggiormente consono al frangente particolare.

A nostro avviso, tuttavia, in questo specifico caso, la scelta di impiegare una modalità più sommessa e meno ‘impegnativa’ di legiferazione e, al contempo, di slegare l’iniziativa del Pontefice dall’assise sinodale, oltre che - come il Cardinale Erdö ha rilevato - avere calcato l’accento sulla missione propria e insostituibile del successore di Pietro a presidio della sostanza teologica e disciplinare dell’unione sponsale nella temperie odierna messa a dura prova e, su altro versante, avere ribadito la fondamentale unitarietà della normativa processuale per tutta la cattolicità, si è rivelata, nonostante qualche perplessità che essa può infondere, proprio alla luce delle vicende susseguites, del tutto azzeccata e provvidenziale, almeno in questo caso<sup>128</sup>.

---

*Motu proprio et certa scientia*. Essi sono pubblicati semplicemente con la firma del Papa, senza essere muniti di alcun sigillo e non menzionano alcun destinatario particolare”. Lo stesso Autore, *Lettere apostoliche*, *ivi*, vol. IX, UTET, Torino, 1963, p. 777, premette che il Papa nell’esercizio della sua suprema potestà legislativa “non è tenuto all’osservanza d’una determinata forma, avendo, per norma di diritto divino naturale e positivo, piena libertà di scegliere per i suoi atti la forma ch’egli reputa più consona alle circostanze di tempo e di luogo e alla natura di ciò che forma oggetto del suo potere legislativo. Egli potrebbe, quindi, dare e trasmettere precetti legislativi anche a viva voce e senza alcun atto scritto, secondo il costume di Gesù Cristo e degli Apostoli. Tuttavia, conforme alla prassi stabilita al fine di evitare incertezze circa l’esistenza e la portata della norma giuridica, il papa promulga ordinariamente le sue leggi in forma *scritta*. / A seconda della forma che gli atti legislativi del pontefice possono assumere, questi si distinguono in: *Bullae*, *Brevia*, *Motu proprio*, *Litterae Apostolicae*, *Litterae Encyclicae*, *Epistolae Apostolicae*, *Chirographa*, *Litterae Decretales*”; e poi specifica: “I *motu proprio* sono quegli atti o lettere apostoliche che portano tali parole nella loro intestazione, non sono diretti ad alcuna persona in particolare e sono sottoscritti solo dal pontefice. Talvolta sono regolate con questa forma materie di notevole importanza nel campo del diritto della Chiesa. / La locuzione *lettere apostoliche* è comprensiva delle bolle e dei brevi, ma indica inoltre, in special modo, gli atti legislativi dei pontefici che, anche se non sono emanati nelle forme suddette, riguardano tuttavia le materie di maggiore importanza”.

<sup>127</sup> J.A. ARAÑA, *Motu proprio*, cit., p. 485, che prosegue: “La fórmula más solemne en el encabezamiento de los M.P. suele ser la de *Litterae Apostolicae motu proprio datae*, añadiendo a veces la expresión *et certa scientia*, aunque lo más frecuente es que el documento comience simplemente con el título *motu proprio*, sin más”.

<sup>128</sup> Cfr. *infra*.



Infatti, come argomentaremo in conclusione, tessendo insieme i fili dei ragionamenti dipanati, le due Lettere Apostoliche *Motu Proprio datae* sembrano avere segnato non un punto di arrivo ma piuttosto un punto di partenza: quasi un tentativo deliberatamente transeunte per saggiare reazioni, contraccolpi, ripercussioni suscitate dalla realizzazione, in una certa modalità piuttosto che in un'altra, di alcune 'mozioni' frammentariamente avanzate nell'aula del Sinodo. La non corralità delle voci dei Padri sinodali che, anche e proprio in materia di processi di nullità matrimoniale, aveva disvelato una sensibile disparità di vedute, e pertanto la selezione autoritativa che il Papa ha effettuato accettandone alcune e respingendone altre, imponevano un attento *feedback*. E gli aggiustamenti del tiro, il sommarsi di *addenda et corrigenda* dalle multiformi sembianze sono stati anch'essi spie di questo monitoraggio che ha scortato e ancora scorta passo a passo il primo germinale concretizzarsi della riforma nella realtà ecclesiale, in una circolazione aperta tra centro e periferia. Un flusso assai fausto ancorché in qualche misura disorientante; e che per questo ci pare sia ora conveniente venga infine inalveato in un canale permanente, sì che il disorientamento non divenga endemico. A questa stabilizzazione si potrebbe finalmente provvedere attraverso una forma più 'regale', maestosa e altresì, perché no, 'pomposa': che in maniera scultorea enfatizzerebbe la monumentalità e la compiutezza di una riforma che davvero segna uno spartiacque nella vicenda plurisecolare sia del processo sia del matrimonio.

Conforta questa nostra ipotesi ricostruttiva l'esempio di Paolo VI che utilizzò abbondantemente dei 'Motu Proprio' per l'immediata applicazione di alcune acquisizioni del Concilio Vaticano II<sup>129</sup>. Senza troppo accelerare i lavori di revisione della codificazione piano-

---

<sup>129</sup> Così il *Motu Proprio Pastorale munus* del 30 novembre 1963 sulle facoltà e privilegi dei Vescovi; il *Motu Proprio Apostolica sollicitudo* del 15 settembre 1965 che costituiva il Sinodo dei Vescovi; il *Motu Proprio Ecclesiae sanctae* del 8 agosto 1967 contenente norme esecutive di alcune disposizioni del Concilio; il *Motu Proprio Episcoporum muneribus* del 15 giugno 1966 sulle facoltà di dispensare dei Vescovi; il *Motu Proprio Sacrum diaconatus* del 18 giugno 1967 che ristabiliva il diaconato permanente nella Chiesa latina; il *Motu Proprio Sanctitas clarior* del 19 marzo 1969 sopra le cause di beatificazione e canonizzazione; il *Motu Proprio Sollicitudo omnium Ecclesiarum* del 24 giugno 1969 sugli uffici dei Legati pontifici; il *Motu Proprio Pastoralis migratorum* del 15 agosto 1969 sull'attenzione pastorale ai migranti; il *Motu Proprio Matrimonia mixta* del 31 marzo 1970 sulla celebrazione del matrimonio tra cattolici e non cattolici, battezzati o non; il *Motu Proprio Causas matrimoniales* del 28 marzo 1971 sul processo di nullità matrimoniale; il *Motu Proprio Ministeria quaedam* del 15 agosto 1972 sopra gli ordini minori; il *Motu Proprio Cum matrimonialium causarum* dell'8 settembre 1973 sancente norme sulla trattazione delle cause matrimoniali.



benedettina, ai quali occorreva un adeguato *spatium deliberandi*<sup>130</sup> per non giungere a soluzioni normative affrettate e non abbastanza ponderate, Papa Montini sentì il dovere di rompere gli indugi e di imprimere una embrionale rapida attuazione alle deliberazioni dell'assise conciliare che più stridentemente confliggevano con l'antecedente disciplina di certi settori, la quale perciò andava prontamente sostituita. La brusca inversione di direzione per alcuni quadranti normativi induceva il Pontefice alla prudenza nel varare soluzioni in qualche modo sperimentali e transitorie, destinate d'altro canto talora a cessare con l'avvento della codificazione post-conciliare: riprova si rinviene nel fatto che laddove si dettarono norme su materie che non sarebbero poi state incluse nell'emananda codificazione, come quelle afferenti alla Curia Romana ovvero alla vacanza della Sede Apostolica e all'elezione del Papa, si provvide con Costituzioni Apostoliche<sup>131</sup>. I *Motu Proprio* erano cioè un segnale forte della volontà di non tergiversare nell'ascolto dei *desiderata* dei Vescovi: e tuttavia non si volevano pregiudicare per l'avvenire soluzioni più soppesate le quali, magari proprio avvalendosi delle reazioni a caldo a queste norme emanate quasi *ad experimentum*, avrebbero poi rimpiazzato quanto inizialmente stabilito dal Pontefice. E infatti il *Codex Iuris Canonici* giovanneo-paolino, promulgato, come noto, con la Costituzione Apostolica *Sacrae disciplinae leges*<sup>132</sup>, assorbì larga parte di tali provvedimenti normativi, caducando le disposizioni in contrasto con quanto la codificazione stessa sanciva.

#### 4 - 'Singolarità' della pubblicazione/promulgazione e della stessa fase preparatoria

I due *Motu Proprio* recano come data di firma da parte del Sommo Pontefice il 15 agosto 2015. Di essi il popolo di Dio ha avuto notizia con la divulgazione *online* del testo in latino e italiano (poi si sono aggiunte le traduzioni in altre lingue vernacolari) nel *Bollettino* della Sala Stampa della Santa Sede l'8 settembre dello stesso anno (previo annuncio del giorno prima), con annessa la redazione scritta (in italiano) del testo della presentazione effettuata da alcuni membri della Commissione - di cui

---

<sup>130</sup> Ovviamente in senso generico e tecnicamente improprio.

<sup>131</sup> Rispettivamente la Costituzione Apostolica *Regimini Ecclesiae universae* del 15 agosto 1969 e la Costituzione Apostolica *Romano Pontifici eligendo* del 1° ottobre 1975.

<sup>132</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Constitutio Apostolicae Sacrae disciplinae leges*, 25 gennaio 1983, cit.



sopra abbiamo riferito - che ne aveva elaborato il testo<sup>133</sup>. Nell'edizione del 9 settembre 2015 de *L'osservatore romano* è stato poi editato il solo testo in italiano<sup>134</sup>. Senza che peraltro si fosse stabilito espressamente tale alternativo *modus promulgandi*, come consentono gli stessi cann. 8 e 1489 rispettivamente del *Codex Iuris Canonici* e del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*<sup>135</sup>, e come del resto oramai non raramente avviene: segnatamente laddove per certi provvedimenti urga l'entrata in vigore non potendosi aspettare i non brevi tempi tipografici degli *Acta Apostolicae Sedis*, ordinaria 'gazzetta ufficiale' per la promulgazione degli atti pontifici<sup>136</sup>. È cioè contemplata nei Codici la possibilità di una deroga al *modus promulgandi* consueto e 'legale', che però in questo caso non è stata

---

<sup>133</sup> Con gli interventi di **P.V. PINTO**, **F. COCCOPALMERIO**, **D. SALACHAS**, **F. LADARIA FERRER**, **A.W. BUNGE**, **N. SCHÖCH**, **R. RODRÍGUEZ CHACÓN**, *Antecedentes, estructura y valor jurídico*, cit., p. 17-18, anche in nota 1, ricorda: "A las 12 horas del martes 8 de septiembre de 2015 se hacía presentación en la Sala de Prensa vaticana de dos normas pontificias [...]. [Al día de la fecha (18-11-2015), en la web de Radio Vaticana, en la sección de vídeos, archivo, está accesible aún el vídeo completo, de 1 hora, 48 minutos 37 segundos de duración, de la sesión habida el 8-9-2015 en la Sala de prensa en la que se presentaron los documentos]", e fornisce ulteriori dettagli sulle versioni scritte. Cfr. anche **J. LLOBELL**, *El ejercicio personal de la potestad judicial del Obispo diocesano. Algunas consideraciones preliminares al M.P. "Mitis iudex" y al M.P. "Mitis et misericors"*, nella rivista telematica *Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado*, *www.iustel.com*, XLI (2016), p. 2, anche in nota 1: «Las nuevas leyes fueron publicadas, en italiano y latín, en el <"Bollettino" de la Oficina de Prensa de la Santa Sede>, 8-9-2015, acompañadas por la presentación de varios de los miembros de la Comisión que las elaboraron. La versión italiana, no la latina, de ambos *motuproprios* fue publicada en "L'Osservatore Romano" de fecha 9-9-2015. [A fecha 30-5-2016, la versión latina de los dos *motuproprios* no se ha publicado en los *Acta Apostolicae Sedis*, cuyo último fascículo disponible es de 7-2015. Siempre a fecha 30-5-2016 en la página web de la Santa Sede no hay una versión en español del *motu proprio* para las Iglesias Orientales]». In tale pagina *web* manca ancora la versione spagnola (c'è una traduzione spagnola di **R.M. HERRERA GARCÍA** in *Revista española de derecho canónico*, LXII [2015], p. 677 ss.) e quella francese di quest'ultimo. Le traduzioni del *Mitis iudex* sono più numerose: a oggi appunto ne compaiono nove, compresa l'italiana.

<sup>134</sup> I due *Motu Proprio* sono pubblicati rispettivamente alle pp. 3-4 e 5-6.

<sup>135</sup> Cfr. **J. OTADUY**, *Promulgación de la ley*, in *Diccionario general de derecho canónico*, obra dirigida y coordinada por J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, vol. VI, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, p. 572: "La ley canónica no puede imponer unilateralmente a la potestad suprema un modo exclusivo de promulgación. El legislador universal puede establecer otro modo de promulgación siempre que sea razonable".

<sup>136</sup> Come noto, gli *Acta Apostolicae Sedis* hanno il valore di pubblicare autenticamente gli atti della Sede Apostolica a norma della Costituzione Apostolica *Promulgandi* di PIO X del 29 settembre 1908, in *A.A.S.*, I (1909), pp. 5-6 (su questo provvedimento - e sulla situazione anteriore - cfr. alcune annotazioni di **J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE**, *Los actos pontificios como fuente del derecho canónico*, cit., p. 273 ss.). Ci occuperemo del tema anche in seguito.



esplicitata<sup>137</sup>, insinuando dei dubbi che avrebbero potuto essere agevolmente fugati con la compilazione di uno stringato e routinario codicillo o parergo che preferibilmente fosse accluso al testo latino<sup>138</sup>.

Infatti “A rigore, un testo legale pubblicato su *L'Osservatore Romano*, senza nessuna indicazione relativa alla promulgazione, non sarebbe una legge, ma solo un testo legale (o, meglio, un progetto di testo legale) divulgato ma non promulgato”<sup>139</sup>. D'altronde si deve rimarcare come anche per la pubblicazione su tale quotidiano recentemente<sup>140</sup> si segua una prassi tutt'altro che uniforme e anzi alquanto caotica (senza volere ora tergiversare su altre procedure di promulgazione quanto meno 'pittoresche'<sup>141</sup>). Con Papa Benedetto XVI si rinveniva solitamente il testo in latino accoppiato con quello in italiano, con una clausola di questo tipo; «decernimus ut hae Litterae Apostolicae Motu Proprio datae per editionem in actis diurnis “L'Osservatore Romano” evulgentur»; o «decernimus ut per editionem in actis diurnis “L'Osservatore Romano” eadem promulgentur atque ipso promulgationis die vigere incipient»; ovvero anche: «decernimus ut per editionem in actis diurnis “L'Osservatore Romano” eadem promulgentur et vim suam exerant a die [...]»<sup>142</sup>. Sotto il pontificato bergogliano prevalentemente il testo

---

<sup>137</sup> Sulla clausola “nisi in casibus particularibus alius promulgandi modus fuerit praescriptus” del can. 8 cfr. **J. OTADUY**, *Can. 8*, in *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, obra coordinada y dirigida por Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, vol. I, Eunsa, Pamplona, 2002<sup>3</sup>, p. 309.

<sup>138</sup> Attraverso il quale si sarebbe anche determinato con precisione il *dies a quo* da cui fare decorrere il trimestre di *vacatio legis*, terminato l'8 dicembre 2015.

<sup>139</sup> **E. BAURA**, *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, Edusc, Roma, 2013, p. 273.

<sup>140</sup> Ma si veda quanto già annotava nel 2011 **R. RODRÍGUEZ CHACÓN**, *La publicación oficial de Omnium in mentem. Algunas reflexiones críticas*, nella rivista telematica *Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado*, [www.iustel.com](http://www.iustel.com), XXVI (2011), p. 6, anche nelle note, e pp. 30-31.

<sup>141</sup> Cfr. **R. RODRÍGUEZ CHACÓN**, *Antecedentes, estructura y valor jurídico*, cit., p. 37: «no ha faltado ocasión reciente en que se haya seguido algún otro modo de promulgación bastante pintoresco, como ha sido el caso de la norma pontificia que establece los Estatutos de los nuevos organismos económicos, de 22 de febrero de 2015, norma que el Papa ordenó se publicara oficialmente mediante la colocación de su texto en el “Cortile de San Damaso”». Questa è la formula che compare nelle citate *Litterae Apostolicae, die 22 mensis februarii 2015 Motu Proprio datae*: “Il presente Statuto viene approvato *ad experimentum*. Ordino che sia promulgato mediante affissione nel Cortile di San Damaso, entrando in vigore il 1° marzo 2015, prima di essere pubblicato negli *Acta Apostolicae Sedis*”.

<sup>142</sup> Così, ad esempio, **BENEDETTO XVI**, *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Ubicumque et semper quibus Pontificium Consilium de Nova Evangelizatione promovenda constituitur*, 21 settembre 2010, in *L'osservatore romano*, 13 ottobre 2010, pp. 4-5 (e in *A.A.S.*,



appare solo in italiano corredato dalla clausola: «Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera apostolica in forma di Motu Proprio, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato mediante la pubblicazione sul giornale “L’Osservatore Romano”, entrando in vigore il giorno stesso della promulgazione»<sup>143</sup>; ma in altri casi si omette ogni riferimento al modo di pubblicazione/promulgazione<sup>144</sup>. La pubblicazione del testo in latino insieme a quello in italiano, invece, diviene più rara, a volte anch’essa senza riferimenti alla deroga alla promulgazione in modalità diversa da quella codiciale<sup>145</sup>, a volte accompagnata dalla seguente disposizione: “Quaecumque vero a Nobis hisce Litteris Apostolicis Motu Proprio datis decreta sunt, ea omnia firma

---

CII [2010], pp. 788-792); **ID.**, *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Quaerit semper quibus Constitutio Apostolica Pastor Bonus immutatur atque quaedam competentiae a Congregatione de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum ad novum Officium de processibus dispensationis super matrimonio rato et non consummato ac causis nullitatis sacrae ordinationis, apud Tribunal Rotae Romanae constitutum, transferuntur*, 30 agosto 2011, in *L’osservatore romano*, 28 settembre 2011, p. 7 (e in A.A.S., CIII [2011], pp. 569-571); **ID.**, *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Latina lingua de Pontificia Academia Latinitatis condenda*, 10 novembre 2012, in *L’osservatore romano*, 11 novembre 2012, pp. 4-5 (e in A.A.S., CIV [2012], pp. 991-995); **ID.**, *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Intima Ecclesiae natura de Caritate Ministranda*, 11 novembre 2012, in *L’osservatore romano*, 2 dicembre 2012, pp. 6-7 (e in A.A.S., CIV [2012], pp. 996-1004).

<sup>143</sup> Così, ad esempio, **FRANCESCO**, *Lettera apostolica in forma di Motu Proprio Trasferimento della Sezione Ordinaria dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica alla Segreteria per l’Economia*, 8 luglio 2014, in *L’osservatore romano*, 10 luglio 2014, p. 8, pubblicata anche in A.A.S., CVIII (2016), pp. 618-620, sempre solo nella versione italiana.

<sup>144</sup> Cfr. **FRANCESCO**, *Costituzione Apostolica Vultum Dei quaerere sulla vita contemplativa femminile*, 29 giugno 2016, in *L’osservatore romano*, 23 luglio 2016, p. 6; il quotidiano riporta invero solo una parte della Costituzione Apostolica in lingua appunto italiana: la “Conclusione dispositiva”. Si attende la promulgazione con la pubblicazione sugli *Acta Apostolicae Sedis*.

Osserva in generale **E. BAURA**, *Parte generale del diritto canonico*, cit., p. 273: la legge “Di solito, dopo la promulgazione su *L’Osservatore Romano* si pubblica anche sugli *Acta Apostolicae Sedis*. In tale caso, il testo che fa fede è quello della promulgazione, cioè quello pubblicato sul giornale (a meno che si indicasse un’altra cosa nella seconda pubblicazione, ma in tal caso saremmo dinanzi a una nuova legge con una nuova promulgazione). / Talvolta si pubblica una norma emanata dalla Sede Apostolica su *L’Osservatore Romano*, senza indicare che con ciò si voglia promulgarla, e dopo, come consueto, si pubblica anche sugli *Acta*; in tale caso, la promulgazione è solo la pubblicazione sugli *Acta*, e il testo legale è solo quello promulgato (che potrebbe cambiare rispetto alla prima promulgazione sul giornale)”.

<sup>145</sup> Cfr., ad esempio, **FRANCESCO**, *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Sedula Mater quibus Dicasterium pro Laicis, Familia et Vita constituitur*, 15 agosto 2016, in *L’osservatore romano*, 17-18 agosto 2016, p. 8.



ac rata esse iubemus, contrariis quibuslibet non obstantibus, peculiari etiam mentione dignis, atque decernimus ut per editionem in actis diurnis *L'Osservatore Romano* promulgentur et deinde in *Actis Apostolicae Sedis* commentario ufficiali edantur<sup>146</sup>; altre volte ancora da quella leggermente diversa: "Quaecumque vero hisce Litteris Apostolicis Motu Proprio datis decreta sunt, ea omnia firma ac rata esse iubemus, contrariis quibuslibet non obstantibus, peculiari etiam mentione dignis, atque decernimus ut per editionem in actis diurnis *L'Osservatore Romano* et deinde in *Actis Apostolicae Sedis* promulgentur et vim suam exerant a die I mensis Ianuarii anno MMXVII"<sup>147</sup>. Con alcune ambiguità nelle statuizioni perché sembra del tutto ultronea una doppia pubblicazione prima su *L'osservatore romano* e poi sugli *Acta Apostolicae Sedis*, apparendo *ictu oculi* la seconda irrilevante ai fini della *promulgatio legis*. E anche nelle più frequenti pubblicazioni su *L'osservatore romano* della sola versione italiana compaiono analoghe, pure se tra loro non perfettamente identiche, formule di promulgazione sempre con riferimento anche a una successiva inserzione sugli *Acta*: senza che peraltro l'eventuale omissione di quest'ultima possa sortire conseguenze di sorta sulla vigenza delle norme che nella seconda pubblicazione (se la promulgazione è regolare con la prima) non potranno subire alcuna modifica<sup>148</sup>. Forse una maggiore

---

<sup>146</sup> FRANCESCO, *Litterae Apostolicae Motu Propria datae De concordia inter Codices quibus nonnullae normae Codicis Iuris Canonici immutantur*, 31 maggio 2016, in *L'osservatore romano*, 16 settembre 2016, pp. 4-5.

<sup>147</sup> FRANCESCO, *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Humanam progressionem quibus Dicasterium ad integram humanam progressionem fovendam constituitur*, 17 agosto 2016, in *L'osservatore romano*, 1° settembre 2016, p. 6; nella stessa pagina è pubblicato lo Statuto del dicastero solo in versione italiana.

<sup>148</sup> Cfr., ad esempio, FRANCESCO, *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio Fidelis dispensator et prudens*, 24 febbraio 2014, in *L'osservatore romano*, 24-25 febbraio 2014, p. 7 (con la formula «Dispongo che quanto stabilito abbia immediato, pieno e stabile valore, anche abrogando tutte le disposizioni incompatibili e che la presente Lettera apostolica in forma di Motu proprio sia pubblicata su "L'Osservatore Romano" del 24-25 febbraio 2014 e successivamente negli *Acta Apostolicae Sedis*»), pubblicata, sempre solo in italiano, anche in A.A.S., CVI (2014), pp. 164-165; ID., *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio L'attuale contesto comunicativo. Istituzione della Segreteria per la Comunicazione*, 27 giugno 2015, in *L'osservatore romano*, 28 giugno 2015, p. 6 (con la formula "Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera Apostolica, in forma di Motu Proprio, prescrivo che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato mediante la pubblicazione sul quotidiano *L'Osservatore Romano* e successivamente negli *Acta Apostolicae Sedis*"), pubblicata, sempre solo in italiano, anche in A.A.S., CVII (2015), pp. 591-592; ID., *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio I beni temporali sulle competenze in materia economica-finanziaria*, 4 luglio 2016, in *L'osservatore romano*, 10 luglio 2016, p. 7 (con la formula «Quanto ho deliberato con questa Lettera Apostolica data Motu Proprio, ordino che sia osservato in tutte le sue parti,



omologia e conformità delle clausole, precise e sfrondate di codicilli sovrabbondanti e inducenti confusione, sarebbero davvero apprezzabili. Nel caso da noi ora esaminato la carenza è più incresciosa, dato il totale silenzio in merito alla pubblicazione-promulgazione dei due *Motu Proprio* sul processo di nullità matrimoniale, pur rilevante, come vedremo, da diversi punti di vista.

Tra l'altro, in questo 'primordiale' testo in italiano del *Mitis iudex* pubblicato *online* e su *L'osservatore romano*<sup>149</sup> si ometteva una parte di un canone di non irrوريا portata. Non era presente infatti, all'interno del can. 1676 § 2, l'inserzione della traduzione dell'inciso "audito vinculi defensore" che, per converso, appariva nella versione digitale in latino<sup>150</sup>. Ciò non è passato inosservato<sup>151</sup>: la norma *de qua* disciplina uno snodo

---

nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato tramite pubblicazione sul quotidiano "L'Osservatore Romano" ed entri in vigore il giorno stesso, prima di essere pubblicato nel Commentario ufficiale *Acta Apostolicae Sedis*»); **ID.**, *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio Come una madre amorevole*, 4 giugno 2016, in *L'osservatore romano*, 5 giugno 2016, p. 8 (con la formula «Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera Apostolica data *Motu Proprio*, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga pubblicato nel commentario ufficiale *Acta Apostolicae Sedis* e promulgato sul quotidiano "L'Osservatore Romano" entrando in vigore il giorno 5 settembre 2016»); **ID.**, *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio Sanctuarium in Ecclesia*, 11 febbraio 2017, in *L'osservatore romano*, 1° aprile 2017, p. 7 (con la formula "Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera apostolica in forma di *Motu Proprio*, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato mediante la pubblicazione sul quotidiano *L'Osservatore Romano*, entrando in vigore quindici giorni dopo la promulgazione, e quindi inserito negli *Acta Apostolicae Sedis*").

<sup>149</sup> E anche del can. 1362 § 2 del *Motu Proprio Mitis et misericors Iesus*.

<sup>150</sup> Questa omissione compare sia nel *Mitis iudex* sia nel *Mitis et misericors Iesus* anche in un fascicoletto della Libreria editrice vaticana nel 2015: ISBN 978-88-209-9620-8, rispettivamente p. 20 e p. 49. Nelle prime versioni diffuse *online* del *Mitis et misericors Iesus* e in quella pubblicata su *L'osservatore romano* (p. 5) v'era anche un altro refuso grave nella traduzione italiana: il paragrafo 5 del can. 1359 recitava 'Il tribunale di primo grado per la validità deve sempre essere collegiale [...]', mentre il testo latino è "Tribunal secundae instantiae ad validitatem semper collegiale esse debet [...]". Il refuso si trova pure nel fascicoletto appena citato. Tali errori sono presenti anche, ad esempio, in Papa **FRANCESCO**, *La riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio. Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et misericors Iesus*, EDB, Bologna, 2015, rispettivamente p. 15 e p. 39.

<sup>151</sup> L'errore è stato purtroppo riprodotto in alcune edizioni del *Codex Iuris Canonici*: cfr. *Codice di Diritto Canonico commentato*, a cura della Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, Milano, 20174, p. 1319; a pp. 9-10 si premette la seguente annotazione: "Per la traduzione italiana dei canoni innovati si è fatto riferimento alla traduzione proposta da *L'Osservatore Romano*. Si è così inteso favorire la diffusione di un'unica versione del testo in lingua italiana. Sono state tuttavia introdotte alcune correzioni indispensabili per



assai delicato<sup>152</sup>, allorquando cioè il Vicario giudiziale, presentatogli il libello, deve decidere se la causa vada trattata con il processo ordinario ovvero con il *processus brevior* e deve determinare la formula del dubbio; dunque l'audizione del difensore del vincolo è tutt'altro che secondaria, essendo anzi normata come obbligatoria per l'Ufficiale a garanzia di un equilibrato discernimento<sup>153</sup>. La discrasia con la versione latina, che pure dovrebbe essere quella archetipica, pietra di paragone con le traduzioni nelle lingue nazionali, era presente altresì nella prima versione in spagnolo: "por lo que parece que la traducción se había hecho a partir de la versión italiana"<sup>154</sup>. Invero pure in altre versioni consultabili nel sito *web* della Santa Sede si notavano errori, imprecisioni o carenze (anche relativamente al *Mitis et misericors Iesus*), in un secondo momento (ma non prima che alimentassero smarrimento nella dottrina e negli operatori) eliminati<sup>155</sup>. Discrepanze (talora invero dovute a certe scelte

---

ovviare a errori, aggiunte od omissioni. Tali interventi, come pure alcune modifiche ritenute opportune per migliorare l'espressione italiana o per maggiore fedeltà all'originale, non sono evidenziate nel testo, dal momento che il rimando al testo latino, unico ufficiale, è da considerarsi sempre e comunque necessario".

<sup>152</sup> Sempre a proposito del difensore del vincolo, ma questa volta con riguardo al paragrafo 1 del can. 1676, **M.V. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ**, «*Iuste iudicans misericordiam cum iustitia servat*» (D. 45, c. 10). *El processus matrimonialis brevior coram episcopo. Iustum iudicium?*, in *Universitas canonica*, XXXIII (2016), p. 172, rileva: "preocupante aparece el silencio - impuesto? - del defensor del vínculo, puesto que mientras a la parte demandada se le conceden expresamente quince días para manifestar su posición respecto de la demanda, no parece que al tutor del vínculo le sea igualmente concedido tal derecho, al menos no resulta explicitado. La imposibilidad de aplicar la disposición, según la cual cuanto se hace mención de una parte se refiere a todas las que tienen derecho a intervenir en el proceso, está en que el nuevo texto legislativo se refiere exclusivamente y directamente a la parte demandada, por lo que non hay duda alguna de que el defensor del vínculo queda excluido".

<sup>153</sup> Addirittura ricordiamo che in dottrina c'è chi ha sostenuto che in questo snodo preliminare, nel quale il Vicario giudiziale deve decidere altresì se la causa debba trattarsi con il processo ordinario o con quello più breve, sarebbe stato opportuno attribuire in funzione riequilibratrice al difensore del vincolo lo stesso diritto di veto in ordine alla celebrazione del *brevior* accordato alla parte: **G.P. MONTINI**, *L'accordo dei coniugi quale presupposto del processus matrimonialis brevior (can. 1683, 1° MI)*, in *Periodica*, CV (2016), p. 410. Montini auspica dunque l'applicabilità del can. 1434 n. 2, per il quale ogniqualvolta si richieda l'istanza della parte perché il giudice possa definire qualcosa, l'istanza del promotore di giustizia o del difensore del vincolo, che intervengono in giudizio, ha lo stesso valore. Anche se nel canone 1683 del *Mitis iudex* (e 1369 del *Mitis et misericors Iesus*) si parla di *coniuges* e non di *partes*.

<sup>154</sup> **R. RODRÍGUEZ CHACÓN**, *Antecedentes, estructura y valor jurídico*, cit., p. 38.

<sup>155</sup> Ma in alcuni testi del *Mitis iudex* circolanti in rete omissioni ed errori non sono stati corretti.



terminologiche latine non troppo felici<sup>156</sup>) davvero importune nonostante l'officiosità delle traduzioni, denotando una qualche precipitosità e grossolanità in un argomento, quello del processo matrimoniale, per il quale certamente era impellente un rinnovamento, ma che, proprio per l'entità del calibro del riordinamento che si accingeva a materializzare e la tecnicità del medesimo, imponeva una meticolosa cura. E non siamo solo noi, per acrimoniosa pignoleria, a denunciare siffatti refusi<sup>157</sup>, se è vero che di "molti equivoci nati da traduzioni difettose" dal latino ha parlato lo stesso Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica<sup>158</sup>. In altre, verosimilmente, non si tratta di errori materiali, ma si sottendono impostazioni differenti: così nell'introduzione, alludendo alla scelta della via giudiziale, ricusando quella amministrativa, il Papa afferma di averla fatta "non eo quod rei natura id imponat, sed potius postulatio urgeat veritatis sacri vinculi quammaxime tuendae: quod sane praestant ordinis iudicarij cautiones". Tradurre quel *sane praestant* con un più moderato 'senza dubbio facilitano' ('cosa che senza dubbio facilitano le garanzie dell'ordine giudiziario': o 'ragionevolmente', 'assennatamente')<sup>159</sup> attenuerebbe il nesso di connessione necessario tra tutela della verità del matrimonio e ordine giudiziale che possono evocare, invece, le traduzioni

---

<sup>156</sup> Ad esempio il can. 1683 n. 2 parla di "rerum personarumque adiuncta, testimoniis vel instrumentis suffulta", usando il termine *instrumenta* piuttosto che *documenta*. Sui problemi che ciò può far insorgere cfr. **A. GIRAUDDO**, *La scelta della modalità con cui trattare la causa di nullità: processo ordinario o processo più breve*, in *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, a cura della Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, Ancora, Milano, 2016, pp. 59-61; proprio sui problemi nelle traduzioni cfr. **P. HUBERT**, «Ad certitudinem moralem iure necessariam ...». *La question des preuves à la lumière du Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *Revue de droit canonique*, LXVII/1 (2017), p. 113. Nell'art. 14 § 1 delle Regole procedurali, previsione invero assai problematica, tra l'altro si enumera tra le 'circostanze' la "permanentia pervicax in relatione extraconiugali tempore nuptiarum vel immediate subsequenti", quando è evidente come più che *vel* avrebbe dovuto essere usato *et*.

<sup>157</sup> Sugli errori (poi altresì corretti) nelle traduzioni nelle lingue nazionali di alcune norme cfr. peraltro quanto annotano **C. PEÑA GARCÍA**, *La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: el motu proprio "Mitis Iudex Dominus Iesus"*, in *Estudios eclesiásticos*, XC (2015), p. 647; **R. RODRÍGUEZ CHACÓN**, *Antecedentes, estructura y valor jurídico*, cit., p. 37 ss.; e **B. GONÇALVES**, *La responsabilité des évêques dans le motu proprio Mitis iudex Dominus Iesus*, in *La réforme des nullités de mariage, une étude critique*, cit., pp. 190-191, in nota.

<sup>158</sup> **D. MAMBERTI**, *La scienza canonica di fronte alla legge di riforma dei processi di nullità matrimoniale*, in corso di pubblicazione, p. 4 (si citano le pagine del dattiloscritto).

<sup>159</sup> Per non parlare dell'infelice traduzione del *sane* presente nel III criterio fondamentale con 'finalmente' (per il giudizio sul passato che sottende): "Ut sane Concilii Vaticani II in quodam magni ponderis ambitu documentum ad effectum tandem ducatur [...]".



‘e ciò è esattamente assicurato dalle garanzie dell’ordine giudiziario’, ‘et cetera est exactement fixé par les garanties de l’ordre judiciaire’, ‘y eso se asegura precisamente con las garantías del orden judicial’: con esse, oltre a veicolare un’eccessiva fiducia nell’infalibilità in sé del processo a garantire la verità, parrebbe escludersi a priori l’idoneità di ogni altro strumento tecnico per tutelare la verità del vincolo, contraddicendo così l’appena effettuata assicurazione che la via giudiziale non è imposta *ex natura rei*<sup>160</sup>.

---

<sup>160</sup> Riassumiamo le considerazioni di J. MIRAS, *La confirmación de la vía judicial*, cit., pp. 5-6: «el texto que estamos considerando, después de expresar el objetivo de tutelar la verdad del vínculo que acabo de comentar, añade: *quod sane praestant ordinis iudiciarii cautiones*. / La traducción que propongo: “cosa que sin duda facilitan las garantías del orden judicial”, que admite otras fórmulas equivalentes, trata de suavizar las connotaciones de vinculación *necesaria* - en sentido metafísico - entre la tutela de la verdad del vínculo y el orden judicial, que evocan, quizá inadvertidamente, algunas de las traducciones del *motu proprio* que se encuentran en [www.vatican.va](http://www.vatican.va). / En efecto, si se tradujera este pasaje de tal modo que diese a entender que se opta por el proceso porque quedaría excluida *a priori* la idoneidad de cualquier otra herramienta técnica para tutelar la verdad del vínculo, entonces la afirmación resultante se parecería demasiado a la motivación *ex natura rei* que el *motu proprio* rechaza de manera explícita, como hemos visto y comentaré en seguida. / Por ejemplo, la versión italiana traduce así el inciso al que me refiero: “e ciò è esattamente assicurato dalle garanzie dell’ordine giudiziario”. Afirmación que resulta, a mi juicio, un tanto excesiva. Hace que el texto del m.p. suene como si el legislador pretendiera, ingenuamente, manifestar la convicción de que el proceso garantiza de manera infalible que exista plena coincidencia entre la *verdad judicial* y la *verdad sustancial*; o de que impide absolutamente por sí mismo que existan divergencias entre ambas; o de que es el antídoto definitivo contra posibles corruptelas o manipulaciones... Bien sabemos que no es así. Nada humano es así. Y el legislador lo sabe perfectamente, claro está. / Análogas reservas puede suscitar la traducción francesa (al menos en el sentido más fuerte que admite, si no me equivoco): “et cetera est exactement fixé par les garanties de l’ordre judiciaire”. No me negarán que, expresado así, el aserto desprende cierto tufillo voluntarista, que no me parece acertado ni justo achacar al legislador. / Por su parte, la traducción castellana vierte, de modo algo más neutro, aunque no carente de cierto énfasis: “y eso se asegura precisamente con las garantías del orden judicial” ... / Cuando consulté el 21 de octubre, no había en [www.vatican.va](http://www.vatican.va) traducción inglesa, pero tampoco es cuestión ahora de acumular *pruebas*. Creo que los ejemplos que acabo de apuntar son suficientes para mostrar el riesgo conceptual al que me refiero: en definitiva, atribuir a la opción del legislador por el proceso, por el orden judicial, fundamentos desmesurados. / Eso, aparte de resultar - al menos para mí - intelectualmente incómodo, lo cual no tendría gran importancia, podría dar pie a un desastroso exceso de confianza en que las formas pueden garantizar por sí solas la tutela de los valores centrales en esta materia. En que la existencia de normas procesales, estas u otras, excusa del empeño personal de prepararse y preparar personas que tengan el corazón y la cabeza sintonizados con la verdad de la persona, y en consecuencia del matrimonio; es decir, con el sentir de la Iglesia. / Porque en realidad esas formas del proceso servirán o no, servirán mejor o peor a esa verdad, dependiendo de cómo - de con



Ma soprattutto le suddette incongruenze potevano sollevare a monte la domanda di quale fosse la versione da tenere come ufficiale e segnatamente da quale data: qualcuno ha supposto, come appena riscontrato, che le stesure iniziali dei *Motu Proprio* fossero in italiano e poi volte negli altri idiomi, tra cui anzitutto il latino<sup>161</sup>; va ricordato che la versione latina non compariva su *L'osservatore romano* ma solo sulla piattaforma informatica. Il dubbio se fosse proprio quello nell'idioma italiano il prototipo calco degli altri non era del tutto peregrino: infatti, come sopra abbiamo riferito, recentemente è avvenuto che alcuni provvedimenti legislativi per la Chiesa universale siano stati emanati originariamente in lingua italiana, seguita poi dal testo latino; ma a volte la redazione in latino è stata proprio trascurata, o comunque non è stata ancora notificata. V'è del resto chi oggi nella Chiesa professa la convinzione che il latino, 'lingua morta' per eccellenza, debba essere dismessa, quale reperto archeologico medievale e oramai stantio, altresì nell'ordinamento canonico. Non è questa la nostra opinione: anzi la sua universalità davvero ecumenica supera la parzialità discriminante che l'elezione di un'altra lingua procurerebbe, potendo invece il latino "in un'epoca contrassegnata da grande mobilità e globalizzazione [...] servire come vincolo di unità fra popoli e culture"<sup>162</sup>; d'altronde, come è stato sagacemente obiettato al cospetto della possibilità di 'celebrare il Sacrificio della Messa secondo l'edizione tipica del Messale Romano promulgato dal B. Giovanni XXIII nel 1962', la cosiddetta messa in latino di San Pio V (come ulteriore possibilità, oltre ovviamente a quella nelle lingue volgari)<sup>163</sup>, lo sforzo per il popolo di Dio non è titanico, atteso che tutti, con un dizionario risicato e un lessico stentato di inglese, girano il mondo<sup>164</sup>: a

---

qué "calidad de conciencia" de los bienes en juego, de con qué pericia técnica y de con qué mentalidad - se interpreten y apliquen».

<sup>161</sup> Cfr. **R. RODRÍGUEZ CHACÓN**, *Antecedentes, estructura y valor jurídico*, cit., pp. 37-39, che appunto conclude: "en el tema no sólo se implican problemas teóricos tan fundamentales y básicos como el de que haya la seria posibilidad de cuestionar la misma existencia de la norma, sino que también se involucran cuestiones prácticas, como la muy elemental de preguntarse cuál sea la versión que deba tenerse como *oficial* y la de qué fecha. Porque no cabe excluir que la versión que pudiera en definitiva tenerse como oficial sea la italiana - yo al menos no me atrevería a asegurar si la versión inicialmente elaborada lo fue en italiano para luego traducirla al latín o si fue al revés - ni tampoco si, en esa hipótesis, la versión que vale es la aparecida en *L'Osservatore romano* o la que está o esté en ese momento en la web".

<sup>162</sup> **U.M. LANG**, *L'evoluzione storica della lingua liturgica nel rito romano*, in *L'osservatore romano*, 15 novembre 2007, p. 5.

<sup>163</sup> Cfr. **BENEDETTO XVI**, *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Summorum Pontificum*, 7 luglio 2007, in *A.A.S.*, XCIX (2007), p. 795 ss.

<sup>164</sup> Commenta **C. CARDIA**, *La Chiesa tra storia e diritto*, Giappichelli, Torino, 2010, pp.



maggior ragione tale sforzo deve pretendersi dai canonisti, per i quali il possesso almeno dei rudimenti del latino (ma a nostro avviso non basta) è armamentario non eludibile (si pensi a quanto dispone il can. 6 § 2 CIC<sup>165</sup>). Comunque sia, nella speranza che si esaudiscano i desideri di Papa Benedetto XVI “ut linguae Latinae altius cognoscendae eiusque congruenter utendae fulciatur cura, sive in ecclesiali sive in patentiore cultus campo”<sup>166</sup>, se anche si volesse prestare ascolto a tali ‘brame modernizzatrici’ sarebbe forse conveniente pervenire almeno, se non a un mutamento normativo, a una *praxis* uniforme. E se proprio l’italiano, sempre più sovente utilizzato - chissà però se la situazione si trasformerebbe se ascendesse al trono di Pietro un battezzato anglofono -,

---

23-24: “La riforma [liturgica del Concilio Vaticano II che introduce la lingua volgare al posto del latino: N.d.A.] ha un significato storico se la si rapporta all’esigenza che i popoli di tutto il mondo celebrino i riti e capiscano il significato delle parole. Però, questo risvolto pastorale fa pagare qualche prezzo perché impoverisce il rito, gli toglie qualcosa di misterico, rischia di liquidare il patrimonio culturale delle lingue classiche. Per questa ragione una mini-riforma del 2007 di Benedetto XVI consente la reintroduzione della c.d. messa in latino laddove un numero sufficiente di fedeli lo richiedano. Si tratta di una revisione equilibrata che permette di tenere viva una tradizione emarginata con eccessiva disinvoltura. Chi lamenta che i fedeli non capiscono il latino dimentica che nell’epoca della globalizzazione molte persone imparano 20 o 30 parole di inglese e girano il mondo con questo singolare bagaglio linguistico. Non è difficile (per chi lo vuole) imparare 50 parole in latino e ascoltare la messa con profitto”.

<sup>165</sup> Il quale dispone: “Canones huius Codicis, quatenus ius vetus referunt, aestimandi sunt ratione etiam canonicae traditionis habita”.

<sup>166</sup> **BENEDETTO XVI**, *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Latina lingua de Pontificia Academia latinitatis*, 10 novembre 2012, cit., p. 5. Asserisce il Romano Pontefice che ‘La lingua latina è sempre stata tenuta in altissima considerazione dalla Chiesa Cattolica e dai Romani Pontefici, i quali ne hanno assiduamente promosso la conoscenza e la diffusione, avendone fatto la propria lingua, capace di trasmettere universalmente il messaggio del Vangelo, come già autorevolmente affermato dalla Costituzione Apostolica *Veterum sapientia* del mio Predecessore, il Beato Giovanni XXIII. In realtà, sin dalla Pentecoste la Chiesa ha parlato e ha pregato in tutte le lingue degli uomini. Tuttavia, le Comunità cristiane dei primi secoli usarono ampiamente il greco e il latino, lingue di comunicazione universale del mondo in cui vivevano, grazie alle quali la novità della Parola di Cristo incontrava l’eredità della cultura ellenistico-romana. / Dopo la scomparsa dell’Impero romano d’Occidente, la Chiesa di Roma non solo continuò ad avvalersi della lingua latina, ma se ne fece in certo modo custode e promotrice, sia in ambito teologico e liturgico, sia in quello della formazione e della trasmissione del sapere. / Anche ai nostri tempi, la conoscenza della lingua e della cultura latina risulta quanto mai necessaria per lo studio delle fonti a cui attingono, tra le altre, numerose discipline ecclesiastiche quali, ad esempio, la Teologia, la Liturgia, la Patristica e il Diritto Canonico, come insegna il Concilio ecumenico Vaticano II (cfr. Decr. *Optatam totius*, 13). / Inoltre, in tale lingua sono redatti, nella loro forma tipica, proprio per evidenziare l’indole universale della Chiesa, i libri liturgici del Rito romano, i più importanti Documenti del Magistero pontificio e gli Atti ufficiali più solenni dei Romani Pontefici’.



dovesse assurgere a lingua ufficiale<sup>167</sup>, che venga però decretato con tutti i crismi<sup>168</sup>.

Certamente, tuttavia, se oggi, prima di questo futuribile *revirement*, per altre leggi si può indulgere su qualche incuranza nella formulazione in lingua italiana, qui, poiché siamo dinanzi a una modifica delle codificazioni per le quali addirittura non esiste un'unica 'traduzione autentica' nelle lingue nazionali ma "Publicam vim et efficacitatem Codicis Iuris Canonici habet textus unus latinus"<sup>169</sup>, ogni trascuratezza risulta assai più riprovevole e da evitarsi: deve essere cioè indubitabilmente il testo latino quello 'madre' e 'originale'.

Insomma nella pubblicazione/promulgazione dei *Motu Proprio Mitis iudex* e *Mitis et misericors Iesus* si può lamentare il verificarsi di varie negligenze e disguidi. Nei proemi delle due leggi (datate, lo ricordiamo, 15 agosto 2015) si statuisce che le nuove norme sarebbero entrate in vigore l'8 dicembre 2015 con l'obrogazione, in particolare nella codificazione per la Chiesa latina, del *Caput I De causis ad matrimonii nullitatem declarandam*: "Quibus omnibus mature consideratis, decernimus ac statuimus Libri VII Codicis Iuris Canonici, Partis III, Tituli I, Caput I De causis ad matrimonii nullitatem declarandam (cann. 1671-1691), inde a die VIII mensis Decembris anni MMXV, integre substitui prout sequitur". In base alla lettera di tale disposto si è distinto:

«La promulgazione del *MIDI* non è normata specificatamente e, pertanto, a norma del can. 8 § 1 ciò avviene il giorno della pubblicazione su *AAS*. / L'entrata in vigore avviene, pertanto, a norma dello stesso prescritto del can. 8 § 1, a tre mesi dal giorno

---

<sup>167</sup> Ce lo augureremmo per campanilismo in tutti i campi, invero, se non altro contro l'odierna tirannia di un rozzo inglese convenzionale: fuorché, però, in questo.

<sup>168</sup> E allora magari (perché no?) con tanto di supervisione dell'Accademia della Crusca.

<sup>169</sup> **SEGRETERIA DI STATO**, *Normae de latino textu C.I.C. tuendo*; riportiamo per intero il testo in italiano delle *Norme circa la protezione del testo latino del Codice di Diritto Canonico e delle sue traduzioni in altre lingue*, in *L'osservatore romano*, 28 gennaio 1983, p. 1: "La necessità di tutelare l'integrità del testo latino del nuovo Codice di Diritto Canonico e di garantire in pari tempo la fedeltà delle traduzioni del medesimo nelle lingue moderne, consiglia che la Santa Sede dia le opportune norme in proposito. Perciò il Cardinale Segretario di Stato, per speciale mandato del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, stabilisce quanto segue: / 1) Soltanto il testo latino del Codice di Diritto Canonico ha valore ufficiale. / 2) La Santa Sede, a norma delle convenzioni internazionali, si riserva i diritti esclusivi sul testo, sia per quel che riguarda la sua ristampa nella lingua latina, sia per le traduzioni in altre lingue. / 3) La concessione di licenze per le traduzioni si farà normalmente tramite le Conferenze Episcopali. / Queste norme si promulgano mediante la pubblicazione ne *L'osservatore romano* ed entrano in vigore immediatamente". Per il testo in latino e in italiano cfr. *Enchiridion vaticanum*, n. 8, EDB, Bologna, 1984, n. 640, pp. 514-517.



apposto al fascicolo di AAS nel quale *MIDI* è promulgato. / Per quanto attiene a due aspetti specifici del *MIDI* l'entrata in vigore pare prescindere dalla normativa generale di cui sopra: / - per i canoni 1671-1691 l'entrata in vigore è l'8 dicembre 2015: "decernimus ac statuimus [cann. 1671-1691] inde a die VIII mensis Decembris anni MMXV, integre substitui prouti sequitur"; / - per il can. 1679 *MIDI* l'entrata in vigore è l'8 dicembre 2015: "Dispositio can. 1679 applicabitur sententiis matrimonii nullitatem declarantibus publicatis inde a die quo hae Litterae vim obligandi sortientur"»<sup>170</sup>.

Comunque sia, alla luce di quanto illustrato, c'era da auspicare almeno, al fine di dissipare le residue incertezze circa le difformità letterali, ma si pensi anche alle complicità nelle citazioni operate da parte della dottrina, che entro tale data fosse reso pubblico, quantomeno nella versione 'virtuale' in formato *pdf* scaricabile dal sito ufficiale della Santa Sede, il fascicolo degli *Acta Apostolicae Sedis* relativo al mese di agosto/settembre 2015: ciò che non è avvenuto. Solo nel giugno del 2016 (quasi un anno dopo l'apposizione della sottoscrizione di Francesco) è stato edito ed è divenuto consultabile il fascicolo n. 9 di *Acta Apostolicae Sedis* del vol. CVII (2015), datato 4 Septembris 2015, ove, alle pagine 946-957, è pubblicato in latino il *Motu Proprio Mitis et misericors Iesus*, e, alle pagine 958-970, il *Motu Proprio Mitis iudex dominus Iesus*<sup>171</sup>. Quelle stesse versioni erano state già pubblicate su un'altra rivista semi-ufficiale, se vogliamo così definirla<sup>172</sup>, ma non rilevante per la promulgazione: quella

---

<sup>170</sup> G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, cit., pp. 61-62.

<sup>171</sup> Annota G. BRUGNOTTO, *La comprensione dell'atto amministrativo e del rescritto alla luce dei cann. 36 e 17 del Codice di Diritto Canonico. Annotazioni sul rescritto di Papa Francesco del 7 dicembre 2015*, in *Folia theologica et canonica*, V (2016), pp. 189-190, nota 1: «il testo di "Acta Apostolicae Sedis" che, a norma del can. 8 §1 del Codice latino (e del can. 1489 §1 CCEO) è la forma ordinaria di promulgazione non essendo stato stabilito un modo diverso nella legge stessa, è divenuto conoscibile solo a fine giugno 2016 quando il fascicolo recante la data 4 settembre 2015 è stato stampato e distribuito [...]. È stata opinione comune che la nuova legge sia entrata in vigore l'8 dicembre 2015; si noti, però, che questo è avvenuto senza avere a disposizione un testo latino "certo" (la pubblicazione in formato elettronico non garantisce tale possibilità), cioè nella lingua che unicamente è considerata valida per i codici canonici vigenti. Allo stato attuale delle cose si dovrebbe dire che il testo legale è entrato in vigore il 5 dicembre 2015 (tre mesi dalla data apposta sul fascicolo del bollettino ufficiale a norma del can. 8) ma i canoni "dovevano essere integralmente sostituiti" dall'8 dicembre 2015». Sugli errori contenuti anche nel testo pubblicato su *Acta Apostolicae Sedis* cfr. G.P. MONTINI, «*Tres errores faciunt stilum?*» *La promulgazione delle leggi tra pubblicazioni e pubblicazione*, in *Anuario argentino de derecho canónico*, XXIII (2017), p. 15 ss.

<sup>172</sup> La rivista *Communicatones* viene così descritta nella pagina *web* del Pontificio Consiglio per i testi legislativi: "La rivista, nata nel 1969 per dare notizie sull'attività di revisione del Codice di Diritto Canonico del 1917, ha periodicità semestrale ed è giunta,



del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, *Communicationes* [vol. XLVII (2015)], rispettivamente alle pagine 296-308 e 283-295.

Non ci sembra che le annotazioni che precedono siano oziose, superflue<sup>173</sup> o, peggio, figlie di un frainteso formalismo giuridicista<sup>174</sup>. Un canonista autorevole che recentemente si è con costanza dedicato alla disamina del Libro I del Codice *De normis generalibus*, pur rimarcando la non essenzialità di una certa forma di promulgazione<sup>175</sup> - in circostanze eccezionali è del resto scontato (a maggior ragione nello *ius canonicum*) che una norma inconfutabilmente riconducibile al diritto puramente umano o ecclesiastico ceda dinanzi a esigenze superiori - nondimeno registra:

“Senza la promulgazione, senza, cioè, la pubblicazione autentica e vincolante, la legge non è tale. Una promulgazione incerta equivale a una legge incerta fin dall’inizio, il che non solo contrasta con il corretto svolgimento dell’arte legislativa e con l’efficacia della legge, ma soprattutto lede i diritti dei destinatari della legge di essere ben governati e di conoscere la loro propria situazione giuridica”<sup>176</sup>.

In caso contrario, come in altre ipotesi avvenuto suscitando le reprimende della dottrina<sup>177</sup>, potrebbero essere sollevati seri dubbi circa l’effettiva

---

nel 2013, alla 45a annata. / La rivista *Communicationes* è universalmente affermata e apprezzata dagli organismi accademici e di governo ai vari livelli dell’organizzazione ecclesiastica, dagli studiosi, dai ricercatori, dagli studenti e dagli operatori del diritto (giudici, avvocati ecc.). / La rivista pubblica le notizie sull’attività del Pontificio Consiglio, nonché gli atti del Romano Pontefice e dei Dicasteri della Santa Sede di interesse per il diritto. / Pubblica, inoltre, gli atti della Pontificia Commissione per la revisione del Codice del 1917 e di quella per la revisione del Codice Orientale, allo scopo di facilitare il lavoro dei ricercatori sulle varie fasi di preparazione del nuovo CIC e del CCEO, rendendo così possibile una migliore conoscenza della genesi e del significato dei testi codiciali”.

<sup>173</sup> Invece per **M. DEL POZZO**, *Il processo matrimoniale più breve*, cit., p. 36, “Il tema della promulgazione indurrebbe poi a ulteriori considerazioni che ci sembrano oziose e superflue”.

<sup>174</sup> Si occupa ampiamente e con competenza di queste ‘anomalie’ **R. RODRÍGUEZ CHACÓN**, *Antecedentes, estructura y valor jurídico*, cit., p. 17 ss., segnatamente p. 36 ss.

<sup>175</sup> **E. BAURA**, *Parte generale del diritto canonico*, cit., pp. 273-274.

<sup>176</sup> **E. BAURA**, *Profili giuridici dell’arte di legiferare nella Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, XIX (2007), p. 33, che nella nota 50, proseguiva: “I testi non promulgati, benché se ne diffonda il contenuto, non possono considerarsi norme giuridiche con efficacia generale, e sono giuridicamente inesistenti, poiché non possono creare nessun effetto giuridico (nessun obbligo di giustizia), non essendo il testo legale pubblicamente conoscibile dal destinatario. Tali testi potranno avere un’efficacia pratica, ben diversa però dall’efficacia giuridica; sulla loro scia si potrà *di fatto* seguire, per esempio, una determinata modalità di processo, ma tale processo non sarà stato eseguito in base a norme *giuridiche* generali prestabilite”. Sul punto torneremo in seguito.

<sup>177</sup> Si pensi recentemente alle incongruenze e anomalie nella promulgazione della *Lex*



coattività delle nuove regole processuali, premessa appunto l'irrilevanza giuridica della loro prodromica generica divulgazione tramite pubblicazione sul quotidiano *L'osservatore romano*. Certo si potrebbe sostenere che nel caso ora in esame con la formula sopra citata per intero il Pontefice abbia promulgato atipicamente le norme<sup>178</sup> e (parzialmente) derogato ai tre mesi di *vacatio*, ovvero che questi siano invece decorsi a far data dal caricamento su *internet* delle leggi<sup>179</sup>. Sempre Baura rileva:

“Occorre affermare che ciò che è essenziale della legge è che essa sia promulgata, e ciò che è costitutivo della promulgazione è il fatto che si tratti di una pubblicazione (conoscibile a tutti i destinatari), ufficiale (che non offra nessun dubbio sulla provenienza), con intenzione manifesta di intimare la norma. Non sembra, quindi, che il disposto del can. 8 sia costitutivo (e, certamente, non è irritante, perché non lo stabilisce espressamente, come richiesto dal can. 10 per le leggi irritanti)”<sup>180</sup>.

---

*propria* della Segnatura Apostolica (cfr. **BENEDETTO XVI**, *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Antiqua ordinatione quibus Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae Lex propria promulgatur*, 21 giugno 2008, cit.) e della Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio Omnium in mentem* (cfr. **ID.**, 26 ottobre 2009, in *A.A.S.*, CII [2010], p. 8 ss.): si veda quanto riferisce **E. BAURA**, *Parte generale del diritto canonico*, cit., p. 274, il quale conclude trattarsi di “una prassi che toglie autorevolezza alla forza autenticante della pubblicazione ufficiale”. In particolare la *Lex propria*, del 21 giugno 2008, fu pubblicata sugli *Acta* appunto del 2008 il cui fascicolo riportava la data del 1° agosto 2008 ma venne diffuso una volta trascorsi ampiamente i tre mesi, per cui la *Lex propria* sarebbe entrata in vigore prima della sua promulgazione. L’*Omnium in mentem* del 26 ottobre 2009 fu pubblicato sugli *Acta* del 2010 nel fascicolo recante la data dell’8 gennaio 2009 ma che non venne diffuso fino all’ottobre dello stesso anno: cfr., per le problematiche insorgenti, **R. RODRÍGUEZ CHACÓN**, *La publicación oficial de Omnium in mentem*, cit., p. 1 ss.

<sup>178</sup> Così **E. NAPOLITANO**, *Il processo matrimoniale più breve, in Matrimonio e processo per un nuovo umanesimo. Il M.P. Mitis iudex dominus Iesus di Papa Francesco*, cit., p. 111: «Le parole “sia integralmente sostituito come segue” si devono intendere come formula di promulgazione in deroga ai cann. 7 e 8 CIC? In caso di risposta affermativa, come di fatto è, questa sarebbe una significativa novità in merito alla promulgazione di una legge!».

<sup>179</sup> Cfr. **C. PEÑA GARCÍA**, *La reforma de los procesos canónicos*, cit., p. 628: “En cuanto a su fecha de entrada en vigor, el mismo *motu proprio*, firmado el 15 de agosto de 2015, dispone expresamente que la misma tendrá lugar el día 8 de diciembre de 2015, justamente a los 3 meses de ser hecho público en una rueda de prensa el día 8 de septiembre”; tuttavia anche l’Autrice reputa che “resulta difícil poder considerar técnicamente promulgada esta ley” (*ivi*, nota 14).

<sup>180</sup> **E. BAURA**, *Parte generale del diritto canonico*, cit., pp. 273-274, che pure prosegue «Ma una promulgazione al margine del can. 8 lascia nell’incertezza rispetto all’esistenza di tutti gli elementi della promulgazione (la pubblicazione è sufficiente?, si tratta del testo “ufficiale”?, il legislatore vuole “promulgare”, cioè vincolare con quella legge?) e, pertanto, nell’incertezza sul vigore stesso della legge».



E tuttavia una qualche incertezza finisce per regnare su questo versante<sup>181</sup>: soprattutto ci si deve interrogare sul perché, se ci sono dei precetti, essi non vengono ligiamente osservati quando non vi sono ragioni di urgenza improcrastinabile ovvero non si frappongono intoppi di sorta<sup>182</sup>. L'elasticità promulgativa<sup>183</sup> certamente talora è provvida, laddove però, oltre che specificata con precisione, poggiata su debite motivazioni che legittimino il sacrificio di altri interessi, tra cui, prioritario e mai contravvenibile, quello all'adeguata conoscenza delle norme da parte dei loro destinatari.

## 5 - (segue) ... e della stessa fase preparatoria

Da ultimo - e quasi tra parentesi -, si è data comunicazione, e lo si rivela anche nel proemio del *Mitis iudex*<sup>184</sup>, che, nello stadio terminale, ci si è avvalsi della consultazione di altri "quattro grandi esperti"<sup>185</sup>, i cui nomi tuttavia sono stati tenuti riservati: del tutto incomprensibilmente, essendo solo un onore essere chiamati ad aiutare il Papa per una riforma così ragguardevole. Un Papa, Jorge Mario Bergoglio, tra l'altro, che ha fatto della trasparenza uno standard del suo pontificato. Infatti, come risaputo,

---

<sup>181</sup> Rinviamo alle accurate osservazioni di **R. RODRÍGUEZ CHACÓN**, *Antecedentes, estructura y valor jurídico*, cit., p. 36 ss.

<sup>182</sup> Cfr. anche **J. FERRER ORTIZ**, *Valoración de las circunstancias que pueden dar lugar al proceso abreviado*, in *Ius canonicum*, LVI (2016), p. 158, nota 1: "no se entiende por qué no se ha seguido el sistema establecido, con plenas garantías jurídicas, de publicación en el *Acta Apostolicae Sedis*, ni por qué se ha fijado una *vacatio legis* de dos meses (desde su singular publicación), cuando hubiera sido fácil mantener el plazo ordinario de tres meses".

<sup>183</sup> Cfr. **J. LLOBELL**, *Circa i motivi del M.p. "Mitis iudex"*, cit., p. 26.

<sup>184</sup> Ove si scrive: "Cuius rei conscii decrevimus reformationem processuum de matrimonii nullitate suscipere, huncque in finem Coetum congregavimus Virorum, iuris doctrina, pastorali prudentia et forensi usu insignium, qui, sub moderamine Exc.mi Rotae Romanae Decani, rationem reformationis delinearent, in tuto utique posito principio vinculi matrimonialis indissolubilitatis. Alacriter operans, brevi tempore Coetus huiusmodi novae legis processualis adumbrationem concepit, quae ponderatae considerationi subiecta, vel cum aliorum peritorum auxilio, nunc in praesentibus Litteris transfunditur".

<sup>185</sup> Cfr. *Trascrizione dell'intervento pronunciato liberamente da S.E. Mons. P.V. PINTO alla conferenza stampa di presentazione delle due Lettere "motu proprio datae" di Papa Francesco*, in *www.vatican.va* (cfr. anche *Doppia centralità. I motupropri presentati in conferenza stampa*, in *L'osservatore romano*, 9 settembre 2015, p. 8): "in ultimo il Papa ha voluto sentire quattro grandi esperti, poiché tutto è perfettibile. Questi esperti gli hanno fornito le loro osservazioni, e hanno trovato che la sostanza e anche la forma dei documenti poteva lasciare il Santo Padre tranquillo".



San Giovanni Paolo II non fece segreto dei nomi di coloro che, per la stima di cui li gratificava, lo spalleggiarono nella rilettura finale prima della promulgazione del *Codex Iuris Canonici*<sup>186</sup>. Ora, invece, anche nei mesi successivi si sono sussurrati sotterraneamente dei nomi, senza che sia dato comprendere il perché del 'mistero'; eppure 'chiacchiere' sono serpeggiate se lo stesso Pontefice - istintivamente e visceralmente refrattario alle medesime, come suole ripetere - ha asserito con la consueta franchezza:

"Lo studio del nuovo processo è durato un anno. Ho deciso personalmente i dodici nomi dei canonisti, fra i migliori. Hanno lavorato alacremente a questo *Motu proprio*, e, conclusi i lavori, mi è stato consegnato lo schema della legge; ho deciso di inviarlo a quattro esperti, ignari l'uno dell'altro, perché fosse da loro liberamente esaminato. Tutte le loro osservazioni sono state assunte dalla Commissione. Si è trattato di uno studio profondo. Le altre cose sono teorie [...]"<sup>187</sup>;

con un'allusione finale alle 'teorie' che resta sibillina, ma certamente sottende un certo malumore.

La canonistica mondiale non ha ricevuto alcuna informativa né alcun resoconto dell'andamento dei lavori preparatori<sup>188</sup>, andamento invero, oltre che speditissimo, anch'esso scrupolosamente, e inesplicabilmente, riservato. Al contrario una condivisione tra periti della composizione di una normativa con un alto grado di sofisticatezza

---

<sup>186</sup> Riferiva sinteticamente **P. LOMBARDÍA**, *Lezioni di diritto canonico*, edizione italiana curata da G. Lo Castro, Giuffrè, Milano, 1985, p. 43: "Il Romano Pontefice, prima di procedere alla promulgazione, rivide personalmente per due volte il testo del Codice, aiutato la prima volta da un gruppo di esperti, e la seconda dai Cardinali A. Casaroli, Segretario di Stato, J. Ratzinger, Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede e N. Jubany, Arcivescovo di Barcellona".

<sup>187</sup> **FRANCESCO**, *Mens legislatoris del 12 marzo 2016*, in *Quaderni dello studio rotale*, XXIII (2016), pp. 51-52. Francesco afferma anche: "Non sono mancate critiche e lamenti, è vero. ... Mi dispiace ... mi dispiace ... ma dobbiamo cercare il bene delle anime ... risolvere tante sofferenze ...".

<sup>188</sup> Cfr. **R. RODRÍGUEZ-OCAÑA**, *Nueva regulación de los procesos de nulidad matrimonial*, in *Scripta theologica*, XLVIII (2016), p. 297: "Con excepción del auxilio de expertos (cuyos nombres no se conocen) que revisó la propuesta de la Comisión, no se tienen noticias de que hayan intervenido otras instancias. En el proyecto de reforma, que se autodefine como auspiciado por el sínodo extraordinario de la familia de 2014, tampoco participaron los padres sinodales, aunque se tuvieron en cuenta algunas de sus propuestas. De la nueva normativa ya promulgada, el Decano de la Rota Romana la presentó en el Sínodo de 2015. / Por lo demás, si se tiene en cuenta las fechas, 27-VIII-2014 (constitución de la Comisión) y 15-VIII-2015 (fecha del m.p.), en menos de un año dio tiempo a su elaboración, revisión y publicación"; si veda pure **G. RABINO**, *Riflessioni sull'origine sinodale*, cit., p. 10 ss., che cerca anche di ricostruire le tempistiche.



(finanche cavillosità) tecnica avrebbe sicuramente giovato a una migliore confezione della medesima; mentre il ragguaglio sul decorso dell'iter redazionale fornito agli addetti ai tribunali avrebbe forse scongiurato lo spaesamento che, almeno in Italia (ma non solo), ha colto gli operatori costringendoli immantinentemente a un "generoso lavoro di comprensione ed adattamento"<sup>189</sup>. E forse sarebbe stato altresì significativo, oltre che profittevole - come in precedenza affiorato -, istituire un previo interfacciamento ininterrotto con i Padri sinodali per testare quasi *ex ante* la rispondenza delle soluzioni normative approvate ai voti affacciatisi in aula<sup>190</sup>. Chi scrive è persuaso, come anche sopra abbiamo chiosato, che, proprio per l'enorme ripercussione delle novità normative in tutto il 'pianeta' della cattolicità, la consultazione dovesse essere meglio organizzata e dunque ramificata, sì che la compartecipazione alla delibera finale, comunque spettante al Vicario di Cristo, fosse la più vasta possibile.

Probabilmente il Papa nutriva una fiducia cieca nella Commissione da lui incaricata. Spontaneo sorge però il quesito: era indispensabile, allora, quel riesame finale da parte di altri *periti* del lavoro di quel *coetus* "Virorum, iuris doctrina, pastorali prudentia et forensi usu insignium"<sup>191</sup>, di quella *task force*<sup>192</sup> appositamente costituita *ad hoc*? "Tutto è perfettibile"<sup>193</sup>: e in effetti si è dimostrato come anche la consulenza dei super-esperti fosse suscettibile di affinamenti.

Infine della Commissione faceva parte il Presidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, il Cardinale Francesco Coccopalmerio, ma a titolo esclusivamente personale<sup>194</sup>; infatti neppure quest'ultimo dicastero è

---

<sup>189</sup> Per **P. BIANCHI**, *La riforma di Papa Francesco dei processi di nullità matrimoniale*, Lodi 20 ottobre 2016 (consultabile online all'indirizzo [http://www.diocesi.lodi.it/wp-content/uploads/2016/12/Paolo\\_Bianchi\\_relazione20102016.pdf](http://www.diocesi.lodi.it/wp-content/uploads/2016/12/Paolo_Bianchi_relazione20102016.pdf)), p. 1, tra le "caratteristiche che hanno inciso sulla recezione della nuova normativa, impegnando gli addetti in un generoso lavoro di comprensione ed adattamento" vanno enumerate la "rapidità e riservatezza dei lavori della Commissione preparatoria".

<sup>190</sup> Recentemente **G. RABINO**, *Riflessioni sull'origine sinodale*, cit., p. 3 ss., si sofferma sulla "mancata interazione tra i Vescovi radunatisi in Vaticano e la Commissione speciale istituita dal Pontefice nel 2014".

<sup>191</sup> Cfr. il proemio del *Mitis iudex*.

<sup>192</sup> Si tratta di un'espressione usata dal Cardinale **F. COCCOPALMERIO**, *Intervento alla conferenza stampa di presentazione delle due Lettere "motu proprio datae" di Papa Francesco*, in *www.vatican.va* (cfr. anche *Doppia centralità. I motupropri presentati in conferenza stampa*, in *L'osservatore romano*, 9 settembre 2015, p. 8).

<sup>193</sup> Cfr. *Trascrizione dell'intervento pronunciato liberamente da S.E. Mons. P.V. PINTO alla conferenza stampa di presentazione delle due Lettere "motu proprio datae" di Papa Francesco*, cit. (cfr. anche *Doppia centralità. I motupropri presentati in conferenza stampa*, cit., p. 8).

<sup>194</sup> Cfr. **F. COCCOPALMERIO**, *Intervento alla conferenza stampa di presentazione delle due Lettere "motu proprio datae" di Papa Francesco*, cit. (cfr. anche *Doppia centralità. I motupropri*



stato coinvolto nella fase preparatoria, benché già fossero - come abbiamo riscontrato - da vari anni oggetto di studio progetti di riforma in materia da parte dello stesso: il quale, oltre ai suoi membri, può avvalersi, come consulenti, di eminenti esponenti della canonistica internazionale. E pure i successivi interventi normativi sono stati elaborati senza alcuna condivisione da parte del suddetto dicastero; in particolare il *Sussidio applicativo* del 'Tribunale Apostolico della Rota Romana', come si vedrà e del quale ci occuperemo in seguito, è stato partorito in assenza di alcuna 'assistenza ostetrica' del "garante dell'ortoprassi canonica"<sup>195</sup>, oltre a non poco basire per la tempestività della sua stesura e, anche qui, per il riserbo mantenuto circa i suoi artefici: tutto il Collegio degli uditori rotali, un gruppo ristretto, il solo Decano del Tribunale Apostolico? Certo, se forse a qualcuno potevano apparire macchinose e troppo ponderose le consultazioni delle Chiese particolari su quesiti tecnico-giuridici, erano per contro senza alcun ostacolo raggiungibili e fruibili la competenza unita alle pregresse cognizioni maturate proprio sull'argomento *de quo* dal *Pontificium Consilium de legum textibus*. Per questo, e forse anche a monito di una prammatica che si va facendo sempre più assidua nella Chiesa, motivatamente qualcuno ha con disincanto constatato che "es cuestionable el mantenimiento de un Consejo Pontificio que en las decisiones más importantes de su competencia no es consultado"<sup>196</sup>. Del pari stupefacente

---

*presentati in conferenza stampa*, cit., p. 8): "La Commissione era presieduta dal Decano della Rota Romana e io stesso ne facevo parte. È precisamente in questa qualità di membro della predetta Commissione e solo in tale qualità che sono ora presente a questa conferenza stampa".

<sup>195</sup> Nel sito ufficiale del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, alla voce *Competenze*, dopo averle elencate, si termina: "In conclusione, la competenza del dicastero consiste nell'essere garante dell'ortoprassi canonica". Non risulta che questo dicastero sia stato consultato neppure per l'importante Rescritto di Papa Francesco del 7 dicembre 2015 di cui ci occuperemo più oltre.

<sup>196</sup> **M.J. ROCA FERNÁNDEZ**, *La reforma del proceso canónico de las causas de nulidad matrimonial: de las propuestas previas a la nueva regulación*, nella rivista telematica *Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado*, *www.iustel.com*, XL (2016), p. 17 (la Professoressa Roca Fernández è consultore del Pontificio Consiglio per i testi legislativi). Questo il discorso per esteso: "No se ha consultado al Pontificio Consejo para los Textos legislativos el texto de los dos motu proprio, y hasta donde mi conocimiento alcanza, tampoco el contenido del rescripto de 7-XII-2015. El Romano Pontífice no está obligado a hacerlo, y no es la primera vez que reformas legislativas de hondo calado para el Derecho canónico, se abordan sin la consulta a este órgano. Ya se había hecho en pontificados anteriores. Ahora bien, cuanto se dijo entonces de los riesgos e imperfecciones técnicas que entraña una reforma legislativa sin esas consultas, cabe repetirlo ahora: es cuestionable el mantenimiento de un Consejo Pontificio que en las decisiones más importantes de su competencia no es consultado. La forma de rescripto se aviene con dificultad al contenido de lo que se regula en el rescripto, que es más propio



l'estromissione dallo 'stadio gestatorio' pure del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica; infatti anche in questo caso "Certains des membres de la Commission *ad hoc* étaient certes membres de ces dicastères, mais *intuitu personae* de sorte que leur participation et leur interventions dans l'élaboration du projet de loi étaient à titre personnel"<sup>197</sup>: ciò che è evidentemente ben diverso.

Tali appunti non sono in alcun modo una sorta di 'rivendicazioni sindacali' contro presunti perpetrati 'demansionamenti', come giuslavoristicamente si definiscono: non ne avremmo neppure titolo. Ma, come ancora si constaterà, proprio il mancato coordinamento tra gli organismi curiali ha anche in seguito contribuito a creare o ad aggravare i malintesi e i fraintendimenti. Comunque sia - e chiudiamo qui il periplo di queste preliminari considerazioni - il provvedimento legislativo è davvero '*Motu Proprio*' anche in questo senso, cioè frutto esclusivo dell'attività appartata, potrebbe dirsi 'solipsistica'<sup>198</sup>, del legislatore con l'ausilio di una dozzina di canonisti deputati *ad personam*, fidatissimi e riservatissimi.

## 6 - Il proemio e la *Ratio procedendi*

Il *Mitis iudex* si snoda in tre distinte sezioni: il proemio - anche se non compare alcuna intestazione -, "davvero caso raro"<sup>199</sup>, i nuovi canoni che subentrano nel *Codex Iuris Canonici* e la *Ratio procedendi in causis ad matrimonii nullitatem declarandam*. Il Presidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, membro anche della Commissione redattrice, ha additato come queste tre parti debbano essere tenute presenti "insieme", siano tra loro congiunte e inscindibili<sup>200</sup>. Nella ricomposizione unitaria e omogenea di tale ripartizione si delineano però alcuni scogli.

---

de una ley general, y que debería ser promulgado de acuerdo con las previsiones que el CIC establece para la promulgación de la ley. La reforma aborda cambios en profundidad en los procedimientos de declaración de nulidad del matrimonio canónico. Adopta de las propuestas doctrinales bastantes medidas, y anuncia otras reformas para el futuro, como la de las Normas de Procedimiento de la Rota Romana". Del Rescritto del 7 dicembre 2015 tratteremo in seguito.

<sup>197</sup> P. TOXÉ, *La réforme des procès en nullité de mariage*, cit., p. 93, anche in nota.

<sup>198</sup> Cfr. P. GHERRI, *Chiesa, diritto e periferie*, cit., p. 8.

<sup>199</sup> P.V. PINTO, *Relazione di S.E. il Decano in occasione della Giornata annuale dei Vicari Giudiziali italiani* Natura e finalità del M.p. *Mitis Iudex del 12 maggio 2016*, in *Quaderni dello studio rotale*, XXIII (2016), p. 120.

<sup>200</sup> Cfr. F. COCCOPALMERIO, *Principi ispiratori*, cit., p. 19: "Il m.p. si compone di tre parti che devono essere tenute presenti insieme altrimenti non si possono cogliere il suo stile, le sue finalità, la sua *ratio* profonda".



Anzitutto, dunque, il 'preludio' ai canoni:

“Se nos proporcionan así en los respectivos prefacios [...] elementos de especial interés para determinar la *mens legislatoris* de la que habla el canon 17, *mens legislatoris* que en puridad no es una mera pieza para la interpretación entre los demás subsidios que el canon cita, sino que su averiguación más exactamente es el fin mismo de la interpretación de las normas: saber lo que el legislator ha pretendido mandar”<sup>201</sup>.

E tuttavia vedremo in seguito che, nonostante questi prolegomeni, la *mens legislatoris* dovrà però ancora essere esteriorizzata: e a più riprese.

Riguardo alle parole introduttive di *ouverture*, d'intendimento e respiro ecclesiologico ovvero di indole prevalentemente parenetica, 'di carattere generale se non generico'<sup>202</sup>, non si pongono soverchi dubbi. Dalla metà del quinto capoverso/paragrafo però, si è appuntato, le proposizioni divengono più specifiche, esplicando spirito e *ratio* della novella legislativa, fine e circostanze della legge secondo il dettato del can. 17<sup>203</sup>, come già sopra avvertito: pertanto la gravidanza giuridica si corrobora<sup>204</sup>. A maggior ragione chi è deputato all'applicazione e quindi alla previa operazione intellettuale di interpretazione dei canoni non può ignorare l'elencazione e la spiegazione dei “*fundamentalia criteria quae opus reformationis rexerunt*”<sup>205</sup>, *key points* dei *Motu Proprio*<sup>206</sup>.

---

<sup>201</sup> R. RODRÍGUEZ CHACÓN, *Antecedentes, estructura y valor jurídico*, cit., p. 47.

<sup>202</sup> Cfr. F. COCCOPALMERIO, *Principi ispiratori*, cit., p. 19: “Il proemio fa un discorso che ritengo piuttosto generale e per tale motivo generico”.

<sup>203</sup> Cfr. D. MAMBERTI, *La scienza canonica di fronte alla legge di riforma*, cit., p. 5: «Questa esplicita menzione dei principi ispiratori della legge di riforma corrisponde nel can. 17 al criterio riconducibile al fine e alle circostanze della legge (“ad legis finem ac circumstantias”). Per comodità riportiamo il testo del can. 17 CIC: “Leges ecclesiasticae intellegendae sunt secundum propriam verborum significationem in textu et contextu consideratam; quae si dubia et obscura manserit, ad locos parallelos, si qui sint, ad legis finem ac circumstantias et ad mentem legislatoris est recurrendum”.

<sup>204</sup> Cfr. F. COCCOPALMERIO, *Principi ispiratori*, cit., pp. 19-20.

<sup>205</sup> E infatti E. SIGNORILE, nell'*Intervento* alla Tavola Rotonda “Il *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* e alcune attese sul processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità dei matrimoni (brevità; prossimità; gratuità): un primo confronto” svoltasi nel corso del XLIV Incontro di studio e approfondimento sul Codice di Diritto Canonico “La riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio”, Borca di Cadore (BL), 3-7 luglio 2017, testo provvisorio, 1 (ci citano le pagine del dattiloscritto), esordisce: “Nell'introduzione del *Motu Proprio* lo stesso Papa Francesco ha richiamato e indicato i principi intorno a cui è costruito il processo innovato e il Vicario giudiziale non può allontanarsi o muoversi a prescindere da questi principi basilici”.

<sup>206</sup> Cfr. il commento dettagliato di F. DANEELS, *A first approach to the reform*, cit., p. 115 ss.



Sopra ci siamo soffermati sulla loro natura eterogenea<sup>207</sup>. Ora, senza entrare nel merito dei medesimi criteri - di cui invero si sono segnalati difetti di vario genere<sup>208</sup> -, ci limitiamo a sottolineare come, oltre a quelli che anticipano le novità normative della riforma, ovvero a quelli che suggeriscono linee guida delle norme susseguenti, in un criterio almeno<sup>209</sup>, nel VI, pare invece prospettarsi un vero e proprio mandato normativo rivolto alle Conferenze Episcopali<sup>210</sup>: sembra che il modello afferente alle

---

<sup>207</sup> Cfr. **R. RODRÍGUEZ CHACÓN**, *Antecedentes, estructura y valor jurídico*, cit., p. 47 ss. Si sofferma ampiamente sui vari criteri ispiratori **M.J. ROCA FERNÁNDEZ**, *Criterios inspiradores de la reforma del proceso de nulidad*, in *Ius canonicum*, LVII (2017), pp. 571-603, che esordisce nelle considerazioni finali: "Algunas de las modificaciones legislativas que se han introducido no tienen, a mi modo de ver, una justificación clara en estos seis criterios que se indican el preámbulo del *Mitis Iudex*, ni en los fines de la reforma (celeridad, gratuidad, y *salus animarum*)".

<sup>208</sup> Cfr., ad esempio, **B.J. BERKMANN**, *Più sussidiarietà nel diritto ecclesiale*, cit., p. 151, nota 37, che, riguardo al criterio III, rileva: «L'affermazione fatta in questo criterio secondo cui l'amministrazione della giustizia viene "delegata agli uffici della curia" diocesana non corrisponde al vero. Il Vicario giudiziale non esercita infatti alcuna *potestas delegata*, ma una *potestas ordinaria vicaria*. Inoltre questo criterio porta, contrariamente al principio di sussidiarietà, a una concentrazione di potere nelle mani del Vescovo».

<sup>209</sup> Secondo **R. RODRÍGUEZ CHACÓN**, *Antecedentes, estructura y valor jurídico*, cit., p. 47, un mandato normativo sarebbe rinvenibile anche «en el criterio II, con el que a todas luces se pretende recordar a los Obispos su carácter de juez nato en su diócesis, condición de la que deben extraer las oportunas consecuencias y, en concreto, la de "ofrecer un signo de *conversión* de las estructuras eclesíasticas" y la de "no dejar la función judicial completamente delegada a los oficios de la curia"».

<sup>210</sup> Abbiamo già riportato il testo. Dispone il **TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA**, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis iudex Dominus Iesus*, cit., p. 14: "Nel rispetto del diritto dei Vescovi di organizzare la potestà giudiziale nella propria Chiesa particolare, le *Conferenze Episcopali* sono nell'obbligo di aiutare, *anche economicamente*, dove questo è possibile, i singoli Vescovi a ripristinare la *vicinanza tra la potestà giudiziale e i fedeli*, sia nel processo ordinario che nel *breviore*".

Come mandato normativo è stato inteso dalla Conferenza Episcopale Italiana: scrive infatti **G. BATURI**, Sottosegretario della medesima, *La questione delle norme amministrative della CEI relative ai Tribunali ecclesiastici*, testo provvisorio della relazione al XLIV Incontro di studio e approfondimento sul Codice di Diritto Canonico "La riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio", 3-7 luglio 2017, pp. 1-2, 9 (si citano le pagine del dattiloscritto), che il VI «"criterio fondamentale" stabilisce il "compito proprio" delle Conferenze Episcopali [...]. / Tale "criterio fondamentale" contiene norme di principio, che stabiliscono doveri e indicano valori, obiettivi, linee di un disegno che deve essere realizzato dalle Conferenze Episcopali: condividere la conversione delle strutture giudiziarie; stimolare e aiutare i Vescovi a mettere in pratica la riforma del processo matrimoniale; curare per quanto possibile, salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali, che venga assicurata la gratuità delle procedure. / La consistenza di tali norme è tale da incidere sull'ordinamento canonico stabilendo un vincolo verso le Conferenze Episcopali, le cui azioni e norme non solo non



spese delle procedure giudiziali assunto come pietra di paragone sia stato quello "italiano basato sul diritto particolare ivi vigente, mentre il c. 1649 mette i costi dei processi nelle mani dei singoli Moderatori di tribunali"<sup>211</sup>. Non si dovrebbe questionare - alla luce altresì della storia della produzione normativa canonistica dalle decretali medievali ai documenti conciliari del Novecento - che si possa trattare di un "*norma jurídica directa de obligado cumplimiento*"<sup>212</sup>, attesa la sua riconducibilità al legislatore

---

possono essere in contrasto con i principi stabiliti (funzione di limite), ma devono avere con essi una "simmetria di contenuto e di finalità" (funzione di espansione)».

<sup>211</sup>N. SCHÖCH, *Giustizia e misericordia*, cit., pp. 86-87: "Un gran numero di padri al Sinodo straordinario del 2014 ha ribadito la necessità di rendere più accessibili i processi di nullità e di ridurre le spese procedurali, anzi, di abolirle del tutto. Il desiderio è stato ribadito al n. 49 della relazione finale anche in riferimento alla consulenza giuridica, mentre il n. 48 si riferisce alle spese del tribunale, affermando che dovrebbe, in quanto possibile, svolgersi senza spese. / La gratuità dei processi non è menzionata in nessuna delle norme del MIDI. L'introduzione contiene una raccomandazione che affida il compito di regolare la questione alle Conferenze Episcopali secondo il modello italiano basato sul diritto particolare ivi vigente, mentre il c. 1649 mette i costi dei processi nelle mani dei singoli Moderatori di tribunali. / La gratuità della consulenza prima della presentazione del libello e la riduzione delle spese processuali comporta, in genere, un aumento di libelli, fatto al quale i tribunali dovranno reagire eventualmente con un aumento del personale, se la gratuità totale della consulenza non dovesse comportare lunghi tempi di attesa. Rapidità e gratuità richiedono il pagamento di un numero più grande di collaboratori ricorrendo ad altre fonti, come, ad esempio, il ricavato dall'otto per mille. Inoltre, si richiedono avvocati e consulenti ben formati e onesti dal punto di vista deontologico, patroni stabili pagati dal tribunale stesso, che potranno prestare servizi gratuiti di consulenza d'ufficio e rappresentare le parti nel processo. / I Vescovi tedeschi si sono già accordati di rinunciare alle tasse procedurali in seguito all'emanazione di una relativa norma per il futuro. La promessa di gratuità riguarda soltanto le spese del tribunale, non gli onorari degli avvocati di fiducia e dei periti nonché il rimborso spese ai testimoni. Gli onorari per avvocati e periti (c. 1580), il rimborso delle spese ai testimoni (c. 1571) ecc. superano spesso il costo della procedura dei tribunali. Una perizia può costare, a seconda del perito, tra i 500 e 2.500 € o addirittura di più. Le diocesi possono sostenere queste spese insieme a quelle per i patroni stabili?"

<sup>212</sup>R. RODRÍGUEZ CHACÓN, *Antecedentes, estructura y valor jurídico*, cit., p. 48, che scrive: "En derecho español se considera que lo que se dice en las exposiciones de motivos que preceden al articulado de una ley pueden tenerse como un elemento de interpretación, pero que no cabe atribuirles valor normativo. Tal principio non me parece que sea aplicable en el ordenamiento canónico: desde las Decretales, siempre se ha entendido que cabe que el legislador emita un mandado de obligada observancia, aunque lo haya expresado en una parte del texto que no sea el dispositivo. Y eso creo que ocurre aquí". Negli ordinamenti secolari è da tempo aperto il dibattito sull'efficacia vincolante o non dei preamboli, delle intitolazioni, delle definizioni, delle rubriche della legge: per l'ordinamento italiano cfr. per tutti, G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, Giuffrè, Milano, 1980, p. 103 ss.; e più recentemente G. PINO, *Norme e gerarchie normative*, in *Analisi e diritto*, XI (2008), p. 294 ss.; M. PICCHI, *L'obbligo di motivazione delle leggi*, Giuffrè, Milano, 2011.



supremo e nonostante la sua 'localizzazione' e il suo tenore. Eppure l'indeterminatezza circa le modalità pratiche con cui le Conferenze medesime dovranno ottemperare a essa (e specie sul come assicurare la gratuità delle procedure il quadro è ancora alquanto nebuloso) suscita sconcerto, anche perché la frase, per come costruita, pare sottendere che in passato tali organismi abbiano osteggiato i Vescovi, invitandoli a 'convertire' i loro pregressi contegni<sup>213</sup>.

Questo fugace cenno ci è ora sufficiente per domandarci come questa prefazione potrà essere acclusa alle due codificazioni, atteso, oltre alla sua non superfluità al fine della retta decifrazione delle prescrizioni codiciali, il suo contenuto propriamente impositivo: d'altronde non si esita ad assegnare a essa "igual valor legislativo"<sup>214</sup> rispetto a canoni e Regole procedurali. Amputarla e lasciarla cadere in revisionate edizioni del *Codex Iuris Canonici* è scelta discutibile, ma l'inserimento è tutt'altro che semplice: per non interrompere e spezzare la trama dei canoni si potrebbe congetturare quale premessa - naturalmente con qualche modifica - all'intero Libro VII, segnatamente laddove si addivenga, come in precedenza abbiamo ventilato, al ripensamento di altri istituti processuali sulla scorta del necessario raccordo con le novellate procedure di nullità matrimoniale, e soprattutto in adeguamento alle più globali direttive pontificie di cui esse sono state il 'precipitato'.

Se sul proemio, comunque, non si sono addensate troppe perplessità dottrinali, in maniera invece più preoccupata, almeno all'aurorale apparire dell'anomala fisionomia della legge, la canonistica si è chiesta quale valore giuridico avessero le Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale (*Ratio procedendi*: RP) che compaiono quasi come appendice delle Lettere Apostoliche: tra l'altro nelle versioni *online* e in quella italiana su *L'osservatore romano* esse si trovano successivamente alla firma di Papa Francesco<sup>215</sup>. Così dopo i

---

<sup>213</sup> Cfr. quanto abbiamo in precedenza osservato circa certe 'insofferenze' verso le Conferenze Episcopali che parrebbero emergere da alcune norme.

<sup>214</sup> L'uditore rotale **F. HEREDIA ESTEBAN**, *El proceso más breve ante el Obispo*, in *Anuario de derecho canónico*, V (2016), p. 99, asserisce, con riferimento al *processus brevior*, che esso "viene contemplado en los números III y IV del Proemio del Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, en los nuevos cánones 1883 al 1687 y en los artículos del 14 al 20 de las reglas de procedimiento, todo ello con igual valor legislativo".

<sup>215</sup> Così si nota nella pubblicazione su *L'osservatore romano* del 9 settembre 2015, pp. 3-4. Molti Autori hanno sottolineato tale particolarità. Cfr., ad esempio, **G. READ**, *Pope Francis simplifies and speeds up the process for declaring marriages null*, in *Canon Law Society of Great Britain and Ireland Newsletter*, n. 183 (2015), p. 8: "The final section is set out as an explanatory appendix, although it is placed beneath the Pope's signature, he makes it clear that it must be followed with enthusiasm ('studiose') for the reforms to be effective";



ventuno novellati canoni che sarebbero subentrati nei *Codices*<sup>216</sup> seguono ventuno articoli, preceduti appunto dall'intestazione *Ratio procedendi in causis ad matrimonii nullitatem declarandam*: "expresión que parece sugerir algo semejante a un regolamento de aplicación y que, por lo mismo, podría entenderse que quedaría jerárquicamente subordinado a lo establecido en los cánones"<sup>217</sup>.

Gli articoli sono suddivisi in sei *Tituli* esclusi i primi sei che sono invece introdotti dal seguente cappello: 'La III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, celebrata nel mese di ottobre 2014, ha constatato la difficoltà dei fedeli di raggiungere i tribunali della Chiesa. Poiché il Vescovo, come il buon Pastore, è tenuto ad andare incontro ai suoi fedeli che hanno bisogno di particolare cura pastorale, unitamente con le norme dettagliate per l'applicazione del processo matrimoniale, è sembrato opportuno, data per certa la collaborazione del Successore di Pietro e dei Vescovi nel diffondere la conoscenza della legge, offrire alcuni strumenti ("instrumenta quaedam") affinché l'operato dei tribunali possa rispondere alle esigenze dei fedeli, che richiedono l'accertamento della verità sull'esistenza o no del vincolo del loro matrimonio fallito'.

Come dunque catalogare tali *instrumenta*? La domanda non è pleonastica, ridondante né frutto di vezzo accademico, poiché occorre determinare il valore giuridicamente obbligante di tali norme, situandole acconciamente nella scala gerarchica delle fonti: in particolare va puntualizzato se siano o no di pari grado, per così dire, rispetto ai canoni codiciali. Fra tali articoli, infatti, compaiono disposti assai rilevanti, essenziali per condurre correttamente il processo di nullità matrimoniale,

---

e nella pagina seguente afferma: "The final section, entitled '*Ratio procedendi*', is at least as important at the textual changes in the Code".

<sup>216</sup> Commentando il *Mitis iudex* **P. BIANCHI**, *La fase istruttoria nel processus brevior*, in corso di pubblicazione, p. 1 del dattiloscritto, parla di "una sorta di legge quadro composta da una ventina di canoni"; e in **ID.**, *Commento / Note - Lettera circolare Inter munera*, in *Monitor ecclesiasticus*, CXXXI (2016), pp. 222-223, aggiunge come si tratti di "una normativa che si potrebbe definire come una sorta di legge quadro, che traccia cioè le grandi linee di una riforma senza definirne però tutti i dettagli e senza poter prevedere tutti i quesiti che la sua applicazione solleverà. È chiaro che tale scelta normativa - relativa poi a innovazioni di tale portata storica e giuridica - richiederà un lavoro di affinamento che, solo col tempo, la dottrina e la giurisprudenza potranno offrire". Forse, però, una legge ben confezionata non dovrebbe lasciare troppo numerosi quesiti nella sua applicazione.

<sup>217</sup> **R. RODRÍGUEZ CHACÓN**, *Antecedentes, estructura y valor jurídico*, cit., p. 40, il quale peraltro conclude: "No lo creo así". Si occupa ampiamente della natura delle Regole procedurali **R.E. JENKINS**, *Applying article 14 of Mitis Iudex Dominus Iesus to the processus brevior in light of the Church's constant and common jurisprudence on nullity of consent*, in *The Jurist*, LXXVI (2016), p. 233 ss.



specie il *processus brevior*. Davvero, per usare un eufemismo, un' "inconsueta tecnica legislativa"<sup>218</sup>.

Taluno ha inizialmente incasellato tale articolato senza remore nella categoria delle istruzioni<sup>219</sup>: così invero potrebbe apparire se ci attenissimo appunto alla intitolazione e alla ubicazione. Ma, addentrandosi nel contenuto, ci si avvede che la definizione codiciale delle *instructiones* è troppo angusta per potere essere qui pertinente: è vero che le istruzioni 'propriamente rendono chiare le disposizioni delle leggi e sviluppano e determinano i procedimenti nell'eseguirle', ma, a tenore del *Codex*, "ad usum eorum dantur quorum est curare ut leges executioni mandentur, eosque in legum executione obligant". Esse si indirizzano a una 'classe' di destinatari circoscritta e ridotta: ciò che collide con la portata generale di quasi tutti i precetti *de quibus*. Per questo si è patrocinato che le Regole procedurali andrebbero meglio qualificate come decreto generale esecutivo poiché esse, appunto,

"non hanno la caratteristica tipica delle *instructiones* di essere "date a uso di quelli il cui compito è curare che le leggi siano mandate ad esecuzione e li obbligano nell'esecuzione stessa delle leggi" (can. 34 § 1). Invece, i decreti generali esecutivi si danno per tutti coloro a cui si

---

<sup>218</sup> M. DEL POZZO, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m. p. "Mitis iudex"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 36 del 2015, p. 5. Lo stesso Autore nel successivo *Il processo matrimoniale più breve*, cit., p. 36, aggiunge: "ci sembra che l'effettività del provvedimento legislativo porti a superare una schematizzazione o graduazione troppo rigida e formale. La modalità redazionale e la formula di sanzione induce a considerarlo come un *complesso normativo unitario*. Interessa soprattutto suffragare l'univocità e coerenza della *ratio* e della *mens* legislativa. Ovviamente l'autorevolezza generale del testo non omologa o appiattisce la portata del dettato: occorre distinguere infatti il contenuto direttivo o esortativo di talune asserzioni da quello immediatamente precettivo (imperativo o facoltativo) delle disposizioni".

<sup>219</sup> Cfr. A. ZAMBON, *Il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Prima presentazione. Testo aggiornato al 21 ottobre 2015*, pubblicato sul sito dell'Associazione Canonistica Italiana, [www.ascait.org](http://www.ascait.org) (poi invero sostituito con un testo successivo: e alcune considerazioni interessanti scompaiono nella versione seguente, come quella che si cita), p. 2: «Presuppongo che si possa considerare come una istruzione, visto quanto affermato verso la fine del MID: "Al presente documento vengono unite delle regole procedurali, che ho ritenuto necessarie per la corretta e accurata applicazione della legge rinnovata da osservarsi diligentemente a tutela del bene dei fedeli"»; per O. DE BERTOLIS, *Papa Francesco riforma il processo canonico matrimoniale*, in *La civiltà cattolica*, CLXVI (2015), IV, p. 66, bisogna leggere le disposizioni codicili «alla luce delle regole procedurali emanate insieme ai nuovi canoni, che implementano il Codice, offrendosi "come strumenti affinché l'operato dei tribunali possa rispondere alle esigenze dei fedeli", vere e proprie istruzioni a norma del can. 34 CIC, sia per il Codice latino sia per quello orientale». Cfr. anche quanto osserva B. DU PUY-MONTBRUN, *Analyse canonique du Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *Liberté politique*, ottobre 2015, [www.libertepolitique.com](http://www.libertepolitique.com), p. 4.



applica la legge e hanno come contenuto quello di determinare le disposizioni della legge (cfr. cann. 31-33)<sup>220</sup>.

Ma neppure questa 'schedatura'<sup>221</sup> è stata reputata appagante dall'Autore citato che quindi incalza:

"le RP non sono neanche un decreto generale esecutivo perché l'autore è lo stesso Legislatore e, quindi, a norma del can. 29 sono propriamente una legge e sono rette dalle disposizioni dei canoni sulle leggi. In definitiva, le RP sono una parte dell'intera legge promulgata *motu proprio* dallo stesso Legislatore"<sup>222</sup>.

E pare essere stato proprio questo il parere del traduttore della versione inglese che compare sul sito della Santa Sede, ove il latino "Praesentibus adnectitur ratio procedendi" diviene "Attached and made part hereof are the procedural rules", con l'aggiunta di un *extra* esplicativo singolare<sup>223</sup>.

Vale la pena ancora, a scanso di equivoci, scandire - contro chi persiste a bollare le presenti come quisquilie bizantine sulle quali

---

<sup>220</sup> J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. "Mitis Iudex"*, in *Ius Ecclesiae*, XXVIII (2016), p. 16. Secondo N. COLAIANNI, *Il giusto processo di delibazione e le "nuove" sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 39 del 2015, p. 3, si tratterebbe di "una sorta di disposizioni di attuazione, si potrebbe dire con il lessico processual-civilistico". Commentando criticamente l'art. 14 § 1 RP P. TOXÉ, *La réforme des procès en nullité de mariage selon le Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *L'année canonique*, LVI (2014-2015), p. 120, rileva: "Si les canonistes qui lisent ce texte devinent que les diverses choses réunies dans cette liste n'ont pas le même statut ni le même régime, il n'en est pas de même pour les fideles divorcés qui pourront penser que toutes ces causes constituent un motif évident de nullité et qu'il auraient le droit d'en obtenir la déclaration à l'issue d'un procès très bref. C'est dans ce cadre que se pose la question de la nature juridique de cette *ratio procedendi*. Si c'est une instruction, comme nous le pensons, ses destinataires sont les acteurs du droit chargés d'appliquer la loi et non pas directement les sujets du droit. Ces acteurs, parce qu'ils sont des connaisseurs du droit, seront à même de deviner le chef de nullité que le pape avait à l'esprit quand il a composé cette liste et donc dire aux sujet de droit dans quel sens interpréter ces diverses expressions pour que cette liste soit recevable".

<sup>221</sup> Ricordiamo con V. DE PAOLIS, *Commento al Titolo XXIX: La legge, la consuetudine e gli atti amministrativi*, in *Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, a cura di P.V. Pinto, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2001, p. 1163, che "Il CCEO [...] non ha imitato il CIC nel legiferare circa i decreti generali, i decreti generali esecutivi, gli statuti e i regolamenti. Forse si è visto nella legislazione latina una eccessiva imitazione degli ordinamenti civili".

<sup>222</sup> J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi*, cit., p. 16.

<sup>223</sup> Nota F. DANEELS, *A first approach to the reform*, cit., p. 120, nota 7: «One of the English versions of the *Motu proprio* I consulted says about those rules: "Attached and made part hereof [the *Motu proprio*]", but neither the Latin text nor the Italian contain "and made part hereof"».



vanamente ci si attarda - che tale questione non è inezia teorica né cedere a un “linguaggio di levigatura”, come rimprovera Papa Bergoglio<sup>224</sup>: infatti, se si tratta di un decreto generale (sia legislativo sia esecutivo, nonostante la loro non sovrapposibilità) i suoi destinatari sono tutti i fedeli sottomessi al Codice che possono giovarsi o reclamarne il rispetto; mentre se si tratta di un’istruzione (vicina alla circolare amministrativa dei sistemi statali), i suoi destinatari sono unicamente le autorità incaricate di dare esecuzione alla legge<sup>225</sup>. Se poi, come pare, si tratta di legge pontificia, i rapporti e le interferenze degli articoli con i canoni non possono ovviamente non risentirne, ripercuotendosi sulla disciplina del processo. È urgente perciò dissipare il dedalo, attesa la non secondarietà della *Ratio procedendi* per una comprensione globale della riforma papale.

Invero siamo oramai avvezzi in questi ultimi decenni a qualche ‘smagliatura’ nella produzione di norme canoniche (oltre che, come riscontrato, nella loro pubblicazione/promulgazione), a partire dalla loro, talora non inappuntabile, *intitulatio*, che ne rende alquanto disagiata l’inquadramento secondo le usuali *species* normative: e talora questa farraginosità e pressapochismo del legislatore ha destato contrasti e inconvenienti anche onerosi<sup>226</sup>. Pur non meravigliandocene più, continuiamo però a rilevarle senza sentirci dei fiscali formalisti, e anzi cercando di praticare sempre, come già detto, quell’interpretazione *in Ecclesia*, programmaticamente non giuspositivista, insegnata dai Pontefici<sup>227</sup>. Proprio in quest’ottica bisogna emanciparsi dal laccio di questa mentalità, priva di quella duttilità plastica che sempre ha connotato e connota lo *ius canonicum*, epistemologicamente, anzi diremmo ontologicamente, riscattato da un formalismo fine a se stesso. Così, volgendosi alla *ratio* e alla *mens* legislativa<sup>228</sup>, si mostra patente come,

---

<sup>224</sup> Cfr. **FRANCESCO**, *Discorso per la conclusione della III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi*, 18 ottobre 2014, in *A.A.S.*, CVI (2014), pp. 835-849.

<sup>225</sup> Così **P. TOXÉ**, *La réforme des procès en nullité de mariage en droit canonique latin*, in *Nova et vetera*, XC (2015), p. 378.

<sup>226</sup> Ad esempio non poco si è dibattuto sul valore normativo dell’istruzione *Dignitas connubii*, sul quale si erano posti dubbi (cfr., per tutti, **E. BAURA**, *Il valore normativo dell’istruzione “Dignitas connubii”*, in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”*, *Parte prima: i principi*, a cura di P.A. Bonnet, C. Gullo, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2007, p. 185 ss.) anche invero a causa di una serie di ‘incoerenze formali’ (sulle quali si vedano **J. OTADUY**, *Promulgación de la ley*, cit., p. 574; **ID.**, *El principio de jerarquía normativa y la Instrucción Dignitas connubii*, in *Ius canonicum*, XLVI [2006], p. 59 ss.; nonché **J. GONZÁLEZ-AYESTA**, *La Instrucción Dignitas connubii y las categorías normativas del derecho vigente*, *ivi*, XLV [2005], p. 757 ss.).

<sup>227</sup> Cfr. la magistrale spiegazione di **BENEDETTO XVI**, *Allocuzione alla Rota Romana*, 21 gennaio 2012, in *A.A.S.*, CIV (2012), pp. 104-105.

<sup>228</sup> Sulla differenza tra *mens* e *ratio legis* cfr. **H. PREE**, *Mens legislatoris*, in *Diccionario*



nonostante sia palese l'intenzione di non includere le Regole procedurali nel dettato codiciale, il Pontefice, manifestando chiaramente la sua volontà, prima di apporre la sua firma a chiusura della parte contenente i novellati canoni, affermi che esse "Praesentibus adnectitur ratio procedendi, quam duximus ad rectam accuratamque renovatae legis applicationem necessariam, studiose ad fovendum bonum fidelium servanda"<sup>229</sup>. In tale maniera indiscutibilmente il Papa "le fa sue"<sup>230</sup>: la formula di promulgazione ha perciò a oggetto anche tali disposizioni. Si allarga così lo spettro dei 'riceventi' e se ne pone in risalto l'importanza per l'applicazione della legge rinnovata, raccomandando, anzi ordinando la loro osservanza<sup>231</sup>.

---

*general de derecho canónico*, vol. V, cit., p. 362: "del *finis* o de la *ratio legis*, la *mens legislatoris* se distingue porque la *ratio* corresponde al *finis extrinsecus*, ya que presenta la motivación externa a la ley, y por eso abarca las intenciones personales subjetivas que llevaron al legislador a dictar esta ley o norma. La *ratio legis* es, por tanto, la causa motiva de la ley (al nivel del *finis operantis*". Precisa E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico*, cit., p. 340: "È indubbio che i motivi che hanno mosso il legislatore a promulgare una legge sono indicativi di quale sia esattamente l'ordine da lui stabilito, ma è altrettanto indubbio che la considerazione di tale criterio può facilmente portare a una visione volontaristica della legge: le motivazioni esterne del legislatore aiutano a conoscere ciò che egli ha voluto comandare. Peraltro, la stessa terminologia adoperata dalla canonistica è assai significativa dell'impostazione volontaristica in essa dominante: si dice che il *finis legis* riguarda il *finis operantis* (ma allora si dovrebbe parlare piuttosto del *finis legislatoris*) e, soprattutto, si afferma che tale fine è la *ratio legis*. Per attuire in qualche misura tale volontarismo, la dottrina precisa che, ai fini del lavoro interpretativo della legge, il *finis operantis* rilevante non è quello soggettivo, ma quello che ha un rapporto diretto con la legge stessa, riconducibile al legislatore inteso come organo di potere e non come la persona fisica concreta che ha emanato la legge. / Muovendo da una concezione più realistica (o, se si vuole, intellettualistica) della legge, certamente si darà molto peso alle cause motive della legge, perché aiutano a cogliere quale sia esattamente l'ordine stabilito dal legislatore tra i tanti possibili, ma quello che si cercherà di capire non sarà tanto la volontà del legislatore quanto la finalità oggettiva della concreta ordinazione legale". Si veda altresì J. OTADUY, *Los medios interpretativos de la ley canónica (y su relación con las distintas doctrinas de la interpretación)*, in *Ius canonicum*, XXXV (1995), p. 453 ss. e p. 493 ss.

<sup>229</sup> Nella versione italiana: 'Al presente documento vengono unite delle regole procedurali, che ho ritenuto necessarie per la corretta e accurata applicazione della legge rinnovata, da osservarsi diligentemente a tutela del bene dei fedeli'.

<sup>230</sup> J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi*, cit., p. 15.

<sup>231</sup> Afferma senza troppo questionare sul punto F.G. MORRISEY, *The Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *The Canon Law Society of Great Britain and Ireland Newsletter*, n. 184 (2015), p. 23: "The *motu proprio* is divided into two parts: (1) the actual legislative changes; (2) a *ratio procedendi* which spells out in more detail the ways in which cases are to be heard. Although this section is an integral part of the document, it nevertheless comes after the signature of the Pope. It could, in a way, be considered to serve ad a complement to *Dignitas connubii*. No matter what the legal significance of this part of the document may be, there is no doubt that it is to be observed".



Viene dichiarato inoltre che la “*praesens ratio [...] intendit [...] praecipuas legis innovationes illustrare et ubi oporteat complere*” (art. 6 RP). Pertanto significativamente si ammette che esse possono integrare il *Codex Iuris Canonici* così come modificato, rivelandosi quel *complere* dirimente<sup>232</sup>, andando ben oltre le funzioni puramente illustrative, chiarificatrici o determinative dei modi con cui applicare la legge o si urge la sua osservanza ovvero si procede all’esecuzione proprie delle istruzioni e dei decreti generali esecutivi (cann. 31 § 1 e 34 § 1 CIC)<sup>233</sup>.

Così, dopo un’iniziale dissonanza, per la maggioranza<sup>234</sup> - non tuttavia l’unanimità<sup>235</sup>, e con qualche autorevole (e molto significativa)

---

<sup>232</sup> Illustrando le tre parti del *Motu Proprio Mitis iudex* “che devono essere tenute presenti insieme”, F. COCCOPALMERIO, *Principi ispiratori*, cit., p. 19, afferma: “poi ci sono 21 Regole procedurali distinte in questioni di carattere generale e puntualizzazioni degli articoli che modificano i canoni”.

<sup>233</sup> Cfr. M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve*, cit., p. 36, nota 67: “Le Regole procedurali, che dovrebbero rappresentare una sorta di istruzione o regolamento operativo, contengono invero importanti integrazioni o innovazioni”.

<sup>234</sup> Cfr., tra i più recenti interventi, D.G. ASTIGUETA, *Riflessioni a proposito della natura giuridica del processo più breve*, in *Periodica*, CVI (2017), p. 29, “le Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale [...], unite alle norme del *motu proprio* anch’esse promulgate dal Sommo Pontefice, hanno lo stesso valore obbligatorio” (cfr. anche ID., *Reflexiones acerca de la naturaleza jurídica del proceso más breve*, in *Anuario argentino de derecho canónico*, XXII [2016], p. 9); O. FUMAGALLI CARULLI, *Celerità della via giudiziaria*, cit., p. 23: “Ai 21 nuovi canoni della Lettera Apostolica vanno aggiunti i 21 articoli delle Regole Procedurali. Prodotti e promulgati dal Legislatore come norme universali innovatrici del *Codex*, essi non rappresentano tanto un regolamento operativo, ma contengono integrazioni ed innovazioni”; H. FRANCESCHI, *La riforma e il regime delle nullità matrimoniali*, in *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., p. 31: “Non entrerò nella discussione sulla natura giuridica delle *Regole procedurali*, che si trovano, nel testo promulgato, dopo la firma del Pontefice. Benché alcuni autori abbiano messo in discussione che queste facciano parte, in senso stretto, del *Motu Proprio*, mi pare che al giorno d’oggi non ci siano dubbi, tenuto conto che lo stesso Pontefice fa un riferimento esplicito a queste regole e le fa proprie”.

<sup>235</sup> Cfr. G. FERRO CANALE, *Il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus: note a prima lettura*, pubblicato online sul sito *Chiesa e post Concilio*, 3 gennaio 2016: “atteso il tenore del testo [...] mi pare che si tratti - non di legge, ma - di un decreto generale esecutivo (cfr. can. 31) emanato direttamente dal Romano Pontefice, che senz’altro gode della necessaria potestà esecutiva; del resto, la riforma non è stata preparata da un Dicastero, che avrebbe potuto pubblicare il decreto, ma da una mera Commissione di studio. Si potrebbe anche pensare, in verità, a un decreto generale legislativo (can. 29); ma quest’ipotesi sembra meno conforme alla *ratio* applicativa esplicitamente assegnata a RP. Quindi, secondo la tesi che propugno, la *Ratio* ha forza obbligatoria, ma non può, a pena di nullità, contraddire le leggi in vigore (cfr. cann. 32-3)”; GROUPE DES CANONISTES FRANCOPHONES DE BELGIQUE, *Synode de la famille 2015 et droit canonique du mariage. LE MOTU PROPRIO MITIS IUDEX. Commentaire et comparaison. Note de synthèse d’un séminaire du Groupe de droit canon - Novembre 2015, GCF - Tableau comparatif des canons du Code de 1983, (Instr.*



voce fuori dal coro<sup>236</sup> - della dottrina, entro la quale canonisti che hanno fatto parte della Commissione speciale approntante la novella normativa<sup>237</sup>, le Regole procedurali non sono norme amministrative generali ma “hanno lo stesso valore giuridicamente vincolante di quelle inserite nel testo del *Motu proprio*”<sup>238</sup>. Canoni e articoli costituiscono pertanto un plesso normativo unitario. Lo stesso Pontificio Consiglio per i testi legislativi, in una delle Risposte particolari a destinatari che restano

---

*Dignitas connubii* 2005) et du MP *Mitis Iudex* 2015, L.-L. Christians (coord.) avec les apports de R. COLLINET, J.-P. LORETTE, J.-P. SCHOUPPE, J.C. CONDE, R. HABAY, F. AMEZ, C. VAN BUYNDER, J.-M. KARANGWA, J.-M. DE MONTPELLIER, L.-H. OLDENHOVE, G. ROUEL, P. BERNARD, consultabile online all'indirizzo [http://www.droitcanonique.be/C/Dossiers\\_3\\_files/LLC%20MP%20Mitis%20Iudex%203%20com%20pare%20CIC%20et%20commentaires.pdf](http://www.droitcanonique.be/C/Dossiers_3_files/LLC%20MP%20Mitis%20Iudex%203%20com%20pare%20CIC%20et%20commentaires.pdf), p. 11: “Le rang normatif de la *Ratio procedendi* reste ambigu. Nous le tenons pour inférieur à celui du MP, dès lors que la formule d’approbation pontificale du MP n’inclut pas explicitement cette *Ratio* (contra: J. Llobell qui estime que les deux séries de normes ont le même rang, même si la seconde est renvoyée en annexe. Il y a en tout cas unité d’intention)”. Si veda la panoramica delle opinioni dottrinali fornita da R.E. JENKINS, *Applying article 14 of Mitis Iudex Dominus Iesus to the processus brevior*, cit., p. 233 ss. Cfr. anche, sui problemi in ordine alla determinazione della natura giuridica della *Ratio procedendi*, W.L. DANIEL, *An analysis of Pope Francis’ 2015 reform of the general legislation governing causes of nullity of marriage*, in *The Jurist*, LXXV (2015), p. 456 ss.

<sup>236</sup> Cfr. F. DANEELS, *A first approach to the reform*, cit., pp. 120-121, per il quale si tratta di regole amministrative; G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, cit., p. 73, secondo cui il *Mitis iudex* “ha distinto tra norme legislative e norme applicative (pertanto di natura amministrativa), queste ultime poste in calce al *MIDI*” (cfr. però *ivi*, pp. 150-151, sulle “derogazioni” contenute nei due paragrafi dell’art. 18 RP); si veda altresì R. MINNERATH, *Les références doctrinales*, cit., p. 106.

<sup>237</sup> Non chiaro e, almeno apparentemente, contraddittorio quanto sostiene F. COCCOPALMERIO, *Processo matrimoniale e missione della Chiesa*, in *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., p. 13: «Quanto alla natura, mi pare che i commenti finora apparsi concordino nel ritenere che le suddette Regole procedurali siano semplicemente una istruzione. / Quanto al valore giuridico, poiché le Regole procedurali sono poste nel documento dopo la firma del Papa viene sollevata la questione se le Regole stesse abbiano per autore il Papa e quindi godano della sua autorità. Il quesito mi pare di facile soluzione: anche se le Regole sono poste dopo la firma, sono comunque fatte proprie dall’autore del *motu proprio* mediante queste parole: “Al presente documento vengono unite delle regole procedurali, che ho ritenuto necessarie per la corretta e accurata applicazione della legge rinnovata, da osservarsi diligentemente a tutela del bene dei fedeli” [...]. / Dalle parole appena trascritte si può evincere che le Regole procedurali godono dell’autorità del legislatore stesso».

<sup>238</sup> P. MONETA, *La dinamica processuale nel m.p. “Mitis Iudex”*, in *Ius Ecclesiae*, XXVIII (2016), p. 48. Per C. PEÑA GARCÍA, *La reforma de los procesos canónicos*, cit., pp. 627-628, nonostante alcuni indizi paiano alludere “a un diverso valor normativo de ambos textos - la nueva formulación de los cánones codiciales, de rango legal, y la *Reglas de procedimiento*, como norma complementaria de carácter interpretativo - la cuestión resulta compleja, pues, al ser su autor, en ambos casos, el legislador, conforme al c. 29”.



anonimi<sup>239</sup> consultabili nel suo sito *web* cliccando sul *link* apposito, ha asserito che le Regole procedurali sono state “promulgate dal motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*” e le etichetta senza indugio come “una norma universale”<sup>240</sup>; anche se invero in sé tale dicitura non sarebbe risolutiva, potendo trattarsi di norma universale amministrativa: tuttavia il pensiero del dicastero, che non gerarchizza in alcun modo canoni e articoli, pare non equivoco.

Così, essendo leggi pontificie a pari titolo non dovrebbe darsi subordinazione dell’una all’altra: a riprova “en más de una ocasión también se establecen normas o excepciones en alguna de las cuales incluso se deja sin efecto para algún aspecto concreto lo mandado en otros pasajes de los mismos MMPP con carácter general”<sup>241</sup>. Si pensi solo a quanto dispone, in relazione al *processus brevior*, l’art. 18 § 1 RP, secondo cui le parti possono assistere all’escussione ‘delle altre parti’<sup>242</sup> e dei testi *versus* il can. 1677 § 2 (e il can. 1559) per il quale le parti non possono presenziare a tale esame. Anche se in generale i canoni codiciali dovrebbero rivestire una preminenza sulla *Ratio procedendi*<sup>243</sup>: arduo, comunque, sarebbe appianare eventuali discordanze.

Avvalorando il nesso non rescindibile tra principi, canoni e articoli, si era asserito da parte di un ‘paladino’ della riforma (membro della Commissione), ancora in uno dei primi commenti alla medesima, che le tre parti di ciascuno di questi due *Motu Proprio*, cioè il prologo con cui si

---

<sup>239</sup> Riguardo a tali Risposte particolari scrive **R. RODRÍGUEZ CHACÓN**, *Antecedentes, estructura y valor jurídico*, cit., p. 53: «Debo señalar que la categoría de las “respuestas particulares” no aparece, en lo que sé, en ningún texto legal. / Es claro que no son ni pretenden ser la interpretación auténtica contemplada en el canon 16 § 2. Pero resulta más difícil aclarar en positivo qué valor jurídico quepa asignarles».

<sup>240</sup> Risposta del 13 ottobre, Protocollo n. 15157/2015.

<sup>241</sup> **R. RODRÍGUEZ CHACÓN**, *Antecedentes, estructura y valor jurídico*, cit., p. 41.

<sup>242</sup> Sic “*ceterarum partium*”: tale dizione al plurale probabilmente è un refuso (cfr. il can. 1663 § 2 relativo al processo contenzioso orale) o una svista. **P. BIANCHI**, *Lo svolgimento del processo breve: la fase istruttoria e di discussione della causa*, in *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, cit., p. 77, osserva: “Potrebbe anzitutto stupire la dizione al plurale, ossia che le parti possano assistere alla audizione delle *altre parti*. Infatti, se ci si riferisce ai coniugi, le parti in una causa di nullità matrimoniale sono solo due; se ci riferisse invece al difensore del vincolo o al promotore di giustizia, è da escludere che essi possano essere sottoposti a un’escussione in senso proprio, ossia a un interrogatorio. / Forse l’ipotesi residuale e che dà senso al testo potrebbe essere quella che si voglia far riferimento agli eredi di uno dei due coniugi o ad altro avente interesse, laddove ricorressero le condizioni per l’ammissione o la prosecuzione di una causa di nullità matrimoniale dopo la morte di una o di entrambe le parti: cfr. can. 1674 §§2-3 MIDI e RP 9”.

<sup>243</sup> Nettamente in questo senso **F. DANEELS**, *A first approach to the reform*, cit., p. 121.



dischiudono, l'emendato dettato codiciale, cuore dei provvedimenti legislativi, e le Regole procedurali, rifiniture dei medesimi, "tienen todas estas carácter legislativo, y deben leerse en estrecha relación, ya que se iluminan recíprocamente"<sup>244</sup>. Tra l'altro, nella ritardata pubblicazione dei *Motu Proprio* sugli *Acta Apostolicae Sedis* (al di là del suo valore) il nome del Papa, oltre che nella testata e dopo i canoni codiciali, si trova anche alla fine, al termine della *Ratio procedendi*, ponendo quasi la pietra tombale sullo scontro dottrinale: ci pare, infatti, che tale opzione potrebbe ben essere stata cogitata proprio per tacitare chi dalla mancanza della firma del supremo legislatore a sigillare le Regole procedurali deduceva un diverso rango delle medesime<sup>245</sup>.

Ma appurata la *voluntas legislatoris*, credo ci si possa, sempre rispettosamente, permettere qualche postilla di glossa. Anzitutto, al di là dell'immutata numerazione dei canoni che costituivano e costituiscono il *Caput I De causis ad matrimonii nullitatem declarandam*, è innegabile che si sia prodotto un 'incremento normativo' davvero notevole. Se gli articoli vanno assimilati ed equiparati ai canoni, raddoppiano esattamente le norme che in ogni Codice sono dedicate alle cause *de quibus*<sup>246</sup>. Se poi le Regole procedurali sono anch'esse prescrizioni con natura legislativa *stricto sensu* emanate dall'autorità suprema, fanno parte a pieno titolo delle codificazioni. Dunque, pur essendo di pari rango, forse solo per non dilatare e appesantire il dettato codiciale con testi normativi troppo prolissi si sono collocate in questa sezione a parte. Inoltre, l'incremento normativo accennato è stato assai più cospicuo e corposo dell'effettuata duplicazione, poiché in numerosi dei canoni innovati sono stati aggiunti altri paragrafi o comunque le prescrizioni stesse sono sovente più lunghe e verbose, 'inglobando' in una fusione il contenuto di altri canoni, quelli che dovevano essere 'liberati' per ospitare, ad esempio, l'inedito *processus brevior*. Si è quindi deciso di creare questa sorta di 'succursale', di

---

<sup>244</sup> A.W. BUNGE, *Presentación del nuevo proceso matrimonial*, cit., p. 1. Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Le "Litterae motu proprio datae" sulla riforma dei processi*, cit., p. 554, nota 2: «Con il concetto generico di "nuove Norme" intendo riferirmi non solo ai Canoni ora modificati, ma anche al testo di introduzione del *motu proprio* che denominerò "Proemio", dove in otto punti con numerazione romana, sono indicati i "criteri fondamentali che hanno guidato l'opera di riforma", nonché alle "Regole procedurali" [...], costituite da 21 articoli posti a continuazione dei Canoni riformati; concordo con chi attribuisce valore legislativo a tali regole, ai sensi del can. 29».

<sup>245</sup> Ad esempio affermava J. FERRER ORTIZ, *Valoración de las circunstancias*, cit., p. 159, parlando degli articoli delle Regole procedurali: "aunque no forman parte en sentido estricto de *Mitis Iudex Dominus Iesus*, pues la firma del papa Francisco antecede a la Reglas [...]".

<sup>246</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi*, cit., p. 15.



*dépendance* normativa, solo in parvenza accessoria e, per così dire, ipotattica. Non si è pertanto voluto intercalare il testo codiciale con canoni *bis, ter* ecc., forse esteticamente non troppo eleganti ma che nondimeno i legislatori secolari contemporanei non disdegnano<sup>247</sup>. Indubbiamente a tale ultima opzione si ricorre in qualche modo *obtorto collo*, allorquando non siano viabili alternative: ma, al di là della scarsa concinnità, a essa non sono addebitabili troppi *incommoda*.

Al contrario, una prima 'molestia' della *via electa* è sicuramente di carattere 'tipografico': ci chiediamo cioè come le Regole procedurali verranno inserite in future aggiornate edizioni del *Codex Iuris Canonici* (e del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*), visto che non dovrebbero essere neglette, ad esempio 'segregandole' in nota; anche graficamente non dovrebbe perciò essere adombrata la loro 'dignità' legislativa codiciale. Alcuni, anzi, hanno proposto lo scorporo del *Motu Proprio* con la dislocazione della *Ratio procedendi* non di seguito ai canoni, ma, considerandone i contenuti precipui, altrove, ovvero "a proposito della cura pastorale degli sposi o della separazione dei coniugi anche a indicare che l'esito giudiziario non è affatto scontato nel servizio di consulenza"<sup>248</sup>. Siamo stati ansiosi di avere sotto mano le prime edizioni del Codice per la Chiesa latina *up to date*. Abbiamo così scoperto che in quello a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico per i tipi dell'editrice milanese Ancora sono stati completamente omessi gli articoli della *Ratio procedendi*: una scelta non neutrale, da cui si desume che essi non sono reputati di pari valore rispetto ai canoni codiciale<sup>249</sup>. Pure nel *Codex Iuris*

---

<sup>247</sup> L. SABBARESE, R. SANTORO, *Il Sinodo dei Vescovi e la riforma del processo matrimoniale*, in L. SABBARESE, R. SANTORO, *Il processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatari*, EDB, Bologna, 2016, p. 31 ss., criticano la tecnica redazionale utilizzata e avrebbero preferito l'adozione di canoni *bis, ter*, ecc., non però per le Regole procedurali ma per la disciplina del *processus brevior*, che avrebbe dovuto seguire quella relativa al processo documentale. Per un esempio dell'introduzione di un articolo *bis* nell'ordinamento canonico cfr. quanto riferisce E. BAURA, *La procedura per ottenere facoltà speciali dal Romano Pontefice da parte dei Dicasteri della Curia Romana. Commento all'art. 126 bis del Regolamento Generale della Curia Romana*, in *Ius Ecclesiae*, XXIII (2011), p. 790 (articolo su cui ci soffermeremo, sia pur rapidamente, in seguito).

<sup>248</sup> M. DEL POZZO, *L'impatto della riforma sul diritto processuale vigente*, cit., p. 65, nota 83.

<sup>249</sup> Cfr. *Codice di Diritto Canonico commentato*, cit., pp. 1311-1339; nella premessa al commento ai canoni E. ZANETTI peraltro afferma che le norme contenute nell'Istruzione *Dignitas connubii* "rimangono in vigore nella misura in cui non siano contrarie al m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* e alle Regole procedurali" (*ivi*, p. 1312): dunque queste ultime 'prevalgono' sulla *Dignitas connubii*. In un articolo pubblicato dalla rivista *Universitas canonica* della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Javeriana (Bogotà, Colombia) di commento al *Mitis iudex* (anche se in realtà ci si sofferma solo sui



Canonici preparato dalla Facultad de Derecho Canónico della Universidad Católica Argentina e pubblicato dalla Oficina del Libro della Conferenza Episcopale Argentina si sono sostituiti solo i canoni, nonostante in una breve premessa si affermi che “A éstos 21 cánones nuevos (se ha respetado la cantidad para no alterar la numeración de todo el Código) se agregan unas Normas de Procedimiento”<sup>250</sup>: mentre l’intero testo del ‘*Motu Proprio Mitis Iudex dominus Iesus*’<sup>251</sup> viene riportato, relegandolo però fuori del Codice, nell’*Apéndice III*<sup>252</sup>.

Al contrario, noi personalmente, come anticipato, reputiamo che almeno gli articoli della *Ratio procedendi* (se non il proemio), anche se non si convenisse sulla loro natura legislativa, dovrebbero essere addizionati al testo codiciale, escogitando una soluzione grafica soddisfacente. E tuttavia se questo è, al fondo, intralcio aggirabile, non si può per contro sottacere come la scelta della biforcazione della normativa sia stata incauta, non solo perché ha inoculato dubbi circa il valore normativo dell’articolato, come esposto in precedenza, ma soprattutto perché costringe l’interprete a un’improba e defatigante operazione di lettura in parallelo. L’opera di sinossi tra canoni e articoli a essi correlati è infatti tassativa e non preteribile: ma non è del tutto scorrevole. Si sovrerà che anche proprio per evitare gli impacci e anzi i, ben più gravi, collegati malintesi applicativi nel compendiare e ricapitolare in una visione organica i precetti dispersi nel *Codex Iuris Canonici* estensibili ai processi di nullità matrimoniale era stata opportunamente redatta l’Istruzione *Dignitas connubii* (DC)<sup>253</sup>. E si rammenterà che laddove l’Istruzione si era spinta a

---

“fundamentalìa criteriã”), nel quadro comparativo finale in cui si confronta la normativa previgente con quella novellata non si considerano gli articoli della *Ratio procedendi*: cfr. **L.B. MUR MALAGÓN**, *La reforma en los procesos de nulidad matrimonial realizada por el Papa Francisco: una aproximación general*, in *Universitas canonica*, XXXII (2015), p. 91 ss.

<sup>250</sup> *Código de Derecho Canónico*, Edición bilingüe comentada por los profesores de la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Oficina del Libro, Buenos Aires, 2016, p. 719.

<sup>251</sup> Così anche maiuscole e minuscole.

<sup>252</sup> A p. 903 ss., in terza posizione, dopo il ‘*Motu Proprio Ad tuendam fidem*’ e il ‘*Motu Proprio Omnium in mentem*’, e prima del ‘*Motu Proprio De concordia inter Codices*’.

<sup>253</sup> Cfr. **PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI**, *Instructio Dignitas connubii servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii*, 25 gennaio 2005, in *Communicationes*, XXXVII (2005), p. 11 ss. Si dichiarava nel proemio: «Novus autem Codex secutus est eandem methodum ac Codex anni 1917, quod spectat processum matrimonialibus, in uno capite colligit normas peculiares huic processui proprias (cann. 1671-1691), dum cetera praescripta, quae integrum processum regunt, inveniuntur in parte generali *De iudiciis in genere* (cann. 1400-1500) atque *De iudicio contentioso* (cann. 1501-1655), quo fit ut iter processuale, quod iudices et tribunalium



tessere un connettivo per congiungere e concatenare le previsioni codiciali, eventualmente anche apportando qualche rettificazione o addizione, varie perplessità avevano fatto capolino: a testimonianza che l'impresa di *collage* normativo era ed è a maggior ragione oggi tutt'altro che banale. Dato comunque il valore normativo della *Ratio procedendi* - del tutto congenere e pari a quello delle norme del *Codex Iuris Canonici* o anche no -, quest'opera di ricomposizione del *puzzle* dovrà essere certosamente compiuta. Con l'aggravante dell'imprecisa redazione di alcuni articoli di questa *Ratio*, talora discorsivi, esemplificativi, didascalici, apparentemente solo esortativi, quindi non imperativi, e altresì spesso non stilati secondo una corretta tecnica legislativa<sup>254</sup>: ma per queste, ulteriori, *quaestiones* rinviemo

---

administri in causis ad matrimonii nullitatem declarandam sequi tenentur uno eodemque tractu continuo non inveniatur. Difficultates quae in huiusmodi causis pertractandis inde subsequuntur per se patent necnon iudices illas continuo experiri fatentur, eo vel magis quod canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario tantum applicandi sunt "nisi rei natura obstet" et insuper "servatis specialibus normis circa causas de statu personarum et causas ad bonum publicum spectantes" (can. 1691)». Spiegava dunque P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, 4<sup>a</sup> ed., ECIG, Genova, 2008, pp. 235-236: «Il codice canonico considera il processo diretto a ottenere la dichiarazione di nullità del matrimonio come un processo speciale, regolato da una serie di disposizioni particolari (can. 1671-1691) ricomprese nella terza parte, dedicata appunto ai processi speciali, del VII libro "De processibus". Tali specifiche disposizioni vanno integrate dalle norme comuni riguardanti i giudizi in genere e il processo contenzioso ordinario, con l'osservanza di quelle regole speciali dettate per le cause riguardanti lo stato delle persone e per quelle attinenti al *bonum publicum*. [...] / Nonostante la configurazione di processo speciale, il processo matrimoniale è senza dubbio quello più comunemente adoperato presso i tribunali della Chiesa, che ormai si occupano quasi esclusivamente di questioni riguardanti il matrimonio. [...] Non a torto, quindi, durante i lavori preparatori del nuovo codice, qualcuno aveva proposto di configurare come processo ordinario quello per le cause matrimoniali, riservando la disciplina speciale per gli altri tipi di cause. / La disciplina processuale adottata dal codice canonico non prevede dunque un unico e sistematico corpo di norme da applicare al processo matrimoniale e può quindi provocare non poche difficoltà agli operatori dei tribunali ecclesiastici, costretti di volta in volta ad un'opera di inserimento e di adattamento delle disposizioni speciali previste per tale processo nell'ambito della disciplina generale del processo contenzioso ordinario. Per ovviare a queste difficoltà e per fornire ulteriori integrazioni e chiarimenti alle disposizioni del codice è stato recentemente promulgato un ampio e dettagliato testo normativo, predisposto dal Pontificio Consiglio per i testi legislativi, in collaborazione con altri dicasteri della Curia Romana. Si tratta dell'istruzione *Dignitas connubii*, regolarmente approvata dal Papa, promulgata il 25 gennaio 2005 e destinata ad essere osservata da tutti i tribunali diocesani e interdiocesani nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio». Cfr. *Communicationes*, X (1978), pp. 212-213.

<sup>254</sup> Cfr. E. BAURA, *Profili giuridici dell'arte di legiferare nella Chiesa*, cit., p. 35: "nella Chiesa si presenta spesso la necessità o la convenienza di fornire degli orientamenti e degli insegnamenti. Fermo restando il valore pedagogico delle leggi [...], toglie chiarezza e certezza al testo legislativo la mescolanza di disposizioni normative con considerazioni



ad altra sede, limitandoci qui a segnalare le difficoltà estrinseche, per così dire, a partire da quelle di una puntuale citazione, ad esempio, nelle esposizioni scientifiche<sup>255</sup>.

*The reform of the process for the declaration of nullity of marriage: the progressive complication of the regulatory sources*

**Abstract:** The essay examines, first of all, the anomalous ways in which the Pope Francis's reform about the process of declaration of nullity of marriage was prepared, published and finally promulgated in 2015. Even the legal configuration of the document issued is atypical. Inevitably, many interpretative doubts have arisen in these two years. Consequently, a number of regulatory measures have been issued to resolve this situation. The present work examines their very problematic qualification and the consequent uncertainties about their legal value. Currently the situation is chaotic: in reference, above all, to the framework of the normative sources and to the various application problems of the new reform. An incisive intervention of overall clarification is necessary, concludes the article.

Mitis Iudex Dominus Iesus, Codex Iuris Canonici, Pope Francis, Canon Law, Process for Declaration of Nullity of Marriage

---

magisteriali o con meri orientamenti o esortazioni. Una buona tecnica, invece, è quella di esprimere in un proemio la *ratio* della legge; è lì dove si possono riportare i fini e gli auspici, i quali hanno peraltro un valore interpretativo della legge stessa. Senz'altro andrebbe evitato l'uso degli stessi nomi per documenti con contenuto normativo e per altri contenenti orientamenti pastorali o insegnamenti. I destinatari dei documenti hanno diritto di sapere se si trovano dinanzi ad insegnamenti, ad esortazioni o orientamenti per raggiungere un ideale, oppure davanti a disposizioni vincolanti sotto il profilo giuridico".

<sup>255</sup> Così J. LLOBELL, *Circa i motivi del M.p. "Mitis iudex"*, cit., p. 27, è costretto a precisare: «Citerò il M.p. *Mitis Iudex* con la sigla MI seguita dalla rispettiva indicazione: a) MI Proemio; b) MI Criterio f., n. = gli 8 "Criteri fondamentali" contenuti nel Proemio; c) MI can. = i 21 canoni del MI i quali, conservando la mera numerazione, sostituiscono i 21 canoni del Libro VII, Parte III, Titolo I, Capitolo I del CIC 1983, riguardanti "Le cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio (cann. 1671-1691)"; d) MI Disp. interm. = le disposizioni intermedie tra i canoni e gli articoli delle Regole procedurali; e) MI art. = i 21 articoli delle "Regole procedurali per trattare le cause di nullità di matrimonio"».

78